**80**.

XIX LEGISLATURA

# BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

#### INDICE

Giunta delle elezioni	Pag.	3
Commissioni Riunite (II e VI)	<b>»</b>	7
Commissioni Riunite (II e XII)	<b>»</b>	8
Commissioni Riunite (VII e IX)	<b>»</b>	10
Commissioni Riunite (VII e XI)	<b>»</b>	11
Commissioni Riunite (X e XI)	<b>»</b>	12
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e		
Interni (I)	<b>»</b>	13
Giustizia (II)	<b>»</b>	35
Affari esteri e comunitari (III)	<b>»</b>	36
Difesa (IV)	<b>»</b>	37
Bilancio, tesoro e programmazione (V)	<b>»</b>	38
Cultura, scienza e istruzione (VII)	<b>»</b>	79
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)	<b>»</b>	81
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)	<b>»</b>	86
Attività produttive, commercio e turismo $(X)$	»	96

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Fratelli d'Italia: FdI; Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Lega - Salvini Premier: Lega; MoVimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE: FI-PPE; Azione - Italia Viva - Renew Europe: A-IV-RE; Alleanza Verdi e Sinistra: AVS; Noi Moderati (Noi con L'Italia, Coraggio Italia, UDC e Italia al Centro) - MAIE: NM(N-C-U-I)-M; Misto: Misto; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-+ Europa: Misto-+ E.

Affari sociali (XII)	Pag.	101	
Agricoltura (XIII)	<b>»</b>	102	
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	109	
INDICE GENERALE	Pag.	114	

# GIUNTA DELLE ELEZIONI

#### SOMMARIO

#### GIUNTA PLENARIA:

Seguito dell'esame dei criteri per la valutazione di validità o nullità dei voti	3
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	6

#### **GIUNTA PLENARIA**

Martedì 21 marzo 2023. – Presidenza del presidente Federico FORNARO.

La seduta comincia alle 12.05.

Seguito dell'esame dei criteri per la valutazione di validità o nullità dei voti.

Federico FORNARO, presidente, ricorda che la Giunta è convocata in data odierna per il seguito della discussione sui criteri per la valutazione della validità o nullità dei voti espressi che, analogamente a quanto accaduto nelle precedenti legislature, possano rappresentare un indirizzo per le attività dei Comitati di verifica che dovessero essere costituiti a seguito di deliberazioni di apertura dell'istruttoria da parte della Giunta.

Come concordato nell'ambito dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, dà quindi lettura del documento definito nella fase iniziale della XVIII legislatura – nella seduta del 26 giugno 2019 – recante Criteri per la valutazione di validità o nullità dei voti, cui ha apportato alcune limitate integrazioni, nella parte delle premesse, volte a tenere conto degli elementi principali emersi nella discussione presso la Giunta sulla valorizzazione del principio del favor voti e degli

aggiornamenti della relativa giurisprudenza amministrativa:

« Ferme restando le disposizioni contenute nel Testo unico per le elezioni per la Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 (in particolare gli articoli 58, 59-bis, 69 e 70) e le istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali di sezione emanate dal Ministero dell'interno per lo svolgimento delle elezioni politiche del 25 settembre 2022, nella valutazione delle schede, ai fini della validità dei voti, si deve privilegiare il principio fondamentale, stabilito dalla legge e dal costante orientamento della giurisprudenza, di salvaguardare la volontà dell'elettore nei casi in cui sia espressa in modo univoco e manchino segni di riconoscimento.

La validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta possa desumersi la volontà effettiva dell'elettore (salvi i casi di nullità del voto previsti dal citato articolo 70 e il principio generale della non riconoscibilità del voto), in ossequio al principio di *favor voti* – di formazione giurisprudenziale e dal carattere specifico – che, nel dubbio circa la validità del voto, accorda preferenza, a tutela della salvezza della volontà dell'elettore, alla legittimità dello stesso (ex multis Cons. Stato, Sez. V, 7 febbraio 2000, n. 673, Cons. Stato,

Sez. V, 28 settembre 2005, n. 5187; Cons. Stato, Sez. III, 5 marzo 2018, n. 1327).

Con riferimento alle elezioni nelle circoscrizioni sul territorio nazionale, fermi restando i criteri di nullità delle schede e dei voti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 (in particolare, gli articoli 59-bis, 62, 69 e 70) possono essere definiti i seguenti criteri di valutazione della validità o nullità dei voti.

Sono da considerare validi i voti espressi nei seguenti modi, fermo restando il principio che comunque dal voto espresso non risulti evidente la volontà dell'elettore di farsi riconoscere:

- 1) i voti espressi con segno evidente su un simbolo o sul nominativo del candidato uninominale o sulla lista dei candidati del proporzionale e con un segno appena accennato, nel riquadro di un altro simbolo o nominativo di altro candidato uninominale o lista dei candidati del proporzionale o fuori da ogni riquadro;
- 2) i voti espressi con segno sul simbolo o sul nominativo del candidato uninominale o sulla lista dei candidati del proporzionale, nonché altro segno all'interno del riquadro contenente il simbolo, il nominativo del candidato uninominale e la lista dei candidati del proporzionale medesimi;
- 3) i voti espressi con unico segno la cui parte prevalente insista sul simbolo o sul nominativo del candidato uninominale o sulla lista dei candidati del proporzionale, anche se tracciato su più riquadri o sconfinante nella parte della scheda non coperta dai riquadri;
- 4) i voti espressi su schede recanti ancora il tagliando antifrode, in ossequio al principio del *favor voti*, poiché non è imputabile all'elettore la causa di nullità, dato che il distacco del tagliando rientra nelle operazioni che deve effettuare il presidente del seggio come previsto dall'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 361/1957; il voto è infatti riconducibile all'identità del votante soltanto nell'ambito del seggio elettorale, che possiede l'elenco degli

aventi diritto al voto e dei votanti, e non in sede di verifica presso la Giunta delle elezioni.

Sono da considerarsi nulli i voti espressi nei seguenti modi:

- 1) quando le schede presentino voti espressi con segno sul simbolo o sul nominativo del candidato uninominale o sulla lista, qualora risulti evidente la volontà dell'elettore di farsi riconoscere;
- 2) quando le schede non siano quelle di cui alle tabelle A-bis e A-ter allegate al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 (o, per la Valle d'Aosta, quelle delle tabelle F e G allegate alla legge n. 70 del 1980) o non rechino il bollo della sezione o la firma dello scrutatore richiesti dall'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957;
- 3) i voti espressi con segno nel rettangolo contenente il nominativo del candidato nel collegio uninominale e un segno sul rettangolo contenente il contrassegno di una lista cui il candidato non è collegato;
- 4) quando non sussiste alcuna possibilità di identificare la lista prescelta o il candidato prescelto;
- 5) quando l'elettore ha tracciato un unico segno trasversale che comprenda interamente l'area di due o più riquadri della scheda contenenti i nomi dei candidati uninominali e della lista/delle liste;
- 6) quando l'elettore ha tracciato due o più segni su diversi riquadri della scheda contenenti i nomi dei candidati uninominali e della lista/delle liste;
- 7) i voti espressi con un segno posto al di fuori dei riquadri contenenti il simbolo, il nominativo del candidato uninominale e la lista dei candidati del proporzionale;
- 8) i voti espressi con segni sul contrassegno di più liste, anche se collegate tra loro, ovvero con un unico segno che insista

in parti uguali su più contrassegni di liste. Tale nullità del voto di lista trascina con sé la nullità del voto al candidato, non essendo possibile che una scheda sia nulla solo parzialmente ed essendo tale modalità di espressione del voto suscettibile di consentire l'identificabilità dello stesso.

Con riferimento alle elezioni nella circoscrizione Estero (per la quale, come è noto, è possibile l'espressione di uno o due voti di preferenza, a seconda della ripartizione), tenuto conto delle disposizioni contenute nella legge 27 dicembre 2001, n. 459 (in particolare dell'articolo 11, comma 3), delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 cui l'articolo 25 della citata legge n. 459 del 2001 rinvia per quanto non disciplinato e dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104 (recante il regolamento di attuazione della citata legge n. 459 del 2001), nonché delle istruzioni per gli uffici elettorali di sezione emanate dal Ministero dell'interno e fermi restando i criteri di nullità delle schede e dei voti previsti dagli articoli 11, comma 3, e 14, comma 3, lettera c), n. 4, della legge n. 459 del 2001 e dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 104 del 2003, possono essere definiti i seguenti criteri di valutazione della validità o nullità dei voti, distinguendo i casi di nullità dei voti di lista dai casi di nullità dei voti di preferenza:

- a) sono da considerare validi i voti di lista espressi sulla scheda nei seguenti modi, fermo restando il principio che comunque dal voto espresso non risulti evidente la volontà dell'elettore di farsi riconoscere:
- 1. i voti espressi con segno evidente sul simbolo della lista prescelta e con un segno appena accennato, fuori dei riquadri o nel riquadro di altro simbolo o all'interno del riquadro contenente il simbolo della lista prescelta;
- 2. i voti espressi con unico segno la cui parte prevalente insista sul simbolo di una lista, anche se tracciato su più riquadri

o sconfinante nella parte bianca della scheda non coperta da simboli;

- 3. i voti espressi con segno sul simbolo di una lista nonché altro segno all'interno del riquadro;
- 4. i voti espressi con più segni su simboli diversi qualora recanti una o più preferenze per candidati compresi nella medesima lista, alla quale il voto va pertanto attribuito;
- 5. i voti espressi senza segno su un simbolo ma con l'indicazione di una o più preferenze per candidati della medesima lista, purché non sia tracciato altro segno in alcun spazio della scheda;
- 6. i voti espressi anche mediante l'indicazione di preferenze dichiarate nulle, purché validi sotto ogni altro profilo;
- *b)* sono da considerare nulli i voti di lista espressi nei seguenti modi:
- 1. i voti non espressi mediante penna di colore blu o nero;
- 2. quando le schede utilizzate non siano quelle di cui alle tabelle A e B allegate alla legge 459/2001;
- 3. i voti espressi con segno sul simbolo, nonché altro segno all'interno del rettangolo, qualora risulti evidente la volontà dell'elettore di farsi riconoscere;
- 4. i voti espressi con segni su più simboli ovvero con un unico segno che insista in parti uguali su più simboli;
- 5. i voti espressi con segno posto al di fuori dei riquadri contenenti i simboli;
- 6. i voti espressi con o senza segno su un simbolo e con il nome di un partito o di una lista o con qualunque altra scritta, diversa dal nome di un candidato, riportata entro o fuori di un rettangolo;

- c) sono da considerare validi i voti di preferenza espressi nei seguenti modi:
- 1. i voti di preferenza espressi in uno spazio diverso da quello posto a fianco del simbolo della lista cui i candidati votati appartengono, purché riferiti a candidati della lista votata;
- 2. i voti di preferenza per uno o più candidati compresi in una medesima lista sul cui simbolo l'elettore non abbia tracciato alcun segno, purché non sia tracciato altro segno in alcun spazio della scheda;
- 3. i voti di preferenza espressi con errori ortografici che non impediscano comunque di individuare il candidato prescelto;
- *d)* salva l'eventuale validità dei voti di lista, sono da considerare nulli i voti di preferenza espressi nei seguenti modi:
- 1. i voti di preferenza espressi su una scheda il cui voto di lista è dichiarato nullo;
- 2. i voti di preferenza espressi senza che l'indicazione del candidato sia fatta con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della medesima lista:
- 3. i voti di preferenza espressi per candidati compresi in una lista diversa da quella votata;
- 4. i voti di preferenza espressi per candidati compresi in una lista di un'altra ripartizione;
- 5. i voti di preferenza espressi in eccedenza rispetto al numero di preferenze stabilito per la ripartizione, ferma restando la validità dei primi voti di preferenza

ricompresi entro il predetto limite numerico;

6. i voti di preferenza espressi mediante l'indicazione di numeri e non del cognome del candidato ».

Non essendovi obiezioni, fa quindi presente che, come concordato nell'ambito dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, sul documento di cui ha dato lettura potranno essere presentate proposte di modifica entro martedì 28 marzo alle ore 12 così che la Giunta possa procedere al relativo esame nel corso della prossima settimana.

Pietro PITTALIS (FI-PPE) e Luca SBAR-DELLA (FDI) chiedono ulteriori chiarimenti sulle modalità di presentazione degli emendamenti sul testo testé illustrato dal presidente.

Federico FORNARO, presidente, rileva come il testo di cui ha dato lettura rappresenti, come concordato e analogamente a quanto avvenuto la scorsa legislatura, un punto di partenza per la discussione presso la Giunta delle elezioni. Le relative proposte emendative potranno essere presentate con riguardo sia alla parte delle premesse sia ai criteri di nullità e validità dei voti e saranno esaminate nel corso delle sedute della Giunta previste per la prossima settimana in modo da concludere il relativo esame entro il corrente mese di marzo.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

#### La seduta termina alle 12.20.

# UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 12.20 alle 12.40.

II (Giustizia) e VI (Finanze)

SOMMARIO

#### COMITATO DEI NOVE:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di David Rossi. Doc. XXII, n. 7-A Rizzetto ......

# COMITATO DEI NOVE

Martedì 21 marzo 2023.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di David Rossi. Doc. XXII, n. 7-A Rizzetto.

Il Comitato si è riunito dalle 13.45 alle 13.50.

# II (Giustizia) e XII (Affari sociali)

#### SOMMARIO

#### SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo, del cyberbul-	
lismo e di misure rieducative dei minori. C. 536 Dori, C. 891 Pittalis e C. 910 Maschio	
(Seguito dell'esame e rinvio)	8
LIFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRIIPPI	C

#### **SEDE REFERENTE**

Martedì 21 marzo 2023. — Presidenza del presidente della II Commissione, Ciro MA-SCHIO. — Interviene il viceministro della giustizia Francesco Paolo Sisto.

#### La seduta comincia alle 13.15.

Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo, del cyberbullismo e di misure rieducative dei minori.

C. 536 Dori, C. 891 Pittalis e C. 910 Maschio.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento in titolo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 28 febbraio 2023.

Ciro MASCHIO, presidente, ricorda che le Commissioni hanno svolto un'approfondita attività conoscitiva, conclusa nella seduta del 16 marzo, nel corso della quale sono state altresì acquisite le memorie di Terre des Hommes, del Coordinamento nazionale pedagogisti ed educatori, della società italiana di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza, dell'Associazione nazionale dei pedagogisti e degli educatori, di

Telefono azzurro, di professionisti operanti presso il Fatebenefratelli Sacco di Milano, del Coordinamento genitori democratici, del dott. Federico Falzone, giudice presso il tribunale per i minorenni di Roma, della professoressa Giovanna Mascheroni e dell'ISTAT.

Ricorda altresì che il provvedimento figura nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire da lunedì 27 marzo. Anticipa quindi che nell'Ufficio di presidenza congiunto, convocato al termine della seduta, saranno assunte le opportune determinazioni sull'organizzazione dei prossimi lavori, alla luce delle indicazioni che saranno fornite dalla discussione.

Fa quindi presente di aver informalmente recepito dai colleghi – nel quadro di un generale apprezzamento del lavoro fin qui svolto e dei preziosi contributi forniti nel corso dello svolgimento dell'attività conoscitiva – la necessità di un adeguamento del contenuto del provvedimento rispetto al testo della proposta di legge approvata nella precedente legislatura dalla Camera.

In particolare, segnala che è emersa, alla luce dell'evoluzione del fenomeno in esame nella società e dell'abbinamento delle altre proposte di legge in corso d'opera, l'esigenza di ulteriori approfondimenti, per lo svolgimento dei quali è indispensabile un tempo più ampio rispetto a quello a disposizione delle Commissioni in base all'attuale calendario dei lavori dell'Assemblea.

A tale proposito, riferisce che colleghi di maggioranza e di opposizione hanno informalmente avanzato la richiesta, da lui condivisa, di nominare un Comitato ristretto con il compito di coordinare gli elementi finora emersi per predisporre un testo unificato che tenga conto dei differenti contenuti delle proposte di legge in esame o per individuare tra le attuali proposte in esame quale proporre come testo base per il prosieguo dei lavori.

Devis DORI (AVS), relatore per la II Commissione, sottolinea come il lavoro svolto dalle Commissioni sia stato proficuo e come nel corso delle audizioni svolte siano emerse numerose sollecitazioni e siano state evidenziate alcune criticità contenute nei testi delle proposte di legge.

Rilevando come l'obiettivo di tutti sia quello di addivenire ad un testo il più condiviso possibile, concorda pertanto con la proposta di nominare un Comitato ristretto nell'ambito del quale poter effettuare, nei tempi appropriati, le opportune valutazioni sul testo da adottare.

Daniela DONDI (FDI), relatrice per la II L'ufficio di pr Commissione, evidenzia come i contenuti 13.25 alle 13.30.

delle tre proposte di legge in esame siano tra loro differenti e, pertanto, condivide la proposta di nominare un Comitato ristretto che possa giungere alla predisposizione di un testo unificato che tenga conto anche delle diverse sollecitazioni emerse nel corso delle audizioni o, comunque, all'individuazione di un testo base da adottare per il prosieguo dei lavori.

Il viceministro Francesco Paolo SISTO preannuncia che è in corso presso il Ministero della giustizia un'istruttoria volta a predisporre un intervento normativo sul fenomeno delle cosiddette « baby gang ». Ritiene pertanto che possa esservi una proficua sinergia tra l'istruttoria ministeriale e il lavoro della Commissione sul provvedimento in discussione, anche in sede di Comitato ristretto.

Ciro MASCHIO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.20.

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.25 alle 13.30.

# VII (Cultura, scienza e istruzione) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

#### SOMMARIO

#### **AUDIZIONI INFORMALI:**

10

#### COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica. Emendamenti C. 217-648/A

10

## AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 21 marzo 2023.

Audizione informale, in videoconferenza, di Massimiliano Smeriglio e Vincenzo Sofo, componenti italiani del Parlamento europeo, nell'ambito dell'esame della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro comune per i servizi di media nell'ambito del mercato interno (Legge europea per la libertà dei *media*) e modifica la direttiva 2010/13/UE (COM(2022)457 final).

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.20 alle 13.55.

#### COMITATO DEI NOVE

Martedì 21 marzo 2023.

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica. Emendamenti C. 217-648/A.

Il Comitato si è riunito dalle 14.05 alle 14.15.

VII (Cultura, scienza e istruzione) e XI (Lavoro pubblico e privato)

#### SOMMARIO

#### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle tematiche afferenti al lavoro sportivo.

11

#### INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 21 marzo 2023. — Presidenza del presidente della VII Commissione Federico MOLLICONE.

#### La seduta comincia alle 12.10.

Indagine conoscitiva sulle tematiche afferenti al lavoro sportivo.

Audizione di rappresentanti dell'associazione Special Olympics Italia, dell'associazione Sport e Società-Progetto Filippide e dell'associazione italiana allenatori calcio e preparatori atletici-AIAC.

(Svolgimento e conclusione).

Federico MOLLICONE, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce, quindi, l'audizione.

Alessandra PALAZZOTTI, direttore nazionale dell'Associazione Special Olympics Italia, Nicola PINTUS, presidente dell'Associazione Sport e Società – Progetto Filippide, Pierluigi VOSSI, presidente dell'Associazione italiana allenatori calcio e preparatori atletici, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, quindi, per formulare quesiti e osservazioni, i deputati Marco PE-RISSA (FDI), Mauro BERRUTO (PD-IDP) e Gaetano AMATO (M5S).

Federico MOLLICONE, presidente, ringrazia gli auditi per il contributo fornito ai lavori delle Commissioni. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 12.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

# X (Attività produttive, commercio e turismo) e XI (Lavoro pubblico e privato)

#### SOMMARIO

#### **AUDIZIONI INFORMALI:**

Audizione informale di rappresentanti del Collettivo di fabbrica dei lavoratori di Gkn nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00003 Barabotti e 7-00014 Gnassi riguardanti l'individuazione di soluzioni di salvaguardia dei livelli occupazionali e di reindustrializzazione aziendale con riferimento allo stabilimento di Campi Bisenzio (Firenze) della Gkn

12

#### AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 21 marzo 2023.

Audizione informale di rappresentanti del Collettivo di fabbrica dei lavoratori di Gkn nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00003 Barabotti e 7-00014 Gnassi riguardanti l'individuazione di soluzioni di salvaguardia dei livelli occupazionali e di reindustrializzazione aziendale con riferimento allo stabilimento di Campi Bisenzio (Firenze) della Gkn.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.20 alle 13.55.

# I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

# SOMMARIO

AUDIZIONI INF	Oŀ	(M/	ΆLI
---------------	----	-----	-----

Audizione informale, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 23 cost. Enrico Costa, C. 434 cost. Giachetti, C. 806 cost. Calderone e C. 824 cost. Morrone, recanti modifiche all'articolo 87 e al titolo IV della parte II della Costituzione in materia di separazione delle carriere giudicante e requirente della magistratura, di: Sergio Fienga, professore di istituzioni di diritto pubblico presso l'Università degli studi «Link Campus University» di Roma; Massimo Villone, professore emerito di diritto costituzionale presso l'Università Federico II di Napoli; Vincenzo Maiello, professore di diritto penale presso l'Università Federico II di Napoli	14
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni in materia di conflitti di interessi e delega al Governo per l'adeguamento della disciplina relativa ai titolari delle cariche di governo locali e ai componenti delle autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, nonché disposizioni concernenti il divieto di percezione di erogazioni provenienti da stati esteri da parte dei titolari di cariche pubbliche. C. 304 Conte (Seguito esame e rinvio)	14
Modifica all'articolo 135 della costituzione, in materia di rappresentanza delle minoranze linguistiche nella composizione della Corte costituzionale. C. 6 cost. Schullian (Seguito esame e rinvio)	15
DL 16/2023: Disposizioni urgenti di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina. C. 939 Governo (Seguito esame e rinvio)	16
ALLEGATO 1 (Proposte emendative presentate)	26
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane. C. 977, Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (Esame e conclusione – Nulla osta)	17
Proposta di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla morte di David Rossi. Doc. XXII, n. 7-A (Parere all'Assemblea) (Esame e conclusione – Nulla osta)	17
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: <i>a)</i> Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, <i>b)</i> Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. C. 859, approvato, in un testo unificato, dal Senato (Parere alle Commissioni III e VI) ( <i>Esame e</i>	
conclusione – Parere favorevole)	17
ALLEGATO 2 (Parere approvato)	30

Ratifica ed esecuzione del Protocollo emendativo dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Armenia sull'autotrasporto internazionale di passeggeri e di merci, firmato il 7 agosto 1999, fatto a Jerevan il 31 luglio 2018. C. 913, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole)	20
ALLEGATO 3 (Parere approvato)	32
Ratifica ed esecuzione delle seguenti Convenzioni: <i>a)</i> Convenzione sulla salute e la sicurezza dei lavoratori, n. 155, fatta a Ginevra il 22 giugno 1981, e relativo Protocollo, fatto a Ginevra il 20 giugno 2002; <i>b)</i> Convenzione sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, n. 187, fatta a Ginevra il 15 giugno 2006. C. 914, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole)	21
ALLEGATO 4 (Parere approvato)	33
Adesione al Protocollo addizionale alla Carta europea dell'autonomia locale sul diritto di partecipare agli affari delle collettività locali, fatto a Utrecht il 16 novembre 2009. C. 916, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole)	23
ALLEGATO 5 (Parere approvato)	34
COMITATO DEI NOVE:	
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie. Testo unificato DOC XXII n. 11 Battilocchio, n. 14 Zaratti, n. 16 De Maria, n. 19 Colucci, n. 20 Lupi, n. 21 De Corato e n. 22 Rampelli	25

## AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 21 marzo 2023.

Audizione informale, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 23 cost. Enrico Costa, C. 434 cost. Giachetti, C. 806 cost. Calderone e C. 824 cost. Morrone, recanti modifiche all'articolo 87 e al titolo IV della parte II della Costituzione in materia di separazione delle carriere giudicante e requirente della magistratura, di: Sergio Fienga, professore di istituzioni di diritto pubblico presso l'Università degli studi « Link Campus University » di Roma; Massimo Villone, professore emerito di diritto costituzionale presso l'Università Federico II di Napoli; Vincenzo Maiello, professore di diritto penale presso l'Università Federico II di Napoli.

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.05 alle 13.

## SEDE REFERENTE

Martedì 21 marzo 2023. — Presidenza del presidente, Nazario PAGANO, indi del vice-presidente, Riccardo DE CORATO. — Inter-

viene la sottosegretaria di Stato per i rapporti con il Parlamento, Giuseppina Castiello.

#### La seduta comincia alle 13.

Disposizioni in materia di conflitti di interessi e delega al Governo per l'adeguamento della disciplina relativa ai titolari delle cariche di governo locali e ai componenti delle autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, nonché disposizioni concernenti il divieto di percezione di erogazioni provenienti da stati esteri da parte dei titolari di cariche pubbliche.

C. 304 Conte.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 14 marzo 2023.

Nazario PAGANO, *presidente*, avverte che, come specificato anche nelle convocazioni, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono parteci-

pare all'odierna seduta in videoconferenza, non essendo previste votazioni.

Fa presente che – come concordato nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi – nella seduta odierna si concluderà l'esame preliminare.

Roberto GIACHETTI (A-IV-RE), considerato che non è ancora stata avviata la fase emendativa, chiede che sul provvedimento in esame si possa svolgere un breve ciclo di audizioni, senza ovviamente che ciò interferisca sui tempi stabiliti dalla Conferenza dei Presidenti di gruppo per quanto riguarda l'esame dell'Assemblea e quindi sull'organizzazione dei lavori della Commissione per garantire il rispetto della programmazione della stessa Assemblea. Ritiene infatti utile acquisire il contributo di soggetti competenti, trattandosi di un tema rilevante e complesso.

Nazario PAGANO, presidente, rileva che la richiesta dell'onorevole Giachetti rimette in discussione una decisione già assunta dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi. Nel ritenere sempre condivisibile la richiesta di approfondimenti istruttori durante l'esame di provvedimenti legislativi, esprime il proprio orientamento favorevole. Rinvia comunque la questione alla riunione dell'Ufficio di presidenza, prevista per la giornata di domani.

Paolo Emilio RUSSO (FI-PPE) si associa alla richiesta del collega Giachetti.

Nazario PAGANO, presidente, fa presente che, qualora si registri un orientamento favorevole sulla proposta dell'onorevole Giachetti, nella medesima riunione dell'Ufficio di presidenza, si potrebbe già concordare il termine per l'indicazione dei soggetti da audire. Preannuncia l'intenzione di proporre in sede di Ufficio di presidenza che tale indicazione sia limitata ad un massimo di uno o due soggetti per gruppo, in ragione dell'esigenza di rispettare la programmazione dell'Assemblea per il mese di aprile, trattandosi oltretutto di una richiesta intervenuta tardivamente. Nes-

sun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifica all'articolo 135 della costituzione, in materia di rappresentanza delle minoranze linguistiche nella composizione della Corte costituzionale.

C. 6 cost. Schullian.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 14 marzo scorso.

Nazario PAGANO, *presidente*, avverte che, come specificato anche nelle convocazioni, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in videoconferenza, non essendo previste votazioni. Fa presente che – come concordato nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi – nella seduta odierna si concluderà l'esame preliminare.

Pasqualino PENZA (M5S) interviene per sottoporre alla Commissione due questioni emerse dall'esame della proposta di legge costituzionale. Anzitutto, evidenzia una problematica di ordine tecnico, relativa alle modalità di nomina del componente della Corte espressione delle minoranze linguistiche. Rileva, infatti, come il provvedimento non chiarisca le modalità attraverso le quali individuare tale giudice. Sottolinea poi un ulteriore dubbio, relativo al rapporto tra questa modifica costituzionale e la tutela delle minoranze linguistiche: si chiede infatti in che modo la previsione di un giudice costituzionale espressione delle minoranze linguistiche possa intersecarsi con la maggiore tutela delle minoranze linguistiche stesse, tenuto conto che la Corte costituzionale è chiamata a pronunciarsi in modo oggettivo sulla conformità alla Costituzione di atti normativi.

Francesco MICHELOTTI (FDI), relatore, nel ricordare che la tutela delle minoranze linguistiche è prevista in Costituzione, dichiara di condividere le perplessità del collega per quanto riguarda le modalità di nomina del giudice della Corte espressione delle minoranze linguistiche. Ritiene che indubbiamente questo aspetto, sul quale la proposta di legge costituzionale tace, sia problematico e meritevole di ulteriori riflessioni.

Riccardo DE CORATO, presidente, dichiara concluso l'esame preliminare ricordando che, come concordato nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, il termine per la presentazione di proposte emendative è fissato alle ore 16.00 di martedì 28 marzo. Rinvia quindi il seguito dell'esame alla prossima seduta.

DL 16/2023: Disposizioni urgenti di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina. C. 939 Governo.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 15 marzo 2023.

Nazario PAGANO, presidente, nel ricordare che il termine per la presentazione degli emendamenti è scaduto nella giornata di giovedì 16 marzo scorso, avverte che sono state presentate 22 proposte emendative (vedi allegato 1), alcune delle quali presentano profili di inammissibilità.

Al riguardo ricorda che, trattandosi di un decreto-legge, il regime di ammissibilità delle proposte emendative è stabilito dall'articolo 96-bis, comma 7, del Regolamento, ai sensi del quale non possono ritenersi ammissibili le proposte emendative che non siano strettamente attinenti alle materie oggetto dei decreti-legge all'esame della Camera. Rammenta, inoltre, che la lettera circolare del Presidente della Camera dei deputati del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative ai decreti-legge, la materia deve essere valutata con riferimento « ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo ». Tale criterio risulta più restrittivo di quello dettato,

con riferimento agli ordinari progetti di legge, dall'articolo 89 del medesimo Regolamento, il quale attribuisce al Presidente la facoltà di dichiarare inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che siano affatto estranei all'oggetto del provvedimento.

Per quanto riguarda il contenuto del decreto – legge in esame, rileva come esso rechi - secondo anche quanto risulti dal preambolo del provvedimento - disposizioni « per fare fronte alle eccezionali esigenze connesse all'impatto sul piano interno della crisi internazionale in atto in Ucraina, con misure in tema di accoglienza e potenziamento delle capacità amministrative ». In particolare, il decreto-legge: proroga le misure connesse alle attività di assistenza e accoglienza delle persone provenienti dall'Ucraina richiedenti protezione temporanea, alla durata dei permessi di soggiorno per tali persone; interviene sulle misure di assistenza per i minori non accompagnati provenienti dall'Ucraina; potenzia temporaneamente gli organici della Commissione nazionale per il diritto d'asilo.

La presidenza ha ritenuto quindi inammissibili le seguenti proposte emendative non riconducibili ad interventi anche incidenti sull'ambito materiale delle attività finalizzate ad assicurare soccorso ed assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale: Zaratti 4.01, che integra le condizioni, introdotte da decreto-legge n. 1 del 2023, in base alle quali le operazioni di salvataggio in mare sono considerate conformi alle convenzioni internazionali; in particolare, vengono soppresse le previsioni che il porto di sbarco debba essere raggiunto senza ritardo e che le operazioni di soccorso debbano essere comunque svolte in modo da non impedire di raggiungere tempestivamente il porto di sbarco; Zaratti 4.02, che integra le condizioni, introdotte da decreto-legge n. 1 del 2023, in base alle quali le operazioni di salvataggio in mare sono considerate conformi alle convenzioni internazionali; in particolare, viene soppressa la previsione che le operazioni di soccorso siano comunque svolte in modo da non impedire di raggiungere tempesti-

vamente il porto di sbarco; Zaratti 4.03, che integra le condizioni, introdotte da decreto-legge n. 1 del 2023, in base alle quali le operazioni di salvataggio in mare sono considerate conformi alle convenzioni internazionali; in particolare viene aggiunta la previsione che il porto di sbarco debba essere un porto sicuro ai sensi delle norme internazionali e delle raccomandazioni e linee guida dell'IMO e dell'UNHCR; Zaratti 4.04, che integra le condizioni, introdotte da decreto-legge n. 1 del 2023, in base alle quali le operazioni di salvataggio in mare sono considerate conformi alle convenzioni internazionali; in particolare viene aggiunta la previsione in base alla quale il raggiungimento senza ritardo del porto di sbarco indicato non deve precludere al comandante la possibilità di effettuare ulteriori salvataggi; Zaratti 4.05, che integra le condizioni, introdotte da decretolegge n. 1 del 2023, in base alle quali le operazioni di salvataggio in mare sono considerate conformi alle convenzioni internazionali; in particolare viene specificato che il porto di sbarco deve essere raggiunto senza ritardo salvo che sulla rotta si debba prestare soccorso a persone in pericolo di vita.

Avverte dunque che il termine per la presentazione dei ricorsi avverso i giudizi di inammissibilità pronunciati è fissato alle ore 17 della giornata odierna.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

#### La seduta termina alle 13.15.

#### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 21 marzo 2023. – Presidenza del presidente Luca SBARDELLA.

#### La seduta comincia alle 13.15.

Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane.

C. 977, Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione - Nulla osta).

Il Comitato inizia l'esame delle proposte emendative presentate in Assemblea riferite al provvedimento.

Augusta MONTARULI (FDI), relatrice, segnala come le predette proposte emendative non presentino criticità per quanto concerne il riparto di competenze legislative tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione: pertanto appare possibile esprimere su di essi nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di nulla osta formulata dalla relatrice.

Proposta di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla morte di David Rossi.

Doc. XXII, n. 7-A.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione - Nulla osta).

Il Comitato inizia l'esame delle proposte emendative presentate in Assemblea riferite al provvedimento.

Francesco MICHELOTTI (FDI), relatore, segnala come le predette proposte emendative non presentino criticità per quanto concerne il riparto di competenze legislative tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione: pertanto appare possibile esprimere su di essi nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di nulla osta formulata dal relatore.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: *a)* Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, *b)* Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015,

fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

C. 859, approvato, in un testo unificato, dal Senato.
(Parere alle Commissioni III e VI).

(Esame e conclusione - Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Luca SBARDELLA, presidente e relatore, fa presente che il Comitato pareri è chiamato a esaminare, ai fini del parere alle Commissioni riunite III Affari Esteri e VI Finanze, il testo unificato della proposta di legge S. 108, di iniziativa dei Senatori Alfieri ed altri, e del disegno di legge del Governo S. 376, approvato dal Senato il 1º febbraio scorso. Tale testo unificato, C. 859 – al quale alla Camera è stata abbinata la proposta C. 567 (Quartapelle Procopio) – è stato assunto come testo base dalle Commissioni riunite.

Per quanto riguarda gli accordi internazionali oggetto di ratifica evidenzia che essi rispondono alla necessità di definire il quadro giuridico volto ad eliminare le doppie imposizioni sui salari, sugli stipendi e sulle altre remunerazioni analoghe ricevute dai lavoratori frontalieri. A ciò provvede l'Accordo del 2020, che sostituisce il precedente Accordo del 1974; mentre il protocollo, anch'esso del 2020, svolge una funzione di coordinamento, apportando modifiche alla Convenzione tra Italia e Svizzera del 1976, al fine di evitare le doppie imposizioni. In particolare, in merito agli aspetti generali, le disposizioni dell'intesa bilaterale prevedono innanzitutto il principio di reciprocità. A differenza del precedente accordo del 1974, che regola unicamente il trattamento dei lavoratori frontalieri italiani che lavorano in Svizzera, l'Accordo del 2020 disciplina infatti anche il trattamento dei frontalieri svizzeri che lavorano in Italia. Quanto al metodo di imposizione, l'accordo prevede il metodo della tassazione concorrente, che attribuisce i diritti di imposizione sia allo Stato di residenza del lavoratore frontaliero, sia allo Stato della fonte del reddito da lavoro dipendente. In particolare, i salari sono imponibili, attraverso una ritenuta alla fonte, nel Paese di svolgimento dell'attività lavorativa, ma entro il limite dell'80 per cento di quanto dovuto nello stesso Paese in base alla normativa sulle imposte sui redditi delle persone fisiche. Lo Stato di residenza applica poi le proprie imposte sui redditi ed elimina la doppia imposizione relativamente alle imposte già prelevate nell'altro Stato. L'Accordo fornisce, poi, una definizione di aree di frontiera che, per quanto concerne l'Italia, sono le Regioni Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta nonché la Provincia autonoma di Bolzano, nonché una definizione di lavoratori frontalieri e prevede inoltre alcune disposizioni transitorie relative agli attuali lavoratori frontalieri residenti in Italia che lavorano in Svizzera, ai quali si applica il regime di tassazione esclusiva in Svizzera fino alla data di entrata in vigore del nuovo accordo.

Per quanto riguarda il contenuto del testo unificato C. 859, che si compone di 14 articoli, evidenzia che gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione. L'articolo 3 specifica l'ambito di applicazione, indicando che le disposizioni dell'Accordo si applicano ai lavoratori transfrontalieri residenti in Italia che lavorano nell'area di frontiera in Svizzera (cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese) e specifica che, in base alla normativa transitoria prevista nell'accordo, essi restano imponibili solo in Svizzera. L'articolo 4 stabilisce che il reddito da lavoro dipendente prestato all'estero in zona di frontiera, da lavoratori residenti nel territorio dello Stato italiano, concorre a formare il reddito complessivo non più per l'importo eccedente il limite di reddito di 7.500 euro, bensì per l'importo eccedente i 10.000 euro. Tale franchigia si applica a tutti i lavoratori frontalieri, non solo a coloro che lavorano in Svizzera. L'articolo 5 disciplina la deducibilità dei contributi obbligatori per i prepensionamenti che, in base a disposizioni contrattuali, sono a carico dei lavoratori frontalieri (tutti, non solo quelli che lavorano nelle zone di frontiera della Svizzera). L'articolo 6 stabilisce che gli assegni familiari corrisposti a tutti i lavoratori frontalieri dagli enti di previdenza dello Stato in cui è

prestata l'attività lavorativa, siano esclusi dalla base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF). L'articolo 7 riguarda le modalità di calcolo della NASpI (Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego), indennità mensile di disoccupazione, per i lavoratori frontalieri italiani. Nello specifico si prevede che in caso di disoccupazione, questa sia equiparata a quella percepita dai lavoratori svizzeri per i primi tre mesi, a meno che quella italiana non sia di importo più elevato rispetto a quella svizzera. L'articolo 8 prevede una riduzione del 20 per cento dell'imposta netta e delle addizionali comunale e regionale all'IRPEF, per i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato in Italia dal «lavoratore frontaliero» residente in Svizzera. Con riferimento, poi, alla ripartizione della compensazione finanziaria dovuta dai cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese in relazione ai lavoratori frontalieri interessati dal regime transitorio, l'articolo 9 individua per ciascun cantone tale compensazione finanziaria nel 40 per cento dell'ammontare lordo delle imposte sui salari, sugli stipendi e le altre remunerazioni analoghe pagate durante l'anno fiscale di riferimento dai frontalieri italiani. Essa è dovuta per ciascun anno fiscale di riferimento fino al 2033. L'articolo 10 riconosce ai comuni italiani di frontiera un contributo statale di 89 milioni di euro annui, istituendo a tal fine, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, a decorrere dal 2025, un apposito fondo. Per la ripartizione di tale somma si ha riguardo al rapporto tra i frontalieri e gli abitanti dei comuni, richiedendo annualmente ai cantoni svizzeri le informazioni statistiche utili ad operare la compensazione. L'articolo 11 prevede l'istituzione, l'alimentazione e il riparto del Fondo per lo sviluppo economico, il potenziamento delle infrastrutture e il sostegno dei salari nelle zone di confine italo-elvetiche, con una dotazione iniziale di 1,66 milioni di euro. Il Fondo è destinato al finanziamento di progetti di sviluppo economico e sociale dei territori dei comuni di frontiera e al potenziamento delle infrastrutture nelle zone di confine tra Italia e Svizzera, con particolare riguardo al sostegno delle remunerazioni nette dei lavoratori residenti nei suddetti comuni, occupati in aziende negli stessi territori. In base all'articolo 12, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali istituisce, con proprio decreto, un tavolo interministeriale, allo scopo di discutere proposte in materia di sicurezza sociale, mercato del lavoro e dialogo sociale nonché cooperazione transnazionale per la definizione di uno Statuto dei lavoratori frontalieri. L'articolo 13 reca la copertura finanziaria e l'articolo 14 stabilisce l'entrata in vigore della legge il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », riservata alla competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione. Con riferimento alle norme di diretta esecuzione contenute nel provvedimento assumono altresì rilievo le competenze legislative esclusive in materia di sistema tributario e contabile dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), e previdenza sociale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera o). Per quanto concerne specificamente l'articolo 11, istitutivo di un fondo per lo sviluppo economico, il potenziamento delle infrastrutture e il sostegno dei salari nelle zone di frontiera assumono inoltre rilievo sia la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza – di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione - sia le competenze concorrenti in materia di governo del territorio e grandi reti di trasporto, di cui all'articolo 117, terzo comma. Segnalo che a fronte di questo concorso di competenze, l'articolo prevede, al comma 2, il parere degli enti territoriali interessati ai fini dell'adozione del decreto del Ministro dell'economia chiamato a definire i criteri di ripartizione del fondo.

Formula dunque una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo emendativo dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Armenia sull'autotrasporto internazionale di passeggeri e di merci, firmato il 7 agosto 1999, fatto a Jerevan il 31 luglio 2018.

C. 913, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Luca SBARDELLA, presidente e relatore, fa presente che il Comitato permanente per i pareri è chiamato a esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla III Commissione Affari esteri, la proposta di legge C. 913, recante ratifica ed esecuzione del Protocollo emendativo dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Armenia sull'autotrasporto internazionale di passeggeri e di merci, firmato il 7 agosto 1999, fatto a Jerevan il 31 luglio 2018. Segnala quindi che la proposta di legge in esame, già approvata dal Senato, ripropone il testo del disegno di legge di ratifica presentato dal Governo nel corso della XVIII legislatura (Atto Senato n. 1280) che, approvato dal Senato nella seduta del 13 ottobre 2021, è stato successivamente esaminato dalla Commissione Affari esteri della Camera, senza approdare tuttavia all'esame dell'Assemblea. Rileva che, come precisato nella relazione illustrativa allegata al provvedimento presentato al Senato, il Protocollo è finalizzato ad introdurre modifiche al testo dell'Accordo bilaterale richieste dalla Parte italiana durante la riunione di una Commissione mista tenutasi a Jerevan nell'ottobre 2015, al fine di assicurare maggiore flessibilità per gli operatori del trasporto stradale delle merci che dispongono di parchi veicolari costituiti anche da veicoli trainanti. In particolare, il Protocollo emendativo - all'articolo 1 - introduce una modifica al testo dell'Accordo, aggiungendo un comma all'articolo 11, relativamente al trasporto di merci effettuate da un complesso veicolare di due veicoli (autocarro o trattore stradale). L'integrazione dispone che in caso di trasporto di merci effettuato da un complesso veicolare di due veicoli sia possibile usare un'autorizzazione anche per uno solo dei due veicoli che compone il complesso veicolare (per il veicolo motore o per il veicolo trainato), a condizione che tutti i veicoli coinvolti siano registrati nel territorio di una delle Parti contraenti. Viene, inoltre, precisato che nel viaggio di ritorno è possibile sostituire il rimorchio (o il semirimorchio) indicando il suo numero di targa sull'autorizzazione accanto al numero di targa del rimorchio (o del semirimorchio) usato nel viaggio di andata. Segnala quindi che l'articolo 2 del Protocollo emendativo dispone la sostituzione di un comma dell'articolo 25 dell'Accordo in relazione alle autorità competenti incaricate dell'attuazione dell'intesa bilaterale, stabilendo che esse siano il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'Italia e il Ministero dei trasporti, delle comunicazioni e delle tecnologie informatiche per la parte armena. L'articolo 3 stabilisce che l'Accordo e il Protocollo saranno attuati nel pieno rispetto delle leggi e dei regolamenti dei rispettivi contraenti, nonché in conformità con gli obblighi internazionali e, per l'Italia, con quelli derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. L'articolo 4 dispone in materia di entrata in vigore del Protocollo.

Quanto al contenuto della proposta di legge di ratifica, composta da quattro articoli, evidenzia che gli articoli 1 e 2 recano rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione del Protocollo emendativo. L'articolo 3 pone una clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che dalle disposizioni oggetto di ratifica non debbano derivare nuovi o

maggiori oneri a carico della finanza pubblica, mentre l'articolo 4 dispone l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva che la proposta di legge si inquadra nell'ambito della materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », riservata alla competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione. Formula dunque una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 3*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Ratifica ed esecuzione delle seguenti Convenzioni: *a)* Convenzione sulla salute e la sicurezza dei lavoratori, n. 155, fatta a Ginevra il 22 giugno 1981, e relativo Protocollo, fatto a Ginevra il 20 giugno 2002; *b)* Convenzione sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, n. 187, fatta a Ginevra il 15 giugno 2006.

C. 914, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Edoardo ZIELLO (LEGA), relatore, fa presente che il Comitato permanente per i pareri è chiamato a esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla III Commissione Affari esteri, la proposta di legge C. 914, recante ratifica ed esecuzione delle seguenti Convenzioni: a) Convenzione sulla salute e la sicurezza dei lavoratori, n. 155, fatta a Ginevra il 22 giugno 1981, e relativo Protocollo, fatto a Ginevra il 20 giugno 2002; b) Convenzione sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, n. 187, fatta a Ginevra il 15 giugno. Rileva che la proposta di legge in esame, già approvata dal Senato, ripropone integralmente il testo del disegno di legge di ratifica presentato

dal Governo nel corso della XVIII legislatura (Atto Senato n. 986) e che, esaminato ed approvato dall'Assemblea del Senato nella seduta del 20 aprile 2021, non poté tuttavia vedere completato il proprio iter di approvazione parlamentare a causa della conclusione della legislatura. Quanto alle convenzioni oggetto di ratifica, segnala che esse sono state adottate nell'ambito dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro che si occupa di promuovere il lavoro dignitoso e produttivo in condizioni di libertà, uguaglianza, sicurezza e dignità. Nel complesso i richiamati atti contribuiscono alla prevenzione degli infortuni sul lavoro e alle malattie professionali e mirano a realizzare un ambiente di lavoro sempre più sicuro e salubre mediante un'azione progressiva e coordinata, sia a livello nazionale sia di impresa, con la piena partecipazione di tutte le parti interessate. In particolare, tali norme internazionali mirano a costituire un quadro di riferimento per una politica nazionale che promuova il dialogo sociale, la definizione delle funzioni e delle responsabilità dei vari attori e l'approfondimento della conoscenza delle questioni della sicurezza sul lavoro. Passando a descrivere sinteticamente i tre strumenti oggetto di ratifica, segnala in primo luogo che la Convenzione sulla salute e la sicurezza dei lavoratori n. 155 del 1981 si prefigge l'obiettivo di favorire l'applicazione di una politica nazionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro incentrata sulla prevenzione. Quanto al suo contenuto, la parte prima (articoli da 1 a 3) contiene l'ambito di applicazione della Convenzione e le definizioni dei termini chiave in essa utilizzati. In particolare gli articoli 1 e 2 prevedono l'applicabilità della Convenzione a tutte le branche di attività economica e a tutti i lavoratori di questi rami di attività; tuttavia, lo Stato membro che ratifica la Convenzione, previa consultazione delle organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori, potrà escludere totalmente o parzialmente specifiche branche di attività economica o limitate categorie di lavoratori, qualora tale applicazione com-

porti problemi particolari. Fa presente che la parte seconda (articoli da 4 a 7) contiene i principi delle politiche nazionali in materia di sicurezza sul lavoro che dovranno avere lo scopo di prevenire infortuni e danni alla salute risultanti dall'attività lavorativa, riducendo al minimo le cause di rischio, nella misura in cui ciò sia realizzabile e ragionevole. Gli Stati sono chiamati a precisare funzioni e responsabilità delle autorità pubbliche, dei datori di lavoro, dei lavoratori e di altre persone interessate. La situazione in materia di salute e di sicurezza dei lavoratori dovrà essere oggetto periodicamente di un esame complessivo e di un esame relativo a specifici settori, per identificare i maggiori problemi e i mezzi più efficaci per risolverli, nonché valutare i risultati. Rileva che la parte terza richiede altresì agli Stati di adottare un quadro coerente di leggi, regolamenti e prassi, anche con riferimento ai macchinari e alle attrezzature e sostanze per uso professionale e di coinvolgere le organizzazioni rappresentative nella definizione delle politiche in materia (articoli da 8 a 15). La Convenzione definisce altresì nella parte quarta gli obblighi delle imprese nei luoghi di lavoro con riferimento ai macchinari, alle attrezzature e ai processi di lavoro ma anche alla collaborazione fra i rappresentanti dei lavoratori e datori di lavoro nell'ambito della sicurezza e dell'igiene (articoli da 16 a 21). La parte quinta (articoli da 22 a 30) contiene le clausole finali. Quanto al Protocollo relativo alla Convenzione n. 155, risalente al 2002, composto di 12 articoli, fa presente che esso è finalizzato a migliorare i metodi di registrazione e raccolta e di analisi statistica dei dati sugli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali, in vista di una loro armonizzazione a livello mondiale.

Rileva quindi che la Convenzione sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro n. 187 del 2006, composta di 14 articoli, fornisce ulteriori indicazioni su come sviluppare una coerente politica nazionale in materia di prevenzione e su come avviare un circolo virtuoso di miglioramenti basato sulla re-

visione periodica delle politiche e delle misure adottate. L'articolo 1 contiene le definizioni di riferimento per la Convenzione. Fa presente che l'articolo 2 ne fissa gli obiettivi stabilendo che ogni Stato che ha aderito alla Convenzione s'impegna a promuovere il miglioramento continuo della sicurezza e della salute sul lavoro in funzione preventiva - con particolare riguardo alla prevenzione delle morti sul lavoro - mediante l'elaborazione di una politica nazionale, di un sistema nazionale e di un programma nazionale, quali precedentemente definiti, in consultazione con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative. All'articolo 3 la Convenzione esplicita i contorni della politica nazionale atta a promuovere un ambiente di lavoro sicuro e salubre, prevedendo un organismo responsabile, meccanismi ispettivi e servizi di informazione e consulenza. Evidenzia inoltre che il testo convenzionale prevede altresì che ogni Stato membro stabilisca, mantenga e sviluppi, un proprio sistema nazionale di sicurezza e di salute sul lavoro che includa la legislazione, i contratti collettivi e ogni altro strumento rilevante in materia, autorità responsabili della sicurezza e della salute sul lavoro, nonché misure volte a promuove, a livello di impresa la cooperazione fra le parti (articolo 4). Gli Stati hanno l'obbligo di elaborare, valutare e riesaminare periodicamente il Programma nazionale di sicurezza e salute sul lavoro, per promuovere lo sviluppo di una cultura nazionale di prevenzione e per contribuire alla protezione dei lavoratori. Gli articoli da 6 a 14 contengono le clausole finali.

Rileva inoltre che, come riportato dal Governo nella relazione tecnica allegata al disegno di legge presentato al Senato nella scorsa legislatura, la legislazione italiana risulta essere già conforme a tutte le disposizioni contenute negli strumenti internazionali appena descritti, non necessitando dunque di alcun adeguamento normativo interno. La ratifica sempre secondo quanto riportato nella citata relazione tecnica, risponde dunque unicamente all'esigenza dell'Italia di conformarsi a

specifici obblighi internazionali, in questo caso derivanti dall'essere il nostro Paese parte dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro.

Quanto al disegno di legge di autorizzazione alla ratifica, segnala che esso consta di 4 articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione della Convenzione sulla salute e la sicurezza dei lavoratori n. 155 del 1981 e del relativo Protocollo del 2002; nonché della Convenzione sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro n. 187 del 2006. L'articolo 3 riporta una clausola di invarianza finanziaria in base alla quale (comma 1) dall'attuazione della legge di autorizzazione alla ratifica dei predetti strumenti internazionali non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai sensi del successivo comma 2 le amministrazioni interessate svolgono le attività conseguenti al recepimento nell'ordinamento italiano dei tre strumenti internazionali con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. L'articolo 4 prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva che la proposta di legge si inquadra nell'ambito della materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », riservata alla competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione.

Segnala altresì che la materia della tutela e della sicurezza del lavoro, cui si riconducono le disposizioni degli strumenti internazionali oggetti di ratifica, figura tra quelle di cui al terzo comma del citato articolo 117 della Costituzione, ossia tra le materie di competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni. Formula dunque una proposta di parere favorevole (vedi allegato 4).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Adesione al Protocollo addizionale alla Carta europea dell'autonomia locale sul diritto di partecipare agli affari delle collettività locali, fatto a Utrecht il 16 novembre 2009.

C. 916, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Edoardo ZIELLO (LEGA), relatore, fa presente che la proposta di legge C. 916 è stata approvata dal Senato il 21 febbraio scorso e deriva dall'iniziativa dei Senatori Craxi e altri. Evidenzia che la proposta di legge riprende il contenuto del disegno di legge A.C. 3044, approvato nella scorsa legislatura dalla III Commissione della Camera, sul quale si espresse favorevolmente anche il Comitato permanente per i pareri della I Commissione, ma che non poté concludere il suo iter per la conclusione anticipata della legislatura.

Rammenta che, come precisato nella relazione illustrativa del disegno di legge al Senato, il Protocollo oggetto dell'odierna autorizzazione all'adesione, firmato il 16 novembre 2009, rappresenta il culmine di oltre 20 anni di lavoro a livello intergovernativo in seno al Consiglio d'Europa in tema di partecipazione democratica a livello locale, iniziato con la firma della Carta europea delle autonomie locali, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985 dagli Stati membri del Consiglio d'Europa, ratificata e resa esecutiva dall'Italia con la legge n. 439 del 1989. Il Protocollo addizionale del 2009 stabilisce che alla Carta europea delle autonomie locali sia aggiunta una nuova dimensione, prevedendo di garantire mediante uno strumento giuridico internazionale il diritto della persona a partecipare alla gestione degli affari delle collettività locali, consistente nel diritto di adoperarsi per determinare o influenzare l'esercizio delle competenze e delle responsabilità dell'autorità locale. In particolare, le Parti sono invitate a adottare i provvedimenti necessari per facilitare l'esercizio di tale diritto e renderlo effettivo e garantire che il diritto dei cittadini alla partecipazione non comprometta le norme etiche di integrità e trasparenza dell'esercizio dell'autonomia e delle responsabilità delle collettività locali.

Per quanto riguarda il contenuto del Protocollo, fa presente che esso è composto di 7 articoli, preceduti da un preambolo, che sottolinea come il diritto alla partecipazione dei cittadini alla gestione degli affari pubblici costituisca uno dei principi democratici comuni a tutti i Paesi membri del Consiglio d'Europa, indica l'opportunità di arricchire la Carta con disposizioni che garantiscano tale diritto e richiama quali presupposti giuridici, la Carta europea delle autonomie locali, fatta a Strasburgo il 15 ottobre 1985, e la Convenzione del Consiglio d'Europa sull'accesso ai documenti ufficiali, fatta a Tromsø il 18 giugno 2009.

In particolare, l'articolo 1 del Protocollo stabilisce il diritto di partecipare agli affari delle comunità locali, consistente nel diritto di adoperarsi per determinare o influenzare l'esercizio delle competenze di una collettività locale. I singoli Paesi sono tenuti a disciplinare tale diritto con legge. L'articolo 2 indica le misure per l'attuazione di tale diritto. L'articolo 3 prevede che il Protocollo venga applicato a tutte le categorie di collettività locali sul territorio degli Stati, facendo salva la possibilità, al momento del deposito della ratifica, di stabilire eventuali limitazioni o esclusioni dal campo di applicazione. L'articolo 4 prevede la possibilità per gli Stati parte di indicare l'ambito territoriale di applicazione del Protocollo; tale scelta potrà successivamente essere estesa ad ogni altro territorio, mediante dichiarazione inviata al Segretario generale del Consiglio d'Europa. Gli articoli 5, 6 e 7 riguardano, rispettivamente, la firma ed entrata in vigore del Protocollo, la denuncia del medesimo e le notifiche.

Per quanto riguarda il contenuto del progetto di legge di ratifica, che si compone di 4 articoli, evidenzia che gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione. L'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria. L'articolo 4 reca l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione.

Segnala altresì che il quinto comma del citato articolo 117 prevede, tra l'altro, che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano (...), provvedano all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

In relazione al provvedimento rileva, inoltre, quanto disposto dall'articolo 5 della Costituzione ai sensi del quale «La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento ».

Rammenta, infine, che la Carta europea dell'autonomia locale è stata in diverse occasioni invocata davanti alla Corte costituzionale, quale parametro interposto rispetto a questioni di legittimità costituzionale sollevate con riferimento all'articolo 117, primo comma, della Costituzione, senza però trovare poi riscontro positivo nelle decisioni della Corte. In particolare, nella sentenza n. 325 del 2010 la Corte costituzionale ha evidenziato che le disposizioni della Carta europea del-

l'autonomia locale non hanno uno specifico contenuto precettivo, ma sono prevalentemente definitorie, programmatiche e, comunque, generiche.

Formula dunque una proposta di parere favorevole (vedi allegato 5).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La seduta termina alle 13.25.

#### **COMITATO DEI NOVE**

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie.

Testo unificato DOC XXII n. 11 Battilocchio, n. 14 Zaratti, n. 16 De Maria, n. 19 Colucci, n. 20 Lupi, n. 21 De Corato e n. 22 Rampelli.

Il Comitato si è riunito dalle 13.50 alle 13.55.

# DL 16/2023: Disposizioni urgenti di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina. C. 939 Governo.

#### PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

#### ART. 1.

Al comma 1, lettera c), apportare le seguenti modificazioni:

- a) all'ultimo periodo, sostituire le parole: si provvede ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1 con le seguenti: si provvede secondo i criteri previsti dall'articolo 1, comma 2;
- b) aggiungere, in fine, i seguenti periodi: All'esito delle risultanze dell'aggiornamento del censimento di cui al periodo precedente, il Ministero dell'interno Direzione centrale per la finanza locale provvede al trasferimento pro quota delle relative risorse in favore dei singoli Comuni beneficiari. A tal fine, le risorse assegnate per le finalità di cui alla presente lettera sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione allo stato di previsione del Ministero dell'Interno.

## **1.1.** Urzì.

Al comma 1, lettera c), apportare le seguenti modificazioni:

- a) all'ultimo periodo, sostituire la parola: trenta con la seguente: quarantacinque;
- b) inserire, in fine, i seguenti periodi: Il contributo è assegnato ai comuni in misura proporzionale al numero dei predetti soggetti ospitati sul rispettivo territorio alla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto-legge. All'esito delle risultanze del censimento, il Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri corrisponde al Dipartimento affari interni e

territoriali del Ministero dell'interno le risorse complessivamente stanziate al fine del trasferimento *pro quota* delle medesime risorse in favore dei singoli comuni beneficiari.

- \* 1.2. Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.
- \* 1.3. Merola, Gnassi.

Al comma 1, lettera c), ultimo periodo, sostituire la parola trenta con la seguente quarantacinque.

#### **1.4.** Urzì.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5-bis. Per i fini di cui al comma 1, attesa la necessità di far fronte, anche per l'anno in corso, alle esigenze determinate dal massiccio afflusso di sfollati nel territorio nazionale e consentire una più rapida trattazione delle istanze da essi avanzate, a vario titolo, il termine di cui all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, è differito al 31 agosto 2023.

5-ter. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari complessivamente a euro 19.961.457 per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

**1.5.** Ascari, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo è altresì incrementato di 150.000.000 di euro, a decorrere dall'anno 2023, per il finanziamento di 4.000

posti per l'accoglienza di minori stranieri non accompagnati, al fine di assicurare una maggiore capacità di accoglienza nel Sistema di Accoglienza e Integrazione, di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.

Conseguentemente, al comma 7, aggiungere in fine le seguenti parole: e agli oneri derivanti dal comma 5-bis, pari a 150.000.000 di euro a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

#### 1.6. Merola, Gnassi.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo è altresì incrementato di 150.000.000 di euro, a decorrere dall'anno 2023, per il finanziamento di 4.000 posti per l'accoglienza di minori stranieri non accompagnati, al fine di assicurare una maggiore capacità di accoglienza nel Sistema di Accoglienza e Integrazione, di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.

**1.7.** Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Il Ministro dell'Interno, coordinandosi con il Ministro dell'economia e delle finanze, trasmette alle competenti Commissioni parlamentari, con cadenza annuale, una relazione in ordine al funzionamento del sistema di accoglienza e alle misure adottate per fronteggiare l'afflusso di stranieri sul territorio nazionale, a tal fine ivi riportando i dati relativi all'ubicazione, alla ricezione, alla gestione e alle procedure autorizzative di ciascuna delle strutture di cui al comma 4 nonché i dati sull'entità e l'utilizzo delle risorse finanziarie, anche di assegnazione comunitaria, fi-

nalizzate alla gestione dei flussi migratori e alle misure per l'inclusione e l'integrazione degli stranieri. In sede di prima applicazione, la relazione è trasmessa entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

**1.8.** Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Al fine di assicurare la trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche, il Ministro dell'Interno dispone l'incremento, da parte delle autorità responsabili, delle attività ispettive, di controllo e monitoraggio sulla gestione dei centri di cui al comma 4, in particolare in ordine al rispetto delle convenzioni stipulate con gli enti gestori dei centri medesimi e ai criteri di gestione previsti dalle disposizioni normative e regolamentari. Le risultanze delle verifiche periodiche sono pubblicate sul sito internet del dicastero e trasmesse alle Camere.

**1.9.** Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Gli enti gestori dei centri di cui al comma 4 pubblicano sul proprio sito internet o sul sito del Ministero dell'Interno, la rendicontazione della gestione, in ordine alle spese effettivamente sostenute e alle entrate percepite, redatta secondo i criteri stabiliti nelle convenzioni stipulate.

**1.10.** Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

#### ART. 2.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al fine di consentire ai cittadini ucraini, residenti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022, titolari di qualifica professionale sanitaria o di operatore sociosanitario conseguita all'estero, regolata da

specifiche direttive dell'Unione europea, di continuarne l'esercizio temporaneo sul territorio nazionale, l'autorizzazione in deroga di cui all'articolo 34, comma 1 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, è prorogata alla medesima data di cui al comma 1.

#### 2.1. Gadda, Giachetti, Bonetti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il termine del 4 marzo 2023 di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, è prorogato al 31 dicembre 2023. In caso di ulteriore proroga dei permessi di soggiorno di cui al comma precedente, il termine di cui al periodo precedente è prorogato alla medesima data.

#### 2.2. Gadda, Giachetti, Bonetti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. I titolari dei permessi di soggiorno prorogati fino alla data del 31 dicembre 2023 ai sensi del comma 1 accedono altresì, per tutta la durata dei medesimi, all'assistenza erogata in Italia dal Servizio sanitario nazionale, così come previsto dagli articoli 2 e 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 marzo 2022 e alla relativa iscrizione presso le ASL.

#### **2.3.** Ciani.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. I titolari dei permessi di soggiorno prorogati fino alla data del 31 dicembre 2023 ai sensi del comma 1 accedono altresì, per tutta la durata dei medesimi, all'assistenza erogata in Italia dal Servizio sanitario nazionale, così come previsto dagli articoli 2 e 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 marzo 2022.

#### **2.4.** Ciani.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

#### Art. 2-bis.

(Proroga dei termini in materia di personale sanitario)

1. Al fine di garantire il riconoscimento del personale medico e sanitario ucraino, all'articolo 34, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, le parole: « 4 marzo 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 ».

#### 2.01. Maccari, Urzì.

#### ART. 4.

Al comma 1, dopo le parole: in atto in Ucraina aggiungere le seguenti: e per evadere le pratiche giacenti presso l'ufficio immigrazione di Roma e Milano.

#### 4.1. Zaratti.

Al comma 1, dopo le parole: presso quest'ultima aggiungere le seguenti: e presso le commissioni e sezioni territoriali.

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: di cui la Commissione stessa risulta non sufficientemente dotata con le seguenti: di cui le stesse risultano non sufficientemente dotate.

**4.2.** Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

#### Art. 4-bis.

(Modifiche al decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173)

1. All'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173, e successive modi-

ficazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

- *a)* alla lettera *d)*, le parole: « senza ritardo » sono soppresse;
- *b)* alla lettera *f)*, le parole: « né impedito di raggiungere tempestivamente il porto di sbarco » sono soppresse.

#### **4.01.** Zaratti.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

#### Art. 4-bis.

(Modifiche al decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173)

1. All'articolo 1, comma 2-bis, lettera f), del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173, e sue successive modificazioni, le parole: « né impedito di raggiungere tempestivamente il porto di sbarco » sono soppresse.

#### **4.02.** Zaratti.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

#### Art. 4-bis.

(Modifiche al decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173)

1. All'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173, e successive modificazioni, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:

« *d-bis*) il porto di sbarco deve essere un porto sicuro, come previsto dalle norme internazionali, e assegnato secondo i criteri indicati nelle raccomandazioni e linee guida dell'Organizzazione Marittima Internazionale (IMO) e dell'UNHCR; ».

#### **4.03.** Zaratti.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

#### Art. 4-bis.

(Modifiche al decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173)

1. All'articolo 1, comma 2-bis, lettera d), del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173, e successive modificazioni, sono aggiunte in fine le parole: «, senza però precludere in alcun modo al comandante la possibilità di effettuare ulteriori salvataggi qualora ne venisse a conoscenza dopo aver ricevuto l'assegnazione del medesimo porto ».

#### **4.04.** Zaratti.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

#### Art. 4-bis.

(Modifiche al decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173)

1. All'articolo 1, comma 2-bis, lettera d), del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173, e sue successive modificazioni, dopo le parole: « senza ritardo » sono inserite le seguenti: « salvo che sulla rotta debbano prestare soccorso a persone in pericolo di vita ».

#### **4.05.** Zaratti.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, b) Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. C. 859, approvato, in un testo unificato, dal Senato.

#### PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 859, recante « Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, b) Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015. fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno »

rilevato che:

si tratta del testo unificato della proposta di legge S. 108, di iniziativa dei Senatori Alfieri ed altri, e del disegno di legge del Governo S. 376, approvato dal Senato il 1° febbraio scorso;

gli accordi internazionali oggetto di ratifica sono stati conclusi con la Confederazione svizzera e rispondono alla necessità di definire il quadro giuridico volto ad eliminare per i lavoratori frontalieri le doppie imposizioni sui salari, sugli stipendi e sulle altre remunerazioni analoghe, affermando il principio di reciprocità, in base al quale il trattamento riservato dallo Stato italiano ai lavoratori frontalieri italiani che lavorano in Svizzera è analogo a quello riservato dalla Confederazione svizzera ai propri frontalieri in Italia;

gli accordi affermano in particolare il metodo della tassazione concorrente, prevedendo che i salari sono imponibili, attraverso una ritenuta alla fonte, nel Paese di svolgimento dell'attività lavorativa, ma entro il limite dell'80 per cento di quanto dovuto nello stesso Paese in base alla normativa sulle imposte sui redditi delle persone fisiche mentre lo Stato di residenza applica poi le proprie imposte sui redditi ed elimina la doppia imposizione relativamente alle imposte già prelevate nell'altro Stato;

la proposta di legge, oltre a prevedere la ratifica degli accordi internazionali, detta anche disposizioni di adeguamento interno, volte a innalzare la franchigia per i redditi prodotti all'estero, ad escludere gli assegni familiari corrisposti all'estero dalla base imponibile, a prevedere la deducibilità dei contributi obbligatori per i prepensionamenti, a disciplinare l'indennità di disoccupazione, a ridurre del 20 per cento le imposte e le addizionali per i frontalieri che risiedono in Svizzera e lavorano in Italia:

specifiche disposizioni della proposta di legge disciplinano forme di compensazione finanziaria dovute dai cantoni svizzeri, riconoscono ai comuni italiani di frontiera un contributo statale annuo e prevedono l'istituzione, l'alimentazione e il riparto del fondo per lo sviluppo economico, il potenziamento delle infrastrutture e il sostegno dei salari nelle zone di confine italoelvetiche, oltre a prevedere l'istituzione di un tavolo interministeriale, allo scopo di definire uno Statuto dei lavoratori frontalieri:

#### ritenuto che:

per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

il provvedimento si inquadra nell'ambito della materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », riservata alla competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione;

con riferimento alle norme di diretta esecuzione contenute nel provvedimento,

assumono altresì rilievo le competenze legislative esclusive in materia di sistema tributario e contabile dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), e previdenza sociale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera o), della Costituzione;

per quanto concerne specificamente le disposizioni che prevedono l'istituzione di un fondo per lo sviluppo economico, il potenziamento delle infrastrutture e il sostegno dei salari nelle zone di frontiera assumono inoltre rilievo sia la competenza esclusiva in materia di tutela della concorrenza - di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione – sia le competenze concorrenti in materia di governo del territorio e grandi reti di trasporto, di cui all'articolo 117, terzo comma, prevedendosi però a fronte di questo concorso di competenze il parere degli enti territoriali interessati ai fini dell'adozione del decreto del Ministro dell'economia chiamato a definire i criteri di ripartizione del fondo,

esprime

Ratifica ed esecuzione del Protocollo emendativo dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Armenia sull'autotrasporto internazionale di passeggeri e di merci, firmato il 7 agosto 1999, fatto a Jerevan il 31 luglio 2018. C. 913, approvato dal Senato.

#### PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 913, approvata dal Senato, recante ratifica ed esecuzione del Protocollo emendativo dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Armenia sull'autotrasporto internazionale di passeggeri e di merci, firmato il 7 agosto 1999, fatto a Jerevan il 31 luglio 2018;

rilevato che:

il Protocollo in esame integra l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Armenia sull'autotrasporto internazionale di passeggeri e di merci firmato il 7 agosto 1999, ratificato e reso esecutivo dall'Italia con la legge 15 gennaio 2003, n. 16;

l'integrazione, richiesta dalla Parte italiana, consente, in particolare, di usare un'autorizzazione bilaterale per il trasporto internazionale delle merci fra Italia ed Armenia anche per uno solo dei due veicoli che compone il complesso veicolare (per il veicolo motore o per il veicolo trainato), a condizione che tutti i veicoli coinvolti siano registrati nel territorio di una delle Parti contraenti, al fine di garantire maggior flessibilità per gli operatori del trasporto stradale delle merci, soprattutto italiani, che dispongono di parchi veicolari costituiti anche da veicoli trainati;

#### ritenuto che:

per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

il provvedimento si inquadra nell'ambito della materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », riservata alla competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione,

esprime

Ratifica ed esecuzione delle seguenti Convenzioni: *a)* Convenzione sulla salute e la sicurezza dei lavoratori, n. 155, fatta a Ginevra il 22 giugno 1981, e relativo Protocollo, fatto a Ginevra il 20 giugno 2002; *b)* Convenzione sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, n. 187, fatta a Ginevra il 15 giugno 2006. C. 914, approvato dal Senato.

#### PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 914, recante « Ratifica ed esecuzione delle seguenti Convenzioni: *a)* Convenzione sulla salute e la sicurezza dei lavoratori, n. 155, fatta a Ginevra il 22 giugno 1981, e relativo Protocollo, fatto a Ginevra il 20 giugno 2002; b) Convenzione sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, n. 187, fatta a Ginevra il 15 giugno 2006 »:

rilevato che:

i sopra citati strumenti oggetto di ratifica sono stati adottati nell'ambito dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro che si occupa di promuovere il lavoro dignitoso e produttivo in condizioni di libertà, uguaglianza, sicurezza e dignità umana per uomini e donne;

nel complesso i richiamati atti si prefiggono di contribuire alla prevenzione degli infortuni sul lavoro e alle malattie professionali e alla realizzazione di un ambiente di lavoro sempre più sicuro e salubre, delineando un quadro di riferimento per una politica nazionale che promuova il dialogo sociale, la definizione delle funzioni e delle responsabilità dei vari attori e l'approfondimento della conoscenza delle questioni della sicurezza sul lavoro;

sulla base delle verifiche operate dal Governo nella scorsa legislatura, la legislazione italiana risulta essere già conforme a tutte le disposizioni contenute negli strumenti internazionali sopra indicati, rispondendo pertanto la ratifica unicamente all'esigenza dell'Italia di conformarsi agli specifici obblighi derivanti dall'essere il nostro Paese parte dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro;

#### ritenuto che:

per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

il provvedimento si inquadra nell'ambito della materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione;

la materia della tutela e della sicurezza del lavoro, cui si riconducono le disposizioni degli strumenti internazionali oggetti di ratifica, figura tra quelle di cui al terzo comma del citato articolo 117 della Costituzione, ossia tra le materie di competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni,

esprime

Adesione al Protocollo addizionale alla Carta europea dell'autonomia locale sul diritto di partecipare agli affari delle collettività locali, fatto a Utrecht il 16 novembre 2009. C. 916, approvato dal Senato.

#### PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 916, recante « Adesione al Protocollo addizionale alla Carta europea dell'autonomia locale sul diritto di partecipare agli affari delle collettività locali, fatto a Utrecht il 16 novembre 2009 »:

rilevato che:

il Protocollo oggetto dell'autorizzazione all'adesione è stato firmato il 16 novembre 2009 in seno al Consiglio d'Europa e rappresenta un'integrazione della Carta europea delle autonomie locali, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985, ratificata e resa esecutiva dall'Italia con la legge n. 439 del 1989;

in particolare, il Protocollo addizionale del 2009 stabilisce che alla Carta europea delle autonomie locali sia aggiunta una nuova dimensione, prevedendo di garantire mediante uno strumento giuridico internazionale il diritto della persona a partecipare alla gestione degli affari delle collettività locali, consistente nel diritto di adoperarsi per determinare o influenzare l'esercizio delle competenze e delle responsabilità dell'autorità locale;

che nello specifico le Parti contraenti sono invitate a adottare i provvedimenti necessari per facilitare l'esercizio di tale diritto di partecipazione e renderlo effettivo e garantire che il diritto dei cittadini alla partecipazione non comprometta le norme etiche di integrità e trasparenza dell'esercizio dell'autonomia e delle responsabilità delle collettività locali;

#### ritenuto che:

per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

il provvedimento si inquadra nell'ambito della materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione,

per quanto attiene al rispetto degli altri principi costituzionali:

viene in rilievo l'articolo 5 della Costituzione, ai sensi del quale la Repubblica, nel riconoscere e promuovere le autonomie locali, adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento,

esprime

# II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

SOMMARIO

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ......

35

## UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 21 marzo 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.55 alle 13.05.

# III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

SOMMARIO

#### **AUDIZIONI INFORMALI:**

36

#### AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 21 marzo 2023.

Audizione dell'Ambasciatore di Cipro, Yiorgos Christofides, dell'Ambasciatrice di Grecia, Elena Sourani, e dell'Ambasciatore di Israele, Alon Bar, nell'ambito della discussione della risoluzione 7-00009 Formentini sulle possibili iniziative e interlocuzioni del Governo italiano nei confronti dei Paesi aderenti al progetto Eastmed.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.05 alle 14.30.

## IV COMMISSIONE PERMANENTE

### (Difesa)

#### SOMMARIO

#### AUDIZIONI:

37

#### AUDIZIONI

Martedì 21 marzo 2023. — Presidenza del presidente Antonino MINARDO.

La seduta comincia alle 11.05.

Audizione del Comandante Generale della Guardia di Finanza, Gen. C. A. Giuseppe Zafarana, sui programmi di attività del Corpo per i temi di interesse della Commissione.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione).

Antonino MINARDO, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la resocontazione stenografica e la trasmissione attraverso la web-tv della Camera dei deputati.

Giuseppe ZAFARANA, Comandante Generale della Guardia di Finanza, svolge la sua relazione.

Intervengono, quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Paola Maria CHIESA (FDI), Matteo RICHETTI (A-IV-RE), Giorgio MULÈ (FI-PPE), Anastasio CARRÀ (LEGA) e Stefano GRAZIANO (PD-IDP).

Giuseppe ZAFARANA, Comandante Generale della Guardia di Finanza, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori delucidazioni.

Antonino MINARDO, *presidente*, ringrazia il Generale Zafarana e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 12.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

# V COMMISSIONE PERMANENTE

### (Bilancio, tesoro e programmazione)

#### SOMMARIO

#### SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica. C. 217 e abbA (Parere all'Assemblea) (Esame e rinvio)	38
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di David Rossi. Doc. XXII n. 7-A (Parere all'Assemblea) (Parere su emendamenti)	39
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e di Mirella Gregori. C. 665 e abbA (Parere all'Assemblea) (Esame e conclusione – Nulla osta)	39
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie. Doc. XXII, n. 11 e abbA (Parere all'Assemblea) (Parere su emendamenti).	40
DL 16/2023: Disposizioni urgenti di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina. C. 939 Governo (Parere alla I Commissione) (Esame e rinvio)	40
Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane. C. 977 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti)	44
ALLEGATO (Relazione tecnica aggiornata)	62

#### SEDE CONSULTIVA

Martedì 21 marzo 2023. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per i rapporti con il Parlamento Matilde Siracusano.

#### La seduta comincia alle 13.25.

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica. C. 217 e abb.-A.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, presidente, ricorda che la Commissione bilancio ha esaminato il testo unificato del provvedimento in titolo, da ultimo, nella seduta dello scorso 15 marzo, ai fini dell'espressione del prescritto parere alle competenti Commissioni riunite VII e IX, senza tuttavia pervenire in quella sede alla deliberazione dello stesso, anche in considerazione della mancata trasmissione da parte del Governo della relazione tecnica, richiesta sul provvedimento medesimo nella precedente seduta del 28 febbraio 2023.

Comunica, inoltre, che le predette Commissioni riunite, in data 15 marzo, ne hanno

concluso l'esame in sede referente, approvando un emendamento dei relatori, che non sembra comunque presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, nonché una proposta di correzione di carattere meramente formale.

Avverte, infine, che la Commissione bilancio è dunque chiamata oggi a pronunciarsi sul testo all'esame dell'Assemblea, come risultante dalle modifiche complessivamente apportate nel corso dell'esame in sede referente, rispetto al quale resta ferma l'esigenza di acquisire la relazione tecnica richiesta.

La sottosegretaria Matilde SIRACUSANO chiede un rinvio dell'esame del provvedimento, giacché al momento il Ministero dell'economia e delle finanze è impegnato nel completamento delle necessarie verifiche istruttorie sui profili di carattere finanziario, anche alla luce della relazione tecnica in fase di verifica ad opera degli uffici della Ragioneria generale dello Stato.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, registrato sul punto il consenso della relatrice, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di David Rossi.

Doc. XXII n. 7-A.

(Parere all'Assemblea).

(Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame degli emendamenti riferiti al provvedimento.

Mauro D'ATTIS (FI-PPE), relatore, avverte che l'Assemblea ha trasmesso, in data odierna, il fascicolo n. 1 degli emendamenti riferiti al provvedimento in esame, contenente il solo emendamento Andrea Rossi 1.100, che è volto, da un lato, a sopprimere la previsione secondo cui la Commissione parlamentare d'inchiesta in oggetto è istituita per la durata della XIX legislatura, dall'altro, a stabilire che la stessa conclude i propri lavori entro diciotto mesi

dalla sua costituzione. Evidenzia che resta, invece, fermo il limite massimo di 40.000 euro annui relativo alle spese per il funzionamento della Commissione, poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

Nel rilevare che il termine di durata dell'istituenda Commissione d'inchiesta è desumibile dal termine previsto per la conclusione dei relativi lavori, propone di esprimere nulla osta sulla citata proposta emendativa, che non presenta profili problematici dal punto di vista finanziario.

La sottosegretaria Matilde SIRACUSANO concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e di Mirella Gregori.

C. 665 e abb.-A.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione - Nulla osta).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, in sostituzione del relatore, ricorda che la Commissione ha esaminato il nuovo testo del provvedimento in titolo, ai fini dell'espressione del parere alla I Commissione Affari costituzionali, nella seduta dello scorso 15 marzo, esprimendo in quella sede nulla osta e che la Commissione di merito ne ha quindi concluso l'esame in sede referente in data 16 marzo 2023, approvando due ulteriori proposte emendative presentate dalla relatrice.

Poiché tali ultime modifiche non presentano alcun rilievo di carattere finanziario, propone di esprimere nulla osta sul testo ora all'esame dell'Assemblea, considerando che gli oneri previsti per il funzionamento della istituenda Commissione parlamentare d'inchiesta restano esclusivamente a carico dei bilanci interni delle due Camere.

La sottosegretaria Matilde SIRACUSANO concorda con la proposta di parere formulata dal presidente.

La Commissione approva la proposta di parere.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie.

Doc. XXII, n. 11 e abb.-A.

(Parere all'Assemblea).

(Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame degli emendamenti riferiti al provvedimento.

Roberto PELLA (FI-PPE), relatore, avverte che l'Assemblea ha trasmesso, in data odierna, il fascicolo n. 1 degli emendamenti riferiti al provvedimento in esame, contenente i soli emendamenti Simiani 1.101, Laus 1.100 e Simiani 1.102, che sono volti ad ampliare, a vario titolo, i compiti attribuiti alla istituenda Commissione parlamentare d'inchiesta, nel rispetto comunque del limite massimo di 50.000 euro annui relativo alle spese per il suo funzionamento, che sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

Poiché le predette proposte emendative non presentano profili problematici dal punto di vista finanziario, propone di esprimere sulle stesse nulla osta.

La sottosegretaria Matilde SIRACUSANO concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 16/2023: Disposizioni urgenti di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina. C. 939 Governo.

(Parere alla I Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Roberto PELLA (FI-PPE), relatore, ricorda che il disegno di legge ha ad oggetto la conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16, recante disposizioni urgenti di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina.

Con riferimento all'articolo 1, recante proroga delle attività di assistenza e accoglienza a seguito della crisi ucraina, in merito ai profili di quantificazione, rileva che le norme in esame prorogano fino al 31 dicembre 2023 le misure di assistenza già previste dall'articolo 31 del decreto-legge n. 21 del 2022 a favore delle persone richiedenti la protezione temporanea provenienti dall'Ucraina. Ciò premesso, rileva che la quantificazione degli oneri è verificabile sulla base degli elementi forniti dalla relazione tecnica ed è coerente con le stime a suo tempo effettuate con riferimento al citato articolo 31 e alle successive modificazioni, ad eccezione di taluni aspetti sui quali ritiene sia necessario acquisire chiarimenti da parte del Governo.

In primo luogo, rileva che il numero dei soggetti beneficiari del contributo di sostentamento di cui al comma 1, lettera *b*), pari a 1.350 adulti e 650 minori, risulta sensibilmente inferiore a quello stimato in occasione di precedenti interventi senza che di ciò si dia conto nella relazione tecnica.

Osserva, poi, che il costo *pro capite pro die* per i minorenni beneficiari del predetto contributo, pari a 5 euro, risulta diverso da quello quantificato in precedenti provvedimenti, pari a 10 euro per ogni soggetto, adulto o minore.

Segnala, poi, la relazione tecnica afferma che la proroga del predetto contributo di sostentamento non comporta nuovi oneri in quanto il fabbisogno risulta integralmente coperto dalle somme disponibili a tal fine destinate, senza tuttavia fornire un quadro aggiornato delle disponibilità e degli oneri previsti a valere sulle medesime risorse.

Da ultimo, sottolinea che la relazione tecnica, nell'evidenziare che la proroga dell'assistenza sanitaria in favore dei rifugiati ucraini di cui al comma 6, sarà realizzata nell'ambito delle risorse già stanziate a favore delle regioni e delle province autonome e non comporta pertanto nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, include nei calcoli ai fini della stima un risparmio di spesa per quasi 48 milioni di euro sulla base della considerazione che circa 31.000 permessi già autorizzati non sono stati ritirati, senza tener conto del fatto che, sebbene la disciplina in esame attribuisca il diritto ad accedere all'assistenza sanitaria ai soli titolari di permesso di soggiorno per protezione temporanea, tuttavia talune prestazioni quali, ad esempio, le prestazioni di pronto soccorso, sono comunque assicurate a legislazione vigente a ogni residente a qualunque titolo sul territorio nazionale.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 3 dell'articolo 1 provvede agli oneri derivanti dal comma 1, lettere *a*) e *c*), concernenti rispettivamente la prosecuzione dell'accoglienza diffusa per un massimo di 7.000 persone e il contributo *una tantum* ai comuni, quantificati nel limite complessivo di 89.600.000 euro per l'anno 2023, a valere sulle risorse del Fondo per le emergenze nazionali, di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

In proposito, nel prendere atto che la lettera *c)* prevede che il contributo *una tantum* sia assegnato nei limiti di ulteriori 40.000.000 di euro per l'anno 2023, segnala l'opportunità di precisare che alla prosecuzione dell'accoglienza diffusa di cui alla lettera *a)* si provvede nel limite di 49.600.000 euro per l'anno 2023, in linea con quanto indicato dalla relazione tecnica. Sul punto, ritiene che sia opportuno acquisire l'avviso del Governo.

Quanto all'utilizzo delle risorse del Fondo per le emergenze nazionali, ricorda che esso è stato istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della Protezione civile, per far fronte agli interventi conseguenti agli eventi relativamente ai quali il Consiglio dei Ministri delibera la dichiarazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale. Segnala che detto Fondo risulta iscritto sul capitolo 979 del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri e, in base al bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio per il 2023, nel medesimo anno presenta una dotazione di 490 milioni di euro. Ciò posto, ritiene necessario acquisire una conferma da parte del Governo che il Fondo per le emergenze nazionali, di cui peraltro l'articolo 5 del decreto in esame prevede l'incremento per un importo pari a 61.530.597 euro nell'anno 2023, rechi le necessarie disponibilità.

Per quanto riguarda l'articolo 2, concernente la proroga dei permessi di soggiorno per le persone provenienti dall'Ucraina, in merito ai profili di quantificazione, non formula osservazioni alla luce di quanto affermato dalla relazione tecnica che, in particolare, riferisce che la proroga della validità dei permessi di soggiorno temporanei rilasciati alle persone provenienti dall'Ucraina e in scadenza al 4 marzo 2023, non necessitando delle ordinarie procedure di rinnovo, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La relazione tecnica, inoltre, considerato che gli oneri relativi al rilascio e al rinnovo di tali permessi di soggiorno temporanei, indicati dalla relazione tecnica in euro 46,46 per singolo documento, sono, in base alla vigente disciplina, a totale carico dell'erario, precisa che la disposta proroga ex lege dei medesimi permessi appare suscettibile di produrre delle economie in termini di costi che, comunque, non vengono scontate in bilancio. Prende atto, altresì, di quanto, riferito dalla relazione tecnica circa l'alleggerimento delle attività presso gli uffici immigrazione delle Questure determinabile dalla disposizione, considerato il ristretto arco temporale entro il quale, diversamente, i medesimi uffici sarebbero stati tenuti a gestire le ordinarie procedure di rinnovo dei permessi di cui trattasi.

Relativamente all'articolo 3, concernente l'assistenza per i minori non accompagnati provenienti dall'Ucraina, in merito ai profili di quantificazione, rileva preliminarmente che l'onere indicato dalle norme in relazione all'assistenza dei minori non accompagnati provenienti dall'Ucraina è coerente con i dati e le ipotesi sottostanti la

quantificazione proposta dalla relazione tecnica. Osserva che, in base al tenore letterale delle norme, infatti, poiché le somme erogate ai comuni che sostengono spese sono corrisposte non più a titolo di rimborso bensì di semplice contributo, l'onere che ne consegue può essere configurato quale tetto massimo di spesa. Rileva, tuttavia, che per quanto riguarda l'imputazione dell'onere all'esercizio 2023, la limitazione della spettanza dei contributi al periodo 4 marzo-31 dicembre 2023 è esplicitata dalla sola relazione tecnica, mentre il testo della disposizione, da un lato, prevede che le istanze finalizzate al riconoscimento del contributo possano essere presentate dai comuni interessati fino al 30 settembre 2024, dall'altro, stabilisce invece che l'incremento delle risorse commissariali avvenga solo nel 2023. Su tale aspetto ritiene che sia pertanto necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo ai fini della valutazione di eventuali effetti, anche in termini di fabbisogno e indebitamento netto, negli esercizi successivi al 2023. Infine, ritiene altresì opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alle ragioni per le quali, nel prospetto riepilogativo degli oneri, la spesa è stata registrata come spesa in conto capitale ai fini del saldo netto da finanziare.

Rispetto all'articolo 4, concernente la commissione nazionale per il diritto di asilo, in merito ai profili di quantificazione, con riferimento al comma 1, pur prendendo atto dei dati e degli elementi di valutazione forniti dalla relazione tecnica ai fini della stima dell'onere recato dalla disposizione, evidenzia che a fronte di quanto previsto da quest'ultima, che consente l'avvalimento da parte del Ministero dell'interno di 10 unità di personale in regime di somministrazione per l'intero 2023 nel limite di spesa di 150.000 euro complessivi, la relazione tecnica quantifica un onere di euro 135.731,88 per un impiego del medesimo personale riferito invece a soli tre mesi del 2023. Al riguardo, ritiene pertanto opportuno acquisire ulteriori elementi informativi volti a confermare la prudenzialità dell'ipotesi di quantificazione assunta dalla relazione tecnica in merito alla durata d'impiego del suddetto personale; ciò anche in considerazione del fatto che la norma appare espressamente finalizzata a far fronte all'eccezionale volume di richieste di protezione internazionale connesse al conflitto bellico attualmente in corso in Ucraina.

Relativamente all'articolo 5, commi 2 e 3, concernente la copertura degli oneri recati dal decreto, in merito ai profili di quantificazione, rileva preliminarmente che la norma in esame provvede alla copertura della gran parte degli oneri derivanti dal presente provvedimento, pari a 276,6 milioni a fronte di 299,4 milioni di euro complessivi, mediante puntuali riduzioni di programmi di spesa iscritti negli stati di previsione dei Ministeri indicati all'allegato 1. A questo riguardo ritiene necessario rilevare che le riduzioni disposte dal presente provvedimento si aggiungono a quelle già applicate a valere sui predetti stati di previsione, all'atto della presentazione del disegno di legge di bilancio per gli anni 2023-2025. Ricorda che in quella sede infatti, per effetto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 novembre 2022, sono state definite riduzioni di spesa, in termini di indebitamento netto, per ciascun Ministero, complessivamente pari a 800 milioni di euro per l'anno 2023, 1.200 milioni di euro per l'anno 2024 e 1.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, ai sensi dell'articolo 22-bis della legge n. 196 del 2009. Tutto ciò considerato e visto che in numerosi casi il presente provvedimento e il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recano riduzioni ai medesimi programmi di spesa, ritiene necessario che il Governo chiarisca se le amministrazioni interessate potranno dare attuazione alle riduzioni previste dal presente provvedimento senza compromettere l'ordinato svolgimento dell'attività amministrativa e senza pregiudicare il rispetto della normativa europea in materia di tempestività dei pagamenti recepita nel nostro ordinamento dal decreto legislativo n. 231 del 2002, anche in considerazione del fatto che le riduzioni in questione sono disposte nei primi mesi dell'anno ossia in un momento nel quale l'esercizio finanziario risulta ben lungi dalla conclusione e i risparmi conseguibili non sono ancora concretamente riscontrabili attraverso la verifica dell'effettivo mancato utilizzo delle disponibilità di bilancio. Ritiene infine opportuno che il Governo fornisca un quadro riassuntivo dei programmi di spesa su cui intervengono sia il decreto in esame sia il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, con l'indicazione delle riduzioni complessivamente operate.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 2, lettere a) e b), dell'articolo 5 fa fronte agli oneri derivanti dalle seguenti misure: l'incremento, disposto dall'articolo 1, comma 4, delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno relative all'attivazione, alla locazione e alla gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza, per un importo pari a 137.851.305 euro per l'anno 2023; l'incremento, disposto dall'articolo 1, comma 5, del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, per un importo pari a 52.295.898 euro per l'anno 2023; l'incremento, disposto dall'articolo 3, comma 3, delle risorse attribuite al Commissario delegato per le attività di assistenza nei confronti dei minori non accompagnati provenienti dall'Ucraina, per un importo pari a 47.711.000 euro per l'anno 2023; l'incremento, disposto dall'articolo 5, comma 1, del Fondo per le emergenze nazionali, per un importo pari a 61.530.597 euro per l'anno 2023.

Fa quindi presente che ai suddetti oneri, complessivamente quantificati 299.388.800 euro per l'anno 2023, si provvede: quanto a 276.588.800 euro, mediante corrispondente riduzione degli importi indicati nell'allegato 1 al presente decreto, concernenti determinati programmi di spesa iscritti nel vigente bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera a); quanto a 22.800.000 euro, mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 1, comma 148, della legge n. 388 del 2000, che, alla data del 22 febbraio 2023, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite per detto importo all'erario, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera *b*).

Con riferimento alla prima modalità di copertura, ritiene necessario rappresentare che essa – sebbene utilizzata più volte, anche di recente, in precedenti provvedimenti – sembrerebbe prefigurare una copertura a valere su stanziamenti di bilancio non espressamente prevista dall'articolo 17, comma 1, della legge n. 196 del 2009 in materia di contabilità e finanza pubblica, considerando altresì che, per ciascun programma di spesa compreso nell'allegato 1 al presente decreto, la riduzione delle rispettive dotazioni di competenza e di cassa è indicata mediante un dato aggregato, con una modalità che non consente, in assenza di ulteriori specificazioni, una puntuale verifica in sede parlamentare circa le autorizzazioni legislative di spesa concretamente incise dalla riduzione medesima, che - come si evince dal prospetto riepilogativo degli effetti finanziari allegato alla relazione tecnica - consistono esclusivamente in risorse di natura corrente. Nel ribadire dunque l'opportunità di acquisire elementi di maggior dettaglio in ordine agli stanziamenti di bilancio interessati dalla disposizione in esame, anche al fine di escludere che le dotazioni oggetto di riduzione ricomprendano poste di bilancio relative a spese di carattere obbligatorio, i cosiddetti oneri inderogabili, che come tali non risultano in linea di principio rimodulabili rispetto agli stanziamenti previsti a legislazione vigente, evidenzia la necessità che il Governo confermi, da un lato, che le risorse indicate a copertura siano effettivamente disponibili, dall'altro, che il loro utilizzo non sia comunque suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse medesime, anche in considerazione del limitato lasso di tempo trascorso dall'inizio dell'esercizio finanziario interessato. In tale contesto, fa peraltro presente che il comma 3 dell'articolo 5 prevede che, al fine di garantire ai Ministeri la necessaria flessibilità, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente, da inviare alle Commissioni parlamentari per l'espressione del relativo parere, che si esprimono entro quindici giorni, possono essere disposte variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, in ciascuno stato di previsione della spesa, tra gli stanziamenti di cui all'allegato 1 e quelli iscritti nell'ambito del medesimo stato di previsione, trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel rispetto dell'invarianza sui saldi di finanza pubblica, fermo restando il divieto di utilizzare gli stanziamenti di conto capitale per compensare spese correnti.

Tutto ciò premesso, da un punto di vista formale segnala l'opportunità di integrare la disposizione di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a), al fine di specificare che le risorse ivi reperite derivano da una corrispondente riduzione « degli stanziamenti di parte corrente, di competenza e di cassa, delle missioni e dei programmi per gli importi indicati nell'allegato 1 al presente decreto », conformemente a quanto rappresentato nel medesimo allegato e nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del provvedimento. Rileva che potrebbe, altresì, valutarsi la possibilità di chiarire espressamente che i decreti di cui al comma 3 siano trasmessi « alle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari ». Su entrambi questi aspetti, ritiene che sia comunque utile acquisire l'avviso del Governo.

Con riferimento alla seconda modalità di copertura, anch'essa più volte utilizzata in passato, rammenta che le risorse in questione sono quelle derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante per la concorrenza e il mercato, di cui si prevede - ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della citata legge n. 388 del 2000 - la destinazione ad iniziative a vantaggio dei consumatori. Tanto premesso, fermo restando che – per quanto ciò non sia espressamente riportato nella relazione tecnica, a differenza di quanto rilevato in riferimento ad analoghi precedenti - tale utilizzo sembrerebbe configurare in sostanza una limitazione alla riassegnazione alla spesa dei citati proventi, ritiene che sia necessario acquisire dal Governo, da un lato, un'indicazione circa l'ammontare dei proventi effettivamente registrati alla data del 22 febbraio 2023, al fine di valutarne la congruità rispetto agli oneri oggetto di copertura, dall'altro, una rassicurazione in ordine al fatto che l'utilizzo delle risorse in parola non sia suscettibile di compromettere la realizzazione delle specifiche finalità sottese al citato articolo 148, comma 1, della legge n. 388 del 2000, che fossero eventualmente già state programmate a valere sulle risorse medesime.

Infine, segnala che l'articolo 5, comma 4, stabilisce che, ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze sia autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio e che il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, possa disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

La sottosegretaria Matilde SIRACUSANO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane.

C. 977 Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento e degli emendamenti ad esso riferiti.

Vanessa CATTOI (LEGA), relatrice, ricorda che il disegno di legge, di iniziativa governativa, già approvato con modifiche dal Senato della Repubblica, conferisce al Governo deleghe legislative in materia di politiche in favore delle persone anziane e che il testo iniziale del provvedimento è corredato di relazione tecnica che risulta tuttora in gran parte utilizzabile ai fini della verifica delle quantificazioni.

Con riferimento all'articolo 2, che definisce l'oggetto, i principi e i criteri direttivi generali, in merito ai profili di quantificazione, fermo restando quanto dirà in seguito relativamente all'articolo 8, nel rilevare che la disposizione in esame reca i princìpi e i criteri direttivi generali ai fini dell'esercizio delle deleghe contenute nel presente provvedimento, osserva in primo luogo che alcuni dei predetti principi e criteri direttivi dovranno essere attuati, per espressa previsione normativa, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente ovvero nei limiti delle compatibilità finanziarie di cui alla presente legge. Riguardo a quest'ultimo limite, appare necessario, a suo avviso, che il Governo chiarisca se con esso si intenda fare riferimento alle risorse previste dall'articolo 8 ai fini dell'attuazione delle deleghe contenute nel presente provvedimento nonché a quelle reperibili, ove necessario, attraverso la procedura di cui all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, richiamata al comma 4 del medesimo articolo 8, ossia mediante successivi provvedimenti legislativi che dovranno entrare in vigore contestualmente o prima dell'adozione dei decreti legislativi con cui le deleghe stesse saranno esercitate.

Ciò posto, rileva altresì che, diversamente dai principi e criteri direttivi dianzi menzionati, il principio e criterio direttivo generale di cui alla lettera f) del comma 2 dell'articolo 2, prevedendo il riconoscimento di un vero e proprio diritto delle persone anziane alla somministrazione di cure palliative domiciliari e presso hospice, pur essendo suscettibile di determinare oneri, coerentemente con la nozione di diritto soggettivo, non prevede invece alcun vincolo di carattere finanziario. In proposito, ritiene pertanto necessario che il Governo chiarisca con quali risorse si intenda provvedere all'attuazione di tale principio e criterio direttivo, posto che, da un lato, esso non risulta delimitabile nell'ambito di un tetto di spesa, dall'altro, la relazione tecnica non fornisce al riguardo alcuna indicazione.

Con riferimento all'articolo 2, commi da 3 a 5, concernente il Comitato interministeriale per le politiche in favore della popolazione anziana, in merito ai profili di quantificazione, con riferimento all'istituzione del Comitato interministeriale per le politiche in favore della popolazione anziana (CIPA), evidenzia che la relazione tecnica afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e precisa che la Presidenza del Consiglio dei ministri assicura il supporto tecnico e organizzativo alle attività del nuovo comitato nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. In proposito, evidenzia che dovrebbe essere acquisita una conferma da parte del Governo circa l'effettiva possibilità per la Presidenza del Consiglio di assicurare l'operatività del CIPA nel rispetto della citata clausola di invarianza finanziaria, tenuto conto sia delle particolari attività assegnate al Comitato - tra le quali segnala la promozione dell'integrazione dei sistemi informativi di tutti i soggetti competenti alla valutazione e all'erogazione dei servizi e degli interventi in ambito statale e territoriale e l'adozione di un sistema di monitoraggio nazionale - sia del fatto che la disposizione - diversamente da quanto avvenuto in passato in relazione a norme di analogo contenuto - non esclude espressamente che vengano corrisposti emolumenti a qualsiasi titolo in favore dei componenti del Comitato. Infine, rileva che la norma, nell'assegnare al CIPA il compito di provvedere all'adozione di un «Piano nazionale per l'assistenza e la cura della fragilità e della non autosufficienza nella popolazione anziana », prevede che detto Piano sostituisca il Piano per la non autosufficienza. In proposito, considerato che il nuovo Piano, almeno stando al tenore letterale della disposizione di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a) – peraltro di contenuto immediatamente precettivo –, non sembrerebbe rivolto ai soggetti non autosufficienti che non siano al tempo stesso anziani, ritiene necessario che venga chiarito in quale modo si intenda far fronte alle prestazioni a favore di questi ultimi, posto che esse attualmente sono assicurate dal Piano per le non autosufficienze, che per effetto della norma in esame sembrerebbe dover essere soppresso. Rileva che una possibile soluzione potrebbe essere quella di prevedere accanto al « Piano nazionale per l'assistenza e la cura della fragilità e della non autosufficienza nella popolazione anziana » un apposito Piano per la non autosufficienza dedicato alle persone non anziane a cui potrebbe essere destinata quota parte delle risorse del Fondo per le non autosufficienze alla luce di quanto previsto dal successivo articolo 8, comma 1. Quest'ultima disposizione, infatti, includendo il Fondo per le non autosufficienze tra le risorse da utilizzare per l'attuazione delle deleghe conferite dalla presente legge solo limitatamente a quelle disponibili per le prestazioni in favore delle persone anziane non autosufficienti, sembra implicitamente mantenere la loro originaria finalizzazione alle risorse destinate alle persone non anziane e non autosufficienti. Su tali profili appare comunque necessario, a suo avviso, acquisire l'avviso del Governo.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 5 dell'articolo 2 prevede che all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4 del medesimo articolo, che dispongono l'istituzione del Comitato interministeriale per le politiche in favore della popolazione anziana (CIPA), definendone i compiti e la composizione, la Presidenza del Consiglio dei ministri, presso cui è istituito il CIPA, provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente sul proprio bilancio e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Al riguardo, fermo quanto rilevato in merito ai profili di quantificazione, non ha osservazioni da formulare.

Per quanto concerne gli articoli 3, 4 e 5, che recano le deleghe al Governo in materia di politiche per l'invecchiamento attivo, assistenza sociale e sanitaria, cura e assistenza a lungo termine delle persone anziane anche non autosufficienti, in merito ai profili di quantificazione, fermo restando quanto dirà in seguito relativamente all'articolo 8, con riferimento agli specifici

principi e criteri direttivi recati dagli articoli 3, 4 e 5, rinvia alle osservazioni formulate con riguardo ai principi e criteri
direttivi di carattere generale di cui all'articolo 2, sia per quanto riguarda i principi
e criteri direttivi che recano vincoli di carattere finanziario, sia per quanto concerne il diritto all'accesso alle cure palliative, richiamato, in questo caso, dal principio e criterio direttivo di cui all'articolo 4,
comma 2, lettera o).

Con riferimento all'articolo 8, recante disposizioni finanziarie, in merito ai profili di quantificazione, evidenzia preliminarmente che l'articolo 8 individua le risorse con cui si dovrà provvedere all'attuazione delle deleghe conferite ai sensi degli articoli da 2 a 5. Rileva che a fronte di tali risorse, peraltro, si evidenziano numerosi principi e criteri direttivi suscettibili di determinare oneri a carico della finanza pubblica. Ciò stante, segnala che l'articolo 8, a presidio della compensatività degli effetti finanziari derivanti dall'attuazione del provvedimento, reca una clausola generale di invarianza finanziaria, di cui al comma 5, che prevede che dall'attuazione delle deleghe conferite dalla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che, conseguentemente, agli adempimenti derivanti dai decreti delegati, le amministrazioni competenti provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Infine, fa presente che il comma 4 dell'articolo 8 prevede altresì che, in caso di
insufficienza delle risorse previste a copertura degli oneri, si possa ricorrere alla
procedura disciplinata dall'articolo 17,
comma 2, della legge n. 196 del 2009, che
consente, all'atto dell'esercizio delle deleghe, di reperire ulteriori risorse mediante
successivi provvedimenti legislativi che dovranno entrare in vigore contestualmente o
prima dell'adozione dei relativi decreti legislativi.

In sostanza, ai fini dell'attuazione del provvedimento evidenzia come, da un lato, venga prefigurata una cornice finanziaria non individuata in termini numerici, ma commisurata a risorse già stanziate e destinate ad una serie di benefici, che saranno modificati o riordinati per effetto dell'esercizio delle deleghe, dall'altro lato, venga previsto il reperimento di ulteriori risorse, in caso di necessità, mediante l'applicazione della procedura di cui all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009.

Fa presente che si tratta di un meccanismo di copertura, peraltro già utilizzato in precedenti occasioni, che se da un lato risulta dotato della flessibilità necessaria soprattutto in caso di deleghe particolarmente complesse, come quella in esame, dall'altro si traduce in un rinvio al momento dell'esercizio delle deleghe, non solo della quantificazione degli effetti finanziari negativi da esse derivanti - peraltro non sempre delimitabili nell'ambito di un tetto di spesa – ma anche delle risorse destinate a farvi fronte, posto che anche queste ultime dipenderanno dai contenuti dei successivi decreti legislativi, che saranno chiamati a definire aspetti della riforma che incidono sia sulla quantificazione degli oneri sia su quella delle risorse necessarie a farvi fronte, come ad esempio nel caso della definizione di soggetto anziano. Segnala come tutto ciò, per altro, implichi il rischio che, qualora in sede di attuazione delle deleghe, si accerti che le risorse utilizzabili a copertura risultino insufficienti, le deleghe stesse non possano essere esercitate, in tutto o in parte, fino a quando non siano reperite le occorrenti risorse finanziarie attraverso appositi provvedimenti legislativi e che gli stessi non siano entrati in vigore. Anche al fine di ridurre tale rischio, appare pertanto opportuno, a suo avviso, che il Governo quantifichi fin d'ora, almeno in via di prima approssimazione, sia le risorse che si ritiene di poter recuperare per effetto del riordino e dalla modificazione degli interventi attualmente in essere, sia i previsti utilizzi delle stesse in relazione alle misure che la legge delega in esame prefigura, fermo restando che, per una puntuale quantificazione degli oneri e per una verifica degli stessi e delle relative coperture in sede parlamentare, si dovrà comunque attendere la fase di esame degli schemi dei decreti legislativi.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 1 dell'articolo 8, fermo restando quanto previsto dal successivo comma 4, dispone che all'attuazione degli articoli 2, 3, 4 e 5 si provvede mediante le risorse derivanti dal riordino e dalla modificazione delle misure nell'ambito del Fondo per le non autosufficienze, di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge n. 296 del 2006, del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20 della legge n. 328 del 2000 e del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge n. 208 del 2015, limitatamente alle risorse disponibili previste per le prestazioni in favore delle persone anziane e anziane non autosufficienti; del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare di cui all'articolo 1, comma 254, della legge n. 205 del 2017, come incrementato ad opera dell'articolo 1, comma 483, della legge n. 145 del 2018, limitatamente alle risorse disponibili previste per le prestazioni in favore delle persone anziane e anziane non autosufficienti e del Fondo per le politiche della famiglia, di cui all'articolo 1, commi 1250, 1251 e 1252, della legge n. 296 del 2006, per il finanziamento delle attività di informazione e comunicazione a sostegno alla componente anziana dei nuclei familiari.

Al riguardo, rappresenta che dal decreto di ripartizione in capitoli del bilancio di previsione dello Stato per il triennio 2023-2025, risulta che il Fondo per le non autosufficienze, iscritto sul capitolo 3538 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, presenta una dotazione di 865,3 milioni di euro per l'anno 2023, 913,6 milioni per l'anno 2024 e 962,3 milioni per l'anno 2025; il Fondo nazionale per le politiche sociali, iscritto sul capitolo 3671 del medesimo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, presenta una dotazione di circa 391 milioni di euro annui per ciascuno degli anni del triennio 2023-2025; il Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, iscritto sul capitolo 3550 del medesimo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, presenta una dotazione di 622 milioni di euro per l'anno 2023 e di 617 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025; il Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver è iscritto sul capitolo 2090 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri e presenta una dotazione pari a circa 25,8 milioni di euro annui per ciascuno degli anni del triennio 2023-2025 e che il Fondo per le politiche della famiglia è iscritto sul capitolo 2102 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri e presenta una dotazione pari a circa 104 milioni di euro annui per ciascuno degli anni del triennio 2023-2025.

Nel rilevare che, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettere a) e b), le risorse che potranno essere utilizzate a fini di copertura derivano dal riordino o dalla modificazione di misure finanziate dai fondi ivi indicati esclusivamente con riferimento alle prestazioni in favore delle persone anziane e anziane non autosufficienti e, ai sensi della successiva lettera c), potranno essere utilizzate solo le risorse del Fondo per le politiche della famiglia destinate al finanziamento delle attività di informazione e comunicazione a sostegno alla componente anziana dei nuclei familiari, ritiene che andrebbe acquisito un chiarimento da parte del Governo in ordine alla possibile quantificazione ex ante di tali risorse nell'ambito dei fondi richiamati.

Fa presente che il successivo comma 2 prevede che alla realizzazione degli obiettivi di cui alla legge delega concorrono, in via programmatica, le risorse disponibili nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, compatibilmente con le procedure previste per l'attivazione delle risorse stesse e fermo restando il conseguimento dei relativi obiettivi e traguardi, relative alla Missione 5, componente 2, investimento 1.1, per il sostegno alle persone vulnerabili e per la prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosuf-

ficienti e alla Missione 6, componente 1, investimenti 1.1, 1.2 e 1.3 per la realizzazione delle Case della comunità e per la presa in carico della persona, per il potenziamento dei servizi domiciliari e della telemedicina, nonché per il rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle strutture quali gli Ospedali di comunità.

Al riguardo, segnala che alla Missione 5, componente 2, investimento 1.1, sono destinate risorse complessivamente pari a circa 500 milioni di euro, di cui 373,5 milioni di euro sono indirizzate alle linee di attività riferite alle persone anziane (sub-investimenti 1.1.2 - Azioni per una vita autonoma e deistituzionalizzazione per gli anziani, per risorse complessive pari a 307,5 milioni di euro, e 1.1.3 - Rafforzare i servizi sociali domiciliari per garantire una dimissione assistita precoce e prevenire il ricovero in ospedale, per risorse complessive pari a 66 milioni di euro). Con riferimento alla Missione 6, componente 1, segnala che l'investimento 1.1 - Case della Comunità e presa in carico della persona, reca risorse pari a 2 miliardi di euro, l'investimento 1.2 – Casa come primo luogo di cura e telemedicina, reca risorse pari a 4 miliardi di euro e l'investimento 1.3 -Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità) infine, reca risorse pari a 1 miliardo di euro. Inoltre, rileva che, ai sensi del medesimo comma 2, si prevede che concorrano alla realizzazione degli obiettivi di cui alla legge delega anche le risorse previste nell'ambito del Programma nazionale « Inclusione e lotta alla povertà » della programmazione 2021-2027, compatibilmente con le procedure previste per l'attivazione delle predette risorse dalla normativa europea di settore. Con riferimento a tali ultime risorse, segnala che il Programma nazionale « Inclusione e lotta alla povertà », relativo alla programmazione 2021-2027, è stato approvato dalla Commissione europea il 1° dicembre 2022 e che, tra finanziamento europeo e cofinanziamento nazionale, reca complessivamente risorse pari a oltre 4 miliardi di euro. In proposito, osserva che le risorse richiamate non sembrano concorrere direttamente alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal provvedimento e dall'attuazione delle deleghe legislative di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5, rappresentando piuttosto un elemento che contribuisce a delineare la cornice finanziaria all'interno della quale sarà possibile adottare misure in favore delle persone anziane. In proposito, evidenzia come sarebbe opportuna una conferma da parte del Governo.

Fermo restando quanto già osservato in merito ai profili di quantificazione, non ha, invece, osservazioni da formulare rispetto alle clausole di invarianza finanziaria previste dai commi 3 e 5 dell'articolo 8, nonché con riferimento alle disposizioni del successivo comma 4, che disciplina il procedimento di adozione dei decreti legislativi in caso di insufficienza delle risorse disponibili ai fini della copertura degli oneri derivanti dai decreti stessi.

La sottosegretaria Matilde SIRACUSANO, nel depositare agli atti della Commissione la relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009 (vedi allegato), evidenzia che all'attuazione dei principi e dei criteri direttivi di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5, che richiamano espressamente i limiti delle compatibilità finanziarie di cui alla presente legge oppure stabiliscono che i decreti legislativi ivi previsti dovranno provvedere nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, si farà fronte mediante le fonti di copertura complessivamente previste dall'articolo 8, nonché, ove necessario, attraverso le risorse reperite mediante successivi provvedimenti legislativi che dovranno entrare in vigore contestualmente o prima dell'adozione dei decreti legislativi con cui le deleghe stesse saranno esercitate, sulla base della procedura di cui all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, richiamata dal comma 4 del medesimo articolo 8.

Con riferimento ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera f), e all'articolo 4, comma 2, lettera o), che prevedono il riconoscimento alle persone anziane del diritto alla somministrazione di cure palliative domiciliari e presso ho-spice, fa presente che le predette presta-

zioni rientrano nei livelli essenziali di assistenza e, pertanto, ad esse si farà fronte, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, mediante le risorse previste a legislazione vigente derivanti dal trasferimento alle regioni e alle province autonome delle relative quote del Fondo sanitario nazionale nell'ambito dei livelli essenziali dell'assistenza sanitaria.

Evidenzia che ai componenti del Comitato interministeriale per le politiche in favore della popolazione anziana, istituito dall'articolo 2, comma 3, non verranno corrisposti emolumenti o indennità, giacché agli stessi non spettano istituzionalmente compensi aggiuntivi per la partecipazione alle riunioni, e il supporto alle relative attività verrà assicurato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri mediante l'impiego delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente sul proprio bilancio, non determinando nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Conferma che il Piano nazionale per l'assistenza e la cura della fragilità e della non autosufficienza nella popolazione anziana, di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), sostituirà il Piano per la non autosufficienza esclusivamente per la parte inerente alla popolazione anziana, mentre per tutte le altre persone non autosufficienti continuerà ad essere elaborato il Piano per la non autosufficienza, secondo quanto previsto dall'articolo 21, comma 6, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147.

Fa presente che le risorse derivanti dal riordino e dalla modificazione delle misure finanziate a valere sui Fondi di cui all'articolo 8, comma 1, limitatamente ai profili considerati dalla medesima disposizione, potranno essere puntualmente quantificate solo in sede di adozione dei decreti legislativi attuativi delle deleghe di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 del presente provvedimento.

Specifica che le risorse del PNRR e del Programma nazionale « Inclusione e lotta alla povertà » della programmazione 2021-2027, richiamate dall'articolo 8, comma 2, non concorrono direttamente alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal presente provvedimento, ma contribuiscono, in via programmatica, a delineare la cornice finanziaria all'interno della quale saranno inseriti i provvedimenti attuativi della legge delega, compatibilmente con le procedure previste ai fini dell'attivazione delle risorse nell'ambito delle rispettive programmazioni.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) esprime perplessità sul fatto che l'inserimento nei livelli essenziali delle prestazioni del diritto alla somministrazione di cure palliative domiciliari e presso *hospice*, in quanto configurati come diritti soggettivi non comprimibili entro un tetto di spesa, possa avvenire ad invarianza finanziaria. In proposito, esprime il timore che si farà fronte ai nuovi e maggiori oneri derivanti da tale previsione riducendo le risorse stanziante per altre categorie di livelli essenziali delle prestazioni. In merito al Comitato interministeriale per le politiche in favore della popolazione anziana, osserva come spesso si provveda a istituire organi e a conferire loro funzioni senza prevedere adeguate retribuzioni. Evidenzia, infatti, che il provvedimento, di cui condivide la finalità e lo spirito, ha un grande difetto, ossia la mancanza di adeguate risorse finanziarie per far fronte agli obiettivi che si pone. Ribadisce la richiesta già formulata dalla relatrice al Governo in merito a un'indicazione, anche sommaria, delle risorse riferite agli interventi in favore delle persone anziane che potranno essere oggetto di riordino e modificazione, secondo quanto disposto dall'articolo 8 del provvedimento in esame.

La sottosegretaria Matilde SIRACUSANO, replicando all'onorevole Guerra, evidenzia che maggiori elementi di dettaglio sono contenuti nella relazione tecnica aggiornata testé depositata agli atti della Commissione. In particolare, per quanto riguarda il riconoscimento del diritto alla somministrazione di cure palliative domiciliari e presso *hospice* conferma quanto dichiarato in precedenza, ossia che le predette prestazioni già a legislazione vigente rientrano nei livelli essenziali di assistenza e, pertanto, ad esse si farà fronte, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, mediante le ri-

sorse previste a legislazione vigente derivanti dal trasferimento alle regioni e alle province autonome delle relative quote del Fondo sanitario nazionale nell'ambito dei livelli essenziali dell'assistenza sanitaria.

Vanessa CATTOI (LEGA), *relatrice*, formula, pertanto, la seguente proposta di parere:

#### « La V Commissione,

esaminati il disegno di legge C. 977 Governo, recante deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane;

preso atto degli elementi risultanti dalla relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

all'attuazione dei principi e dei criteri direttivi di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5, che richiamano espressamente i limiti delle compatibilità finanziarie di cui alla presente legge oppure stabiliscono che i decreti legislativi ivi previsti dovranno provvedere nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, si farà fronte mediante le fonti di copertura complessivamente previste dall'articolo 8, nonché, ove necessario, attraverso le risorse reperite mediante successivi provvedimenti legislativi che dovranno entrare in vigore contestualmente o prima dell'adozione dei decreti legislativi con cui le deleghe stesse saranno esercitate, sulla base della procedura di cui all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, richiamata dal comma 4 del medesimo articolo 8;

con riferimento ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera f), e all'articolo 4, comma 2, lettera o), che prevedono il riconoscimento alle persone anziane del diritto alla somministrazione di cure palliative domiciliari e presso hospice, le predette prestazioni rientrano nei livelli essenziali di assistenza e, pertanto, ad esse si farà fronte, ai sensi

dell'articolo 8, comma 3, mediante le risorse previste a legislazione vigente derivanti dal trasferimento alle regioni e alle province autonome delle relative quote del Fondo sanitario nazionale nell'ambito dei livelli essenziali dell'assistenza sanitaria:

ai componenti del Comitato interministeriale per le politiche in favore della popolazione anziana, istituito dall'articolo 2, comma 3, non verranno corrisposti emolumenti o indennità, giacché agli stessi non spettano istituzionalmente compensi aggiuntivi per la partecipazione alle riunioni, e il supporto alle relative attività verrà assicurato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri mediante l'impiego delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente sul proprio bilancio, non determinando nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

il Piano nazionale per l'assistenza e la cura della fragilità e della non autosufficienza nella popolazione anziana, di cui all'articolo 2, comma 3, lettera *a*), sostituirà il Piano per la non autosufficienza esclusivamente per la parte inerente alla popolazione anziana, mentre per tutte le altre persone non autosufficienti continuerà ad essere elaborato il Piano per la non autosufficienza, secondo quanto previsto dall'articolo 21, comma 6, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147;

le risorse derivanti dal riordino e dalla modificazione delle misure finanziate a valere sui Fondi di cui all'articolo 8, comma 1, limitatamente ai profili considerati dalla medesima disposizione, potranno essere puntualmente quantificate solo in sede di adozione dei decreti legislativi attuativi delle deleghe di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 del presente provvedimento;

le risorse del PNRR e del Programma nazionale "Inclusione e lotta alla povertà" della programmazione 2021-2027, richiamate dall'articolo 8, comma 2, non concorrono direttamente alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal presente provvedimento, ma contribuiscono, in via

programmatica, a delineare la cornice finanziaria all'interno della quale saranno inseriti i provvedimenti attuativi della legge delega, compatibilmente con le procedure previste ai fini dell'attivazione delle risorse nell'ambito delle rispettive programmazioni,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE ».

La sottosegretaria Matilde SIRACUSANO concorda con la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Vanessa CATTOI (LEGA), relatrice, avverte che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti. In merito alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, segnala le seguenti:

Quartini 1.4, che reca una serie di disposizioni volte al riconoscimento e al sostegno dell'attività del caregiver familiare, prevedendo, tra l'altro, il riconoscimento di specifiche prestazioni di carattere economico e sociale da parte dell'INPS in favore dei caregiver conviventi con l'assistito, che non siano lavoratori autonomi né titolari di rapporto di lavoro dipendente o di pensione con ISEE non superiore a 30.000 euro. Ai relativi oneri, pari a 80 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, che, tuttavia, sulla base di un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, per l'anno 2023 non reca le occorrenti disponibilità;

Zanella 2.5, che prevede che all'attuazione delle deleghe di cui al presente provvedimento si provveda nell'ambito di risorse aggiuntive occorrenti stanziate con apposito provvedimento legislativo;

Malavasi 8.2, che è volta a prevedere, per l'attuazione degli articoli da 2 a 5, lo stanziamento di risorse aggiuntive mediante un processo di progressivo incremento dei Fondi indicati dal comma 1 dell'articolo 8 e il potenziamento di un fondo pubblico e universale per la non autosufficienza, nonché l'incremento del Fondo sanitario nazionale allo scopo di provvedere all'erogazione delle prestazioni sanitarie, sopprimendo il limite delle risorse previste a legislazione vigente di cui al comma 3 del medesimo articolo 8, non indicando tuttavia la quantificazione degli oneri derivanti da tali modifiche né la relativa copertura finanziaria;

Quartini 8.3, che prevede l'incremento delle risorse dei Fondi di cui al comma 1 dell'articolo 8, i cui interventi sono oggetto di riordino e di modifica ai fini della copertura finanziaria del provvedimento, senza tuttavia prevedere la quantificazione degli oneri derivanti da tale incremento né la corrispondente copertura finanziaria;

Malavasi 8.9, che prevede che il Governo proceda al progressivo adeguamento del Fondo nazionale per la non autosufficienza in esito alla verifica dei contenuti dei decreti legislativi adottati in attuazione delle deleghe conferite con il provvedimento in esame, non indicando tuttavia la quantificazione degli oneri né la relativa copertura finanziaria;

Di Lauro 8.10, che è volta a incrementare il Fondo sanitario nazionale di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, senza tuttavia indicare la relativa copertura finanziaria;

Marianna Ricciardi 8.11, che è volta a sopprimere la clausola di invarianza finanziaria riferita all'attuazione delle deleghe conferite con il provvedimento in esame, di cui al comma 5 dell'articolo 8.

Ritiene, altresì, opportuno acquisire l'avviso del Governo sulle seguenti proposte emendative:

Bonetti 1.6, che assegna, tra l'altro, al Comitato interministeriale per le politiche in favore della popolazione anziana, istituito ai sensi dell'articolo 2, comma 3, il compito di effettuare, avvalendosi di AGE-NAS, il censimento di tutte le RSA accreditate operanti in ambito nazionale. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente sul bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, come previsto dal comma 5 dell'articolo 2 del provvedimento in esame;

Zanella 2.4, che estende l'applicazione delle deleghe di cui al disegno di legge anche alle persone non autosufficienti che non siano anziane. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nell'ambito delle risorse complessivamente previste dall'articolo 8 del provvedimento in esame, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità pubblica n. 196 del 2009, tenendo anche conto del fatto che il riordino e la modifica delle misure finanziate dai fondi indicati dall'articolo 8, comma 1, si riferiscono esclusivamente a prestazioni nei confronti delle persone anziane;

Di Lauro 2.17 e Ruffino 2.20, che, nel modificare il criterio direttivo di cui alla lettera d), eliminano il riferimento ai limiti delle compatibilità finanziarie di cui alla presente legge ai fini dell'attuazione del diritto delle persone anziane a determinarsi in maniera indipendente, libera, informata e consapevole con riferimento alle decisioni che riguardano la loro assistenza. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dalle proposte emendative, tenendo conto in ogni caso delle risorse complessivamente previste dall'articolo 8 del provvedimento in esame e di quanto stabilito dall'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità pubblica n. 196 del 2009;

Ruffino 2.24, che inserisce tra i princìpi e criteri direttivi generali a cui si attiene il Governo nell'esercizio delle deleghe di cui al presente provvedimento l'introduzione, nell'ambito della titolarità del Servizio sanitario nazionale e con una compartecipazione finanziaria, di un contributo universalistico per la tutela negli atti della vita quotidiana degli anziani malati cronici non autosufficienti attraverso la valutazione del grado di non autosufficienza abbinato a un budget di cura, finanziato al 50 per cento dal Servizio sanitario nazionale e al 50 per cento dall'utente ovvero dall'ente locale. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nell'ambito delle risorse complessivamente previste dall'articolo 8 del provvedimento in esame, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità pubblica n. 196 del 2009;

Zanella 2.26, che prevede, in particolare, che all'attuazione del criterio di cui all'articolo 2, comma 2, lettera e), in materia di promozione della valutazione multidimensionale bio-psico-sociale delle capacità e dei bisogni di natura sociale, sanitaria e sociosanitaria ai fini dell'accesso a un continuum di servizi per le persone anziane fragili e per le persone anziane non autosufficienti, centrato sulle necessità della persona e del suo contesto familiare e sulla effettiva presa in carico del paziente anziano, si faccia fronte nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e degli stanziamenti aggiuntivi disposti con provvedimento legislativo, anche in deroga alle facoltà assunzionali vigenti degli enti. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa, tenendo conto in ogni caso delle risorse complessivamente previste dall'articolo 8 del provvedimento in esame e di quanto stabilito dall'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità pubblica n. 196 del 2009;

Di Lauro 2.28, che, in particolare, sopprime la previsione per cui la promozione della valutazione multidimensionale bio-psico-sociale delle capacità e dei biso-

gni di natura sociale, sanitaria e sociosanitaria ai fini dell'accesso a un continuum di servizi per le persone anziane fragili e per le persone anziane non autosufficienti, centrato sulle necessità della persona e del suo contesto familiare e sulla effettiva presa in carico del paziente anziano avvenga nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e delle facoltà assunzionali degli enti. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa, tenendo conto in ogni caso delle risorse complessivamente previste dall'articolo 8 del provvedimento in esame e di quanto stabilito dall'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità pubblica n. 196 del 2009;

Sportiello 2.32 e Marianna Ricciardi 2.33, che prevedono che la promozione del miglioramento delle condizioni materiali e di benessere bio-psico-sociale delle famiglie degli anziani fragili o non autosufficienti e di tutti coloro i quali sono impegnati nella loro cura avvenga mediante un incremento strutturale delle risorse disponibili a legislazione vigente, anziché mediante una loro allocazione più razionale ed efficace, come attualmente previsto. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dalle proposte emendative, tenendo conto in ogni caso delle risorse complessivamente previste dall'articolo 8 del provvedimento in esame e di quanto stabilito dall'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità pubblica n. 196 del 2009;

Malavasi 2.34, che prevede che, con provvedimenti successivi, sia garantito l'aggiornamento biennale delle prestazioni relative agli anziani fragili o non autosufficienti nell'ambito dei LEPS. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa, tenendo conto, in ogni caso, delle risorse complessivamente previste dall'articolo 8 del provvedimento in esame e di quanto stabilito dall'articolo 17, comma 2, della

legge di contabilità pubblica n. 196 del 2009;

Sportiello 2.42, che prevede che il Comitato interministeriale per le politiche in favore della popolazione anziana realizzi, anziché promuovere, come attualmente previsto, l'integrazione dei sistemi informativi di tutti i soggetti competenti alla valutazione e all'erogazione dei servizi e degli interventi in ambito statale e territoriale e provveda ad adottare un sistema di monitoraggio nazionale, quale strumento per la rilevazione continuativa delle attività svolte e dei servizi e delle prestazioni resi. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente sul bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, come previsto dal comma 5 dell'articolo 2 del provvedimento in esame;

Zanella 2.46, che prevede che la composizione del CIPA sia integrata con tre rappresentanti degli organismi rappresentativi del Terzo settore, della cooperazione sociale e delle imprese sociali. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine all'effettiva possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in particolare escludendo la corresponsione di compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati;

Marianna Ricciardi 2.47, che prevede che ai lavori del CIPA partecipino con funzioni consultive anche le associazioni e le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative delle persone con disabilità e delle persone anziane non autosufficienti, nonché gli enti del Terzo settore competenti in materia. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine all'effettiva possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in particolare escludendo la corresponsione di compensi, gettoni di

presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati;

Ouartini 3.18, che introduce un ulteriore principio e criterio direttivo volto a prevedere misure, anche di natura fiscale, in favore degli ascendenti che si prendono cura di uno o più nipoti al fine di consentire a entrambi i genitori di questi ultimi di svolgere la propria attività lavorativa. Al riguardo, stante la previsione di misure agevolative di carattere fiscale, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nell'ambito delle risorse complessivamente previste dall'articolo 8 del provvedimento in esame, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità pubblica n. 196 del 2009;

Quartini 3.19, che introduce un ulteriore principio e criterio direttivo volto a prevedere l'incentivazione di modalità graduali di uscita dal lavoro. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nell'ambito delle risorse complessivamente previste dall'articolo 8 del provvedimento in esame, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità pubblica n. 196 del 2009;

Quartini 3.22, che introduce un ulteriore principio e criterio direttivo volto a prevedere l'istituzione di un Fondo per il finanziamento di progetti a favore dell'invecchiamento attivo. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nell'ambito delle risorse complessivamente previste dall'articolo 8 del provvedimento in esame, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità pubblica n. 196 del 2009;

Di Lauro 3.24, che introduce un ulteriore principio e criterio direttivo volto a prevedere l'istituzione di un Osservatorio nazionale per l'invecchiamento attivo. Al

riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nell'ambito delle risorse complessivamente previste dall'articolo 8 del provvedimento in esame, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità pubblica n. 196 del 2009;

Ciani 3.30 e Sportiello 3.33, che, nel modificare a vario titolo il principio e criterio direttivo di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c), relativo alla valutazione multidimensionale dei bisogni della persona anziana effettuata nell'ambito dei PUA, sopprimono il vincolo rappresentato, ai fini della sua attuazione, dai limiti delle compatibilità finanziarie di cui alla presente legge. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità di dare attuazione al principio e criterio di delega nell'ambito delle risorse complessivamente previste dall'articolo 8 del provvedimento in esame, tenendo, in ogni caso, conto di quanto stabilito dall'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità pubblica n. 196 del 2009;

Marianna Ricciardi 4.3 e Zanella 4.12, che sono volte a prevedere che gli interventi compresi nella delega di cui all'articolo 4 abbiano ad oggetto - anziché le « persone anziane non autosufficienti », come attualmente stabilito dal provvedimento in esame - le persone anziane e non autosufficienti. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nell'ambito delle risorse complessivamente previste dall'articolo 8 del provvedimento in esame, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità pubblica n. 196 del 2009, tenendo anche conto del fatto che il riordino e la modifica delle misure finanziate dai fondi indicati dall'articolo 8, comma 1, si riferiscono esclusivamente a prestazioni nei confronti delle persone anziane;

Zanella 4.5 e Quartini 4.7, che, nel modificare il comma 1 dell'articolo 4, re-

cante l'oggetto della delega ivi conferita al Governo, prevedono, nel quadro del coordinamento e del riordino delle risorse disponibili, l'individuazione di un unico centro di spesa e di responsabilità in ambito LEPS. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dalle proposte emendative, tenendo conto, in ogni caso, delle risorse complessivamente previste dall'articolo 8 del provvedimento in esame e di quanto stabilito dall'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità pubblica n. 196 del 2009;

Ruffino 4.43, che, nel modificare l'articolo 4, comma 2, lettera 1), numero 3), prevede che il budget di cura e assistenza sia composto per il 50 per cento da risorse del Servizio sanitario nazionale, indipendentemente dalla condizione economica del non autosufficiente, e per il 50 per cento da risorse dell'utente o degli enti gestori dei servizi sociali quando egli non ha capacità economiche sufficienti. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nell'ambito delle risorse complessivamente previste dall'articolo 8 del provvedimento in esame, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità pubblica n. 196 del 2009;

Di Lauro 4.44, che, nel modificare il criterio di delega di cui al comma 2, lettera *n*), dell'articolo 4 sopprime il riferimento, ivi previsto, al « limiti della capienza e della destinazione delle rispettive risorse ». Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa, tenendo conto in ogni caso delle risorse complessivamente previste dall'articolo 8 del provvedimento in esame e di quanto stabilito dall'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità pubblica n. 196 del 2009:

Marianna Ricciardi 4.46, che, nel modificare il principio e criterio direttivo di cui all'articolo 4, comma 2, lettera *n*), relativo all'integrazione degli istituti dell'assistenza domiciliare integrata (ADI) e del servizio di assistenza domiciliare (SAD), sopprime il vincolo rappresentato, ai fini della sua attuazione, dai limiti della capienza e della destinazione delle risorse degli ATS e del Servizio sanitario nazionale, nonché il riferimento all'efficientamento e alla maggiore efficacia delle risorse disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa, tenendo conto in ogni caso delle risorse complessivamente previste dall'articolo 8 del provvedimento in esame e di quanto stabilito dall'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità pubblica n. 196 del 2009;

Ruffino 4.52, che introduce un ulteriore principio e criterio direttivo volto a prevedere l'offerta di un piano di assistenza domiciliare tutelare che obbligatoriamente contenga più modalità possibili, quali assegni di cura e buoni servizio per diverse finalità. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nell'ambito delle risorse complessivamente previste dall'articolo 8 del provvedimento in esame, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità pubblica n. 196 del 2009;

Marianna Ricciardi 4.59, che, nel modificare il criterio di cui all'articolo 4, comma 2, lettera *q*), riguardante i servizi residenziali, in riferimento alla rimodulazione del personale, sopprime il limite delle vigenti facoltà assunzionali. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nell'ambito delle risorse complessivamente previste dall'articolo 8 del provvedimento in esame, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità pubblica n. 196 del 2009;

Malavasi 4.64, che sostituisce il criterio di cui all'articolo 4, comma 2, lettera *r*), introducendo il riferimento alle retribu-

zioni determinate dall'applicazione del CCNL di settore al personale degli enti erogatori, sopprimendo il limite della compatibilità finanziarie di cui alla presente legge. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa, tenendo conto in ogni caso delle risorse complessivamente previste dall'articolo 8 del provvedimento in esame e di quanto stabilito dall'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità pubblica n. 196 del 2009:

Quartini 4.65, che, nel modificare il criterio di cui all'articolo 4, comma 2, lettera r), concernente l'aggiornamento e la semplificazione dei criteri riguardanti il personale dei soggetti erogatori pubblici e privati, prevede che tra tali criteri siano inserite apposite clausole sociali orientate a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato, nonché l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nell'ambito delle risorse complessivamente previste dall'articolo 8 del provvedimento in esame, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità pubblica n. 196 del 2009;

Sportiello 4.101, che inserisce un ulteriore principio e criterio direttivo volto a prevedere l'adozione di un sistema di monitoraggio atto a garantire l'attribuzione della residenza per le persone senza fissa dimora di età superiore ai sessantacinque anni, che hanno stabilito il proprio domicilio nel comune. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nell'ambito delle risorse complessivamente previste dall'articolo 8 del provvedimento in esame, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità pubblica n. 196 del 2009;

Di Lauro 5.2, che, nel sostituire i princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo

5, comma 2, lettera a), in materia di politiche per la sostenibilità economica e la flessibilità dei servizi di cura e assistenza a lungo termine, prevede che l'erogazione delle prestazioni sanitarie al domicilio sia a carico del Servizio sanitario nazionale nella misura del 60 per cento dell'importo, senza porre il limite delle risorse di cui all'articolo 8. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nell'ambito delle risorse complessivamente previste dall'articolo 8 del provvedimento in esame, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità pubblica n. 196 del 2009:

Di Lauro 5.7, che è volta a prevedere che la prestazione universale graduata di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a), numero 1), assorba soltanto l'indennità di accompagnamento ma non le ulteriori prestazioni per il sostegno della domiciliarità e dell'autonomia personale delle persone anziane non autosufficienti e il supporto ai familiari che partecipano all'assistenza, di cui all'articolo 1, comma 164, della legge n. 234 del 2021. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nell'ambito delle risorse complessivamente previste dall'articolo 8 del provvedimento in esame, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità pubblica n. 196 del 2009;

Malavasi 5.10, che è volta a prevedere che la prestazione universale graduata di cui all'articolo 5, comma 2, lettera *a*), numero 1), assorba la parte dell'indennità di accompagnamento in misura non superiore al valore della prestazione stessa, anziché l'intera indennità di accompagnamento come previsto nel testo. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nell'ambito delle risorse complessivamente previste dall'articolo 8 del provvedimento in esame, fermo restando quanto stabilito dal-

l'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità pubblica n. 196 del 2009;

Di Lauro 5.13, che, in riferimento alla ricognizione e al riordino delle agevolazioni contributive e fiscali, volte a sostenere la regolarizzazione del lavoro di cura prestato al domicilio della persona non autosufficiente, di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a), numero 2), sopprime la possibilità di rimodulare le aliquote e i termini nonché il limite delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nell'ambito delle risorse complessivamente previste dall'articolo 8 del provvedimento in esame, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità pubblica n. 196 del 2009;

Zanella 5.15, che è volta a prevedere tra i criteri di delega l'obbligo di applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro di settore sottoscritti dalle associazioni dei datori e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nell'ambito delle risorse complessivamente previste dall'articolo 8 del provvedimento in esame, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità pubblica n. 196 del 2009;

Quartini 5.17, che è volta a prevedere, tra i princìpi e criteri direttivi della delega in materia di politiche per la sostenibilità economica e la flessibilità dei servizi di cura e assistenza a lungo termine, la creazione di nuovi percorsi di formazione e specializzazione degli operatori socio-sanitari da realizzare negli istituti professionali ad indirizzo socio-sanitario che siano omogenei su tutto il territorio nazionale, sopprimendo la clausola di neutralità finanziaria contenuta nell'articolo 5, comma 2, lettera *b*), numero 2). Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità di dare attuazione

alla proposta emendativa nell'ambito delle risorse complessivamente previste dall'articolo 8 del provvedimento in esame, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità pubblica n. 196 del 2009;

Zanella 5.18, che è volta, tra l'altro, a sopprimere la clausola di invarianza finanziaria in riferimento al principio e criterio direttivo della definizione degli standard formativi degli assistenti familiari, di cui all'articolo 5, comma 2, lettera *b*). Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nell'ambito delle risorse complessivamente previste dall'articolo 8 del provvedimento in esame, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità pubblica n. 196 del 2009;

Marianna Ricciardi 5.21, che è volta a sopprimere il limite delle risorse disponibili a legislazione vigente contenuto nel principio e criterio direttivo riferito al miglioramento delle condizioni di vita individuali dei *caregiver* familiari. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nell'ambito delle risorse complessivamente previste dall'articolo 8 del provvedimento in esame, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità pubblica n. 196 del 2009;

Malavasi 5.23, che prevede di introdurre, tra i principi e criteri direttivi concernenti il processo di miglioramento delle condizioni dei caregiver, specifiche tutele nell'ambito previdenziale e assicurativo e per l'inserimento e il reinserimento nel mercato del lavoro, interventi di formazione e di certificazione delle competenze professionali acquisite nel corso dell'esperienza maturata, interventi di sostegno, anche psicologico, e forme di partecipazione delle rappresentanze dei caregiver familiari, nell'ambito della programmazione sociale, sociosanitaria e sanitaria a livello nazionale, regionale e locale. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nell'ambito delle risorse complessivamente previste dall'articolo 8 del provvedimento in esame, fermo restando il vincolo stabilito dall'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità pubblica n. 196 del 2009;

Marianna Ricciardi 5.28, che prevede, nell'ambito dei principi e criteri direttivi della delega in materia di politiche per la sostenibilità economica e la flessibilità dei servizi di cura e assistenza a lungo termine, la revisione complessiva della disciplina, secondo criteri di equità, della compartecipazione alla spesa da parte dell'utenza in riferimento alla definizione di rette a carico degli anziani non autosufficienti accolti in presidi residenziali e semiresidenziali. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nell'ambito delle risorse complessivamente previste dall'articolo 8 del provvedimento in esame, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità pubblica n. 196 del 2009;

Ruffino 8.4, che, nel prevedere che siano oggetto di riordino e modifica anche le misure finanziate mediante il Fondo sanitario nazionale, sopprime il comma 3 dell'articolo 8 ai sensi del quale al finanziamento delle prestazioni sanitarie si provvede mediante le risorse previste a legislazione vigente derivanti dal trasferimento alle regioni e alle province autonome delle relative quote del citato Fondo. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nell'ambito delle risorse complessivamente previste dall'articolo 8 del provvedimento in esame, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità pubblica n. 196 del 2009;

Malavasi 8.5, che prevede, che all'attuazione degli articoli da 2 a 4 si provveda mediante le risorse del Fondo nazionale delle politiche sociali destinate esclusivamente alla non autosufficienza. Al ri-

guardo, ritiene necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo in ordine agli effetti finanziari della proposta emendativa tenendo conto delle risorse complessivamente previste dall'articolo 8 del provvedimento in esame e di quanto stabilito dall'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità pubblica n. 196 del 2009;

Zanella 8.6 e 8.7, che, in riferimento rispettivamente ai Fondi di cui alla lettera *a*) e alla lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 8, prevedono che le risorse destinate all'attuazione degli articoli da 2 a 4 siano quelle disponibili previste per le prestazioni a favore delle persone anziane e delle persone non autosufficienti, anziché quelle a favore delle persone anziane e anziane non autosufficienti, come prevede il testo. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine agli effetti finanziari delle proposte emendative;

Sportiello 8.8, che aggiunge, all'insieme dei Fondi previsti per finanziare l'attuazione degli articoli da 2 a 5, le risorse aggiuntive necessarie a rendere esigibili i LEPS individuati ai sensi della normativa vigente. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nell'ambito delle risorse complessivamente previste dall'articolo 8 del provvedimento in esame, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità pubblica n. 196 del 2009.

Segnala, infine, che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, nel presupposto che alle stesse possa darsi attuazione nell'ambito delle risorse complessivamente previste dall'articolo 8 del provvedimento in esame, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità pubblica n. 196 del 2009.

La sottosegretaria Matilde SIRACUSANO esprime parere contrario su tutte le proposte emendative puntualmente richiamate

dalla relatrice, in quanto, in assenza di ulteriori elementi di valutazione, appaiono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura.

Concorda, invece, sull'assenza di profili finanziari problematici per le altre proposte emendative presentate.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) chiede che la rappresentante del Governo motivi in maniera più dettagliata il parere contrario del Governo sulle proposte emendative richiamate dalla relatrice.

Ubaldo PAGANO (PD-IDP), facendo riferimento alla reazione di alcuni colleghi di maggioranza a seguito della richiesta dell'onorevole Guerra, evidenzia che il suo gruppo non ha assolutamente intenzione di porre in atto un'azione di tipo ostruzionistico, ma si associa semplicemente alle richieste di chiarimento già formulate dalla relatrice.

Gianmauro DELL'OLIO (M5S) chiede alla rappresentante del Governo di approfondire le ragioni del parere contrario sull'emendamento Marianna Ricciardi 2.47, in quanto, a suo avviso, la partecipazione, con funzioni consultive, ai lavori del CIPA delle associazioni e delle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative delle persone con disabilità e delle persone anziane non autosufficienti, nonché degli enti del Terzo settore competenti in materia non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ritiene in proposito che, se necessario, il Governo potrebbe riformulare l'emendamento prevedendo un'apposita clausola di invarianza finanziaria che escluda la corresponsione di compensi o indennità per la partecipazione alle riunioni.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP), ribadendo la richiesta già formulata alla rappresentante del Governo, esprime perplessità sul carattere oneroso dell'emendamento Malavasi 5.10, che è volto a prevedere che la prestazione universale graduata di cui all'articolo 5, comma 2, lettera *a*), numero 1), assorba la parte dell'indennità di accompagnamento in misura non superiore al valore della prestazione stessa, anziché l'intera indennità di accompagnamento, come previsto nel testo del provvedimento in esame. Tornando a quanto già evidenziato in merito al provvedimento, fa presente che la relazione tecnica aggiornata depositata dalla sottosegretaria non risponde alla sua richiesta in merito alle risorse che si ritiene di poter recuperare per effetto del riordino e della modificazione degli interventi attualmente in essere.

Marco GRIMALDI (AVS) chiede alla rappresentante del Governo di chiarire il parere contrario sull'emendamento Zanella 2.26, che, a suo avviso, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto prevede che all'attuazione del criterio in materia di promozione della valutazione multidimensionale bio-psico-sociale delle capacità e dei bisogni di natura sociale, sanitaria e sociosanitaria ai fini dell'accesso a un continuum di servizi per le persone anziane fragili e per le persone anziane non autosufficienti, centrato sulle necessità della persona e del suo contesto familiare e sulla effettiva presa in carico del paziente anziano, si faccia fronte nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e degli stanziamenti aggiuntivi disposti con provvedimento legislativo, anche in deroga alle facoltà assunzionali vigenti degli enti. Si associa, inoltre, alle considerazioni esposte dall'onorevole Dell'Olio con riferimento all'emendamento Marianna Ricciardi 2.47. Ritiene, quindi, che su tali proposte emendative, evidentemente prive di effetti finanziari, il Governo si stia esprimendo nel merito poiché il parere appena espresso dalla sottosegretaria Siracusano non può considerarsi, a suo avviso, un parere di natura tecnica, come riconosce essere, invece, il parere sull'emendamento Zanella 5.15, che, seppure condivisibile nel merito, nel prevedere tra i criteri di delega l'obbligo di applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro di settore sottoscritti dalle associazioni dei datori e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale, potrebbe determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Ubaldo PAGANO (PD-IDP), nel concordare con l'onorevole Guerra sull'emendamento Malavasi 5.10, evidenzia che esso stabilisce che il valore della prestazione erogata non sia superiore a quello dell'indennità di accompagnamento già in godimento al soggetto e, pertanto, non appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La sottosegretaria Matilde SIRACUSANO conferma il parere contrario del Governo su tutte le proposte emendative puntualmente richiamate dalla relatrice, ribadendo che sulla base degli elementi disponibili le proposte emendative segnalate sono suscettibili di determinare oneri privi di adeguata copertura finanziaria.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP), in considerazione della mancata risposta del Governo alle richieste di chiarimento dei deputati dell'opposizione, chiede al Presidente di voler garantire che la Commissione sia posta nelle condizioni di valutare in modo compiuto i profili finanziari dei provvedimenti e delle proposte emendative in esame anche tramite gli elementi e gli approfondimenti forniti dal Governo.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, preso atto della richiesta della deputata Guerra, sospende brevemente la seduta per consentire un maggiore approfondimento sulle proposte emendative richiamate dai deputati intervenuti nel corso del dibattito.

# La seduta, sospesa alle 13.50, riprende alle 14.

La sottosegretaria Matilde SIRACUSANO, nel segnalare che nel breve tempo disponibile non è stato possibile acquisire ulteriori elementi istruttori, non può che ribadire in questa sede la contrarietà del Governo sugli identici emendamenti Zanella 2.26 e Malavasi 2.27, nonché sugli emendamenti Marianna Ricciardi 2.47 e Mala-

vasi 5.10, su cui sono in precedenza intervenuti, al fine di sollecitare un supplemento di istruttoria in merito alle loro implicazioni di ordine finanziario, gli onorevoli Grimaldi, Dell'Olio, Guerra e Ubaldo Pagano. In tale contesto, dichiara comunque la piena disponibilità del Governo a valutare positivamente eventuali ordini del giorno che i rispettivi presentatori intendessero presentare in Assemblea e che vertessero sulle finalità e sugli interventi a vario titolo prospettati dalle medesime proposte emendative.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, presidente, nel prendere atto delle considerazioni testé svolte dalla rappresentante del Governo, fornisce altresì rassicurazioni in merito al fatto che per il futuro sarà sua cura assicurare quanto più possibile un adeguato esame in sede consultiva ad opera della Commissione bilancio delle proposte emendative riferite ai provvedimenti legislativi di volta in volta all'ordine del giorno dell'Assemblea, in ciò concordando con le osservazioni dell'onorevole Guerra circa l'esigenza che in tale peculiare fase dell'attività parlamentare la Commissione medesima sia posta nelle condi-

zioni di effettuare le proprie valutazioni sulla base di ogni utile chiarimento ed elemento di informazione da parte del Governo.

Vanessa CATTOI (LEGA), relatrice, tenuto conto della discussione svoltasi, propone pertanto di esprimere parere contrario sugli emendamenti 1.4, 1.6, 2.4, 2.5, 2.17, 2.20, 2.24, 2.26, 2.28, 2.32, 2.33, 2.34, 2.42, 2.46, 2.47, 3.18, 3.19, 3.22, 3.24, 3.30, 3.33, 4.3, 4.5, 4.7, 4.12, 4.43, 4.44, 4.46, 4.52, 4.59, 4.64, 4.65, 4.101, 5.2, 5.7, 5.10, 5.13, 5.15, 5.17, 5.18, 5.21, 5.23, 5.28, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10 e 8.11, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.

La sottosegretaria Matilde SIRACUSANO concorda con la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 14.05.

**ALLEGATO** 

# Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane. C. 977 Governo, approvato dal Senato.

#### RELAZIONE TECNICA AGGIORNATA

#### RELAZIONE TECNICA

Il presente schema di disegno di legge delega in materia di politiche in favore della popolazione anziana è volto alla promozione delle condizioni di vita, di cura e di assistenza delle persone anziane, mediante interventi idonei a soddisfare i loro bisogni sociali, sanitari e sociosanitari, con particolare riguardo a quelli connessi alla condizione di non autosufficienza.

Si tratta di un provvedimento orientato a dare diretta attuazione all'obiettivo del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) relativo alla Missione 5, Componente 2, Riforma 2, che impegna il Governo a presentare un disegno di legge delega per la riforma dell'assistenza agli anziani non autosufficienti, da portare all'approvazione definitiva entro il primo trimestre 2023 (ai fini dell'adozione dei decreti legislativi entro il 31 gennaio 2024).

Il disegno di legge in oggetto opera, inoltre, nel solco dell'attuazione delle norme della legge di bilancio 2022 (articolo 1, commi 159-171 della legge n. 234/2021), con le quali si è iniziato il percorso di riforma previsto dal PNRR ed è stato avviato, a livello territoriale, il processo di integrazione dei servizi sociali e sociosanitari riservati alle persone non autosufficienti e del Regolamento adottato con decreto del Ministero della salute 23 maggio 2022, n. 77, recante la definizione dei modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel settore sanitario nazionale (in attuazione della Missione 6, Componente 1, Riforma 1 del PNRR).

Il disegno di legge e i successivi decreti attuativi costituiscono, quindi, la cornice necessaria a dare sistematicità ad una materia in cui sussistono fonti normative eterogenee e distinti centri di azione amministrativa che operano con regole proprie e senza coordinamento.

L'obiettivo del processo di riforma, del presente disegno di legge e dei successivi decreti attuativi è, quindi, essenzialmente costituito dalla realizzazione di un sistema che, senza toccare le rispettive competenze del sistema sanitario e di quello sociale, operi un raccordo e coordinamento fra gli stessi al fine della progressiva implementazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali (d'ora in avanti LEPS) per gli anziani non autosufficienti e al fine della progressiva attuazione delle politiche di invecchiamento attivo, promozione dell'inclusione sociale e prevenzione della fragilità per gli anziani che non versano in condizioni di non autosufficienza.

A tal fine, sotto il profilo ordinamentale, rilevano le disposizioni che prevedono l'istituzione del CIPA (Comitato interministeriale per le politiche in favore della popolazione anziana) e dello SNAA (Sistema nazionale per la popolazione anziana non autosufficiente), organismi con il compito di coordinare le attività degli attori del settore sociale e sanitario.

La complessità della materia è data dalla circostanza che la stessa interseca programmazioni e piani nazionali, regionali o territoriali, di carattere socioassistenziale, sociosanitario e sanitario, già in



essere o in fieri, il cui contenuto va a sostanziare le azioni programmatiche previste nel presente disegno di legge.

Inoltre, la presente delega è finalizzata anche alla semplificazione e razionalizzazione della disciplina in materia di assistenza sociosanitaria agli anziani.

#### CAPO I

L'articolo 1 del disegno di legge definisce i concetti e gli istituti rilevanti ai fini del successivo articolato normativo e pertanto non ha impatto sotto il profilo finanziario.

Le definizioni riguardano istituti già disciplinati dalla legge di cui sono, infatti, richiamate le specifiche disposizioni.

La definizione di persona anziana è demandata ai decreti legislativi delegati che saranno adottati entro il 31 gennaio 2024, ai sensi dell'articolo 3 del disegno di legge.

L'articolo 2, concernente "oggetto, principi e criteri direttivi generali e istituzione del Comitato interministeriale per la popolazione anziana", prevede, al comma 1, prioritariamente la ricognizione, il riordino, la semplificazione, l'integrazione e il coordinamento, sotto il profilo formale e sostanziale, della legislazione vigente in materia di assistenza sociale, sanitaria e sociosanitaria alla popolazione anziana. Stabilisce, altresì, la possibilità di un progressivo potenziamento delle azioni previste dalla presente legge, comunque nell'ambito delle risorse disponibili. Tutte le disposizioni che compongono il disegno di legge in oggetto sottostanno, pertanto, al vincolo posto dal presente comma 1.

La modifica introdotta all'articolo 2, comma 1, ha natura ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tenuto conto che si limita a definire l'oggetto della legge delega in esame, richiamando, altresì, l'integrazione tra le disposizioni di cui alla legge delega in corso di approvazione e le vigenti disposizioni legislative in materia di assistenza sociale, sanitaria e sociosanitaria alla popolazione anziana.

Il comma 2 individua, invece, i principi e criteri direttivi generali per l'esercizio del potere di delega da parte del Governo.

I primi tre criteri, indicati con le lettere a), b) e c), contengono linee generali di indirizzo dell'attività legislativa delegata afferenti al valore umano e sociale della persona e il contrasto alla solitudine, e come tali sono neutrali sotto il profilo finanziario.

Tra i criteri direttivi generali della delega sono introdotte anche le attività di supporto e valutazione psicologica tra quelle utili e necessarie al fine di poter avere un approccio completo alle



problematiche della persona anziana. La specificazione introdotta al comma 2 è neutra finanziariamente, atteso che essa è volta esclusivamente a specificare meglio in cosa debba consistere l'attività di supporto, già prevista dal DDL nella sua formulazione originaria, a favore delle persone anziane. D'altronde, le attività di ascolto e di supporto sono di per sé misure idonee ad incidere anche sull'aspetto psicologico delle persone anziane e, pertanto, tale intervento è già insito nel quadro delle iniziative previste dal DDL nella sua formulazione originaria.

Le attività saranno svolte sulla base delle risorse disponibili per il finanziamento del SSN e sulla base dei livelli essenziali di assistenza vigenti per cui la previsione non determina oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

Inoltre, tra i criteri di delega si prevede anche il supporto del servizio civile universale, sia al fine di garantire coesione tra le generazioni sia per favorire le attività di socializzazione dell'anziano. Tale previsione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tenuto conto che l'attività è svolta nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Il criterio di cui alla lett. d) concerne il riconoscimento del diritto delle persone anziane a determinarsi in maniera indipendente, libera, informata e consapevole con riferimento alle decisioni che riguardano la loro assistenza, nonché alla continuità di vita e di cure presso il proprio domicilio entro i limiti e i termini definiti dalla programmazione integrata socio-assistenziale, anche con il contributo del servizio civile universale e attraverso la rete delle farmacie territoriali, in sinergia con gli erogatori dei servizi sociosanitari, nei limiti delle compatibilità finanziarie di cui alla presente legge. La disposizione introdotta all'articolo 2, comma 2, lettera d), non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tenuto conto che l'attività, erogata anche attraverso la rete delle farmacie territoriali, rientra nell'ambito delle attività erogate dalle farmacie dei servizi ai sensi del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, che ha definito e regolamentato, anche a seguito dell'adozione dei decreti ministeriali attuativi, i nuovi compiti e le funzioni assistenziali delle farmacie pubbliche e private operanti in convenzione con il Servizio sanitario nazionale. La norma precisa che le funzioni sono svolte nei limiti delle compatibilità finanziarie di cui alla presente legge.

Il criterio, di cui alla lettera e), concernente la valutazione multidimensionale **bio**-psico-sociale della persona anziana presso i PUA, costituisce un aspetto centrale del disegno di legge, costituito dalla presa in carico unitaria della stessa ai fini dell'accertamento dei suoi bisogni sotto il profilo sanitario e socioassistenziale. Si tratta di una previsione che già trova la propria fonte nell'articolo 1, comma 163 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 che a tal fine prevede un apposito ulteriore stanziamento



per l'anno 2022 e per quelli a venire, per far fronte agli oneri derivanti dalla necessaria implementazione del personale socioassistenziale connessa all'attuazione di tale metodologia. Peraltro, nel nuovo Piano Nazionale per la non autosufficienza è espressamente prevista la valutazione multidimensionale presso i PUA e, a tal fine, sono destinate risorse pari a 20 milioni per il 2022 e 50 milioni a decorrere dal 2023 per le assunzioni di figure professionali sociali.

Nella lett. e) viene proposta una dizione omnicomprensiva ("bio-psico-sociale") dell'oggetto della valutazione multidimensionale della persona anziana, ai fini dell'accesso a un continuum di servizi per le persone anziane fragili e per le persone anziane non autosufficienti, che non genera oneri aggiuntivi. La specificazione introdotta alla lettera e) è priva di effetti per la finanza pubblica, atteso che essa è volta esclusivamente a chiarire in cosa debba consistere la valutazione multidimensionale prevista dal DDL in parola, che già prevede nei suoi modelli vigenti il superamento del modello biomedico e l'allargamento delle valutazioni anche agli aspetti sociali e psicologici propri del modello bio-psico-sociale previsto dal modello in esame. A tale fine, basti osservare che la stessa definizione di valutazione multidimensionale, oggi prevalente, si riferisce al concetto di multidisciplinarietà nella valutazione del soggetto anziano. Infatti, diversi aspetti dell'anziano (fisico, mentale, funzionale, sociale, economico ed emotivo) sono già contenuti e integrati in un piano coordinato di assistenza. Ciò premesso, la disposizione in parola non determina nuovi o maggiori a oneri a carico della finanza pubblica.

Il criterio di cui alla lettera f) richiama il diritto delle persone anziane alla somministrazione di cure palliative domiciliari e presso *hospice*. Si tratta di prestazioni comprese nei LEA.

Il criterio di cui alla lettera g) prevede la promozione dell'attività fisica sportiva nella popolazione anziana, mediante azioni adeguate a garantire un invecchiamento sano.

Il criterio di cui alla lettera h) concerne il riconoscimento degli specifici fabbisogni di assistenza delle persone anziane con pregresse condizioni di disabilità, al fine di promuoverne l'inclusione sociale e la partecipazione attiva alla comunità, anche con l'ausilio del servizio civile universale. La diposizione prevede di conciliare gli specifici fabbisogni delle persone anziane con il loro progetto di vita individuale, nei limiti della compatibilità finanziarie di cui alla presente legge. La disposizione è chiaramente finalizzata ad evitare che la persona con condizioni di disabilità, in virtù del raggiungimento dell'età anziana, possa perdere pregressi trattamenti e setting assistenziali di cui fruiva, dei quali, invece, dovrà continuare a godere. La disposizione, pertanto, non determina un aggravio di spesa pubblica in forza dell'invarianza del trattamento fruito dalla persona con

Il criterio di cui alla lettera i) concerne il miglioramento delle condizioni materiali e di benessere biopsico – sociale alle famiglie degli anziani fragili o non autosufficienti e di tutti coloro che sono



disabilità.

impegnati nella loro cura, mediante un'allocazione più razionale ed efficace delle risorse disponibili a legislazione vigente. A tale fine, l'articolo 5, comma 2, lettera c) stabilisce:

- 1) la ricognizione e ridefinizione della normativa di settore;
- 2) la promozione di interventi diretti alla certificazione delle competenze professionali acquisite nel corso dell'esperienza maturata;
- 3) forme di partecipazione delle rappresentanze dei *caregiver* familiari, nell'ambito della programmazione sociale, sociosanitaria e sanitaria a livello nazionale, regionale e locale.

Si tratta di un criterio che introduce una linea tendenziale di indirizzo, nell'ambito delle risorse disponibili. Peraltro, la previsione è già in parte esistente nel nostro ordinamento, perché l'articolo 1, comma 162, lettera c), della legge 30 dicembre 2021, n. 234 prevede il supporto alle famiglie delle persone anziane non autosufficienti mediante la messa a disposizione di strumenti per l'incontro tra domanda e offerta di lavoro degli assistenti familiari, nonché l'assistenza legale, gestionale ed amministrativa per l'espletamento di adempimenti. Per la copertura finanziaria di tali previsioni, si rinvia alla già richiamata disposizione dell'articolo 5, lettera c).

Il criterio di cui alla lettera l) prevede il rafforzamento dell'interoperabilità dei sistemi informativi degli enti e delle amministrazioni competenti, anche valorizzando dati ed evidenze generati dai cittadini, nonché dati risultanti da indagini, studi e ricerche condotti da enti del Terzo settore. Trattandosi di interventi da realizzarsi nell'ambito dei vigenti programmi di potenziamento delle infrastrutture e delle reti informatiche e di dati ed evidenze generate dagli stessi cittadini, risultanti da indagini, studi, ricerche condotte da enti del Terzo settore, la disposizione non ha ricadute sulla finanza pubblica, giacché vi si provvederà nell'ambito delle risorse allo scopo già programmate e dunque senza nuovi né maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il criterio di cui alla lett. m) prevede la riqualificazione dei servizi di semi residenzialità, di residenzialità temporanea, di sollievo e promozione dei servizi di vita comunitaria e di coabitazione domiciliare (co-housing). Il criterio direttivo in questione indica una mera finalità collegata alla riqualificazione dei servizi di semi residenzialità, rispetto alla quale i concreti interventi saranno definiti nell'ambito dei decreti delegati. All'attuazione della disposizione si provvede nei limiti delle compatibilità finanziarie di cui alla presente legge.

All'articolo 2, comma 3, del provvedimento in oggetto si prevede l'istituzione del Comitato interministeriale per le politiche in favore della popolazione anziana (CIPA) con il compito di promuovere il coordinamento e la programmazione integrata tra le varie politiche nazionali in favore delle persone anziane. A tal fine, il CIPA adotta, ai sensi di quanto disposto dalla lettera a) del medesimo comma:



- 1. il "Piano nazionale per l'invecchiamento attivo, l'inclusione sociale e la prevenzione delle fragilità nella popolazione anziana", attraverso cui sostanzialmente andranno declinati gli interventi previsti dai decreti legislativi che saranno adottati in attuazione della delega prevista al successivo articolo 3;
- 2. il "Piano nazionale per l'assistenza e la cura della fragilità e della non autosufficienza nella popolazione anziana", in cui sostanzialmente andranno declinati gli interventi previsti dai decreti legislativi che saranno adottati in attuazione della delega prevista al successivo articolo 4, volti all'assistenza sociale, sanitaria e sociosanitaria per le persone anziane non autosufficienti.

Di conseguenza, il "Piano nazionale per l'assistenza e la cura della fragilità e la non autosufficienza nella popolazione anziana" sostituisce per la parte inerente alla popolazione anziana il Piano per la Non Autosufficienza, quale strumento programmatico per l'utilizzo delle risorse del Fondo per le non autosufficienze, di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Difatti, tale Piano avrà a disposizione, nell'ambito del più ampio Fondo Nazionale per le non autosufficienze, la parte di risorse disponibili previste per le prestazioni in favore delle persone anziane non autosufficienti, così come in maniera del tutto coordinata prevede l'articolo 8 comma 1 lett. a).

Viceversa, per tutte le altre persone non autosufficienti, non rientranti nella popolazione anziana, continuerà ad essere elaborato il Piano per le Non Autosufficienze secondo quanto previsto dall'articolo 21 del decreto legislativo 15 settembre 2017 n. 147.

Ciò in coerenza con la previsione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a) che stabilisce che all'attuazione degli articoli 2, 3, 4 e 5 del provvedimento si provvede mediante le risorse disponibili nell'ambito del Fondo per le non autosufficienze limitatamente alle risorse disponibili previste per le prestazioni in favore delle persone anziane e anziane non autosufficienti.

Il CIPA è, altresì, deputato a promuovere l'armonizzazione dei LEPS con i LEA nonché l'integrazione dei sistemi informativi dei soggetti competenti alla valutazione e all'erogazione dei servizi e l'adozione di un sistema di monitoraggio nazionale.

Il CIPA è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ed è composto dai Ministri del lavoro e delle politiche sociali, della salute, per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, per le disabilità, per lo sport e i giovani, per gli affari regionali e le autonomie, dell'economia e delle finanze o loro delegati. La disposizione prevede che la Presidenza del Consiglio dei ministri assicuri il supporto tecnico e organizzativo alle attività del CIPA nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e



strumentali disponibili a legislazione vigente, utilizzando personale che resterà comunque adibito anche allo svolgimento di altre funzioni ordinarie. La disposizione, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

#### CAPO II

L'articolo 3, comma 1, individua l'oggetto della delega al Governo finalizzata all'adozione di uno o più decreti legislativi volti a definire la persona anziana e a promuoverne la dignità e l'autonomia, l'invecchiamento attivo, l'inclusione sociale e la prevenzione della fragilità, anche con riferimento alla condizione di disabilità. Trattasi di una modifica che non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tenuto conto che si limita a definire l'oggetto della legge delega in esame.

Con riferimento agli interventi di cui al comma 2 lettera a), la cui attuazione sarà garantita nell'ambito delle risorse finanziare disponibili a legislazione vigente e, nello specifico al punto n. 1), si rappresenta che la promozione della salute e della cultura della prevenzione lungo tutto il corso della vita effettuata attraverso apposite campagne informative troverà copertura nei fondi del Ministero della famiglia, la natalità e le pari opportunità istituzionalmente competente in materia. La previsione non determina, quindi, un aumento della spesa perché avviene nel limite delle dotazioni finanziarie della PCM.

Le altre previsioni della lettera a) prevedono la promozione e attuazione di azioni, percorsi e iniziative che saranno articolate secondo le disponibilità finanziarie esistenti.

In particolare, la disposizione introdotta all'articolo 3, comma 2, lettera a), numero 3, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tenuto conto che le attività erogate, anche attraverso la rete delle farmacie territoriali, rientrano nell'ambito delle attività erogate dalle farmacie dei servizi ai sensi del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, che ha definito e regolamentato, anche a seguito dell'adozione dei decreti ministeriali attuativi, i nuovi compiti e le funzioni assistenziali delle farmacie pubbliche e private operanti in convenzione con il Servizio sanitario nazionale, nonché l'attività degli operatori sanitari in farmacia e a domicilio del paziente. Pertanto, all'attuazione della diposizione si provvede nei limiti delle compatibilità finanziarie di cui al presente provvedimento.

La disposizione introdotta al comma 2, lettera a), numero 8), ove si prevede la promozione della relazione dei soggetti anziani con gli animali di affezione, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, attesa la sua natura ordinamentale ed essenzialmente definitoria.



L'articolo 3, comma 2, lettera b), ha carattere ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico delle finanze pubbliche.

L'articolo 3, comma 2, lettera c), n. 1) introduce la possibilità di accesso, per gli anziani affetti da una o più patologie croniche, suscettibili di aggravarsi con l'invecchiamento, ad una valutazione multidimensionale, incentrata su linee guida nazionali, delle capacità e dei bisogni di natura bio psico sociale - sanitaria e socio sanitaria, da effettuarsi nell'ambito dei PUA, da parte di equipe multidisciplinare, sulla base di segnalazione dei medici di medicina generale, della rete ospedaliera, delle farmacie, dei comuni e degli ATS, nei limiti delle compatibilità finanziarie di cui alla presente legge.

Trattandosi di attività rimesse a specifici strumenti di programmazione nazionale e regionale (linee guida ecc.) e comunque da realizzarsi nei limiti delle risorse disponibili per il funzionamento del sistema territoriale dei servizi sociosanitari e di quelli sociali, la norma non comporta effetti per la finanza pubblica. D'altra parte, un più efficace sistema di prevenzione dell'insorgenza di problematiche connesse all'autonomia e allo stato di salute, può essere in grado di ridurre i costi di ospedalizzazione ed i costi sociali connessi, favorendo soluzioni, percorsi di cura e di assistenza che migliorano la permanenza a domicilio della persona anziana ed una più efficace e tempestiva gestione delle problematiche sanitarie e sociali.

La norma ammette fra i soggetti che possono segnalare la necessità della valutazione multidimensionale anche le farmacie: si ribadisce che le attività erogate anche attraverso la rete delle farmacie territoriali rientrano nell'ambito delle attività erogate dalle farmacie dei servizi ai sensi del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, che ha definito e regolamentato, anche a seguito dell'adozione dei decreti ministeriali attuativi, i nuovi compiti e le funzioni assistenziali delle farmacie pubbliche e private operanti in convenzione con il Servizio sanitario nazionale, nonché l'attività degli operatori sanitari in farmacia e a domicilio del paziente. Tali attività sono comunque svolte nei limiti delle compatibilità finanziaria di cui al presente disegno di legge.

L'articolo 3, comma 2, lettera c), n. 2) contiene disposizioni che non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 4, al comma 1, prevede la predisposizione, entro il 31 gennaio 2024, dei decreti di attuazione che i Ministeri competenti, a diverso titolo, sono chiamati ad emanare al fine di riordinare, semplificare, coordinare e rendere più efficaci le attività di assistenza sociale, sanitaria e sociosanitaria per le persone anziane non autosufficienti. La disposizione ha lo scopo di razionalizzare l'apparato normativo attualmente vigente armonizzando gli interventi in vigore.



Il presente comma ha altresì l'obiettivo di un progressivo potenziamento delle azioni, nell'ambito delle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 8.

Il comma 2 prevede che nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attenga, ai seguenti criteri:

- con riferimento alla lettera a), adotti una definizione di popolazione anziana non autosufficiente;
- con riferimento alle lett. b) e c) definisca il Sistema nazionale per la popolazione anziana non autosufficiente (SNAA) che programmi interventi e prestazioni, sociali, sanitarie e assistenziali nel rispetto degli indirizzi generali elaborati dal CIPA, con la partecipazione attiva delle parti sociali, delle associazioni di settore e dei soggetti istituzionali, territorialmente competenti.

Particolarmente rilevante ai fini del buon funzionamento del sistema integrato dei servizi è l'individuazione dei LEPS (lett. d) in un'ottica di loro integrazione con i LEA, assicurando il raccordo con quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, lettera h), numero 2), della legge 22 dicembre 2021, n. 227, nonché con quanto previsto dall'articolo 1, commi da 791 a 798, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. La disposizione ha carattere ordinamentale e non introduce nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Altresì rilevante è la previsione di un sistema di monitoraggio dei LEPS decritto alla lettera e) e il correlato sistema di interventi sostitutivi e conseguenti sanzioni in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di servizio.

Di rilievo, sotto il profilo ordinamentale, sono anche le azioni di coordinamento e di promozione individuate nelle lettere f), g) e h) attinenti ad un omogeneo sviluppo su tutto il territorio nazionale degli ATS e la promozione dell'integrazione funzionale tra distretto sanitario e ATS. In particolare, il coordinamento (lett. f) potrà essere realizzato anche tenendo conto delle indicazioni fornite da enti e società che valorizzano la collaborazione e l'integrazione delle figure professionali in rete. La disposizione di cui al citato articolo 4, comma 2, lettera f), introduce, quale criterio direttivo di delega, il riconoscimento e la promozione del ruolo di enti e di società che valorizzano la collaborazione e l'integrazione di figure professionali in rete. La norma ha natura ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La natura di tali disposizioni rientra nell'ambito dell'azione di razionalizzazione del sistema unitamente alle seguenti lettere i) e l). La progressiva realizzazione di tali azioni è già oggetto del Piano nazionale per la non autosufficienza 2022 – 2024.

In particolare, la disposizione introdotta al comma 2, lettera i), dirette ad una semplificazione dell'accesso agli interventi e ai servizi sanitari e sociali e socio-sanitari, non determina nuovi o



maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La norma prevede altresì il possibile coinvolgimento della rete delle farmacie territoriali nell'attività di screening: tale attività rientra nell'ambito delle attività erogate dalle farmacie dei servizi ai sensi del più volte richiamato decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, che ha definito e regolamentato, anche a seguito dell'adozione dei decreti ministeriali attuativi, i nuovi compiti e le funzioni assistenziali delle farmacie pubbliche e private operanti in convenzione con il Servizio sanitario nazionale ed è pertanto attuata nei limiti delle compatibilità finanziarie.

La lettera I) tratta della semplificazione e integrazione delle procedure di accertamento e valutazione delle persone anziane non autosufficienti, favorendo su tutto il territorio nazionale la riunificazione dei procedimenti in capo ad un solo soggetto, con conseguente riduzione delle duplicazioni e contenimento dei costi e degli oneri amministrativi, mediante una valutazione multidimensionale da effettuare, secondo criteri standardizzati ed omogenei, basate su linee guida validate a livello nazionale, finalizzata all'identificazione dei bisogni di natura bio-psico-sociale, sociosanitaria e sanitaria della persona anziana, del suo nucleo familiare e all'accertamento delle condizioni per l'accesso alle prestazioni di competenza statale, anche tenuto conto degli elementi informativi eventualmente in possesso degli enti del terzo settore erogatore dei servizi, destinata a sostituire le procedure di accertamento dell'invalidità civile e delle condizioni per l'accesso ai benefici di cui alla legge n. 104/1992 e n. 18/1990.

Tale valutazione (lett. 1 n. 2) dovrà essere realizzata presso i PUA, già individuati dall'articolo 1, comma 163 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, quali sedi ove operare la valutazione multidimensionale necessaria propedeutica alla predisposizione di un piano di interventi personalizzato, costruito dalla équipe multidisciplinare per rispondere ai bisogni del singolo e individuare le prestazioni che possano rappresentare un'adeguata risposta alle sue esigenze, con la partecipazione della persona destinataria, dei caregiver familiari coinvolti e, se nominato, dell'amministratore di sostegno o, su richiesta della persona non autosufficiente o di chi la rappresenta, degli enti del terzo settore.

La disposizione introdotta al comma 2, lettera l), numero 2, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tenuto conto che la valutazione multidimensionale necessaria ai fini dell'accesso alle prestazioni erogate ai sensi della presente legge presso i PUA, viene svolta da parte delle unità di valutazione multidimensionali (UVM) ivi operanti, secondo le previsioni dell'articolo 1, comma 163, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e, pertanto, nell'ambito delle attività già individuate dalla menzionata legge.



In questa ottica innovativa debbono essere parimenti apprezzate le norme destinate all'adozione di criteri e indicatori di monitoraggio delle diverse tipologie di prestazioni comprese nei LEPS (lett. m).

Alla lettera n) con riferimento alle prestazioni di assistenza domiciliare è prevista l'integrazione degli istituti dell'assistenza domiciliare integrata (ADI) e del servizio di assistenza domiciliare (SAD), assicurando il coinvolgimento degli ATS e del servizio sanitario nazionale, nei limiti della capienza e della destinazione delle rispettive risorse, finalizzata a garantire un'offerta integrata di assistenza sanitaria, psicosociale e sociosanitaria, secondo un approccio basato sulla presa in carico di carattere continuativo e multidimensionale, orientato a favorire l'unitarietà delle risposte alla domanda di assistenza e cura e la razionalizzazione dell'offerta vigente di prestazioni sanitarie e sociosanitarie che tenga conto delle condizioni dell'anziano, anche con riferimento alla necessità dei pazienti cronici e complessi. È prevista, altresì, l'integrazione e il coordinamento dei servizi e delle terapie erogate a domicilio per il tramite degli erogatori pubblici e privati accreditati e, a contratto, anche del Terzo Settore, assicurando il coinvolgimento dei predetti enti del Terzo settore, nei limiti delle compatibilità finanziarie di cui alla presente legge.

In relazione alla disposizione introdotta al citato comma 2, lettera n) si rileva che, nell'ambito della presa in carico dell'anziano di carattere continuativo e multidimensionale già prevista dal DDL di cui trattasi, è incluso il concetto di offerta integrata di assistenza anche riconducibile all'aspetto psicologico, che è una mera specificazione del più generale principio di assistenza sanitaria, sociale e socio-sanitaria previsto dal DDL nella sua versione originaria; pertanto, le modifiche apportate non sono suscettibili di determinare effetti finanziari a carico della finanza pubblica.

La disposizione introdotta al comma 2, lettera n), numero 2), è volta a prevedere che all'atto della razionalizzazione dell'offerta già vigente nell'ambito delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie, necessita tener conto delle condizioni dell'anziano anche con riferimento alle necessità dei pazienti cronici e complessi. Per tale specifico aspetto, e per quanto attiene ai profili di impatto esclusivamente sanitario, si osserva che nell'ambito delle risorse già destinate nell'ambito del SSN, si potrà attuare tale criterio di delega, ricorrendo al riguardo al Piano nazionale della cronicità che dedica a tale tipologia di assistenza il modello da seguire, con riguardo anche all'ambito territoriale. Pertanto, l'integrazione operata non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Per quanto concerne la modifica di cui alla lettera n), numero 4), in merito all'integrazione e al coordinamento dei servizi e delle terapie erogate a domicilio, anche attraverso strumenti di telemedicina, per il tramite degli erogatori pubblici e privati accreditati e a contratto anche del Terzo Settore che possano garantire la gestione e il coordinamento delle attività identificate dal



Piano di Assistenza Individuale, si osserva, per i profili di competenza del Ministero della salute, che il decreto ministeriale n. 77 del 2022, quale regolamento attuativo della Missione 6 del PNRR, ha ridisegnato il modello dell'assistenza sanitaria a livello territoriale, prevedendo una serie di misure volte a garantire l'assistenza domiciliare, identificando la casa come primo luogo di cura anche mediante la telemedicina. Per tale specifico aspetto, è previsto il ricorso alla telemedicina durante tutto il percorso di cura con particolare riguardo ai casi cronici; mirando alla integrazione tra le soluzioni di telemedicina con i sistemi digitali sanitari, soprattutto con il fascicolo sanitario elettronico, anche al fine di misurare gli interventi e incentivare quelli che estendono i loro servizi a più Regioni del SSN. Pertanto, la disposizione introdotta può essere garantita nell'ambito delle risorse già stanziate a legislazione vigente, non determinando nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La lett. o) con riferimento alle cure palliative prevede il diritto d'accesso ai servizi per tutti i soggetti anziani non autosufficienti e la loro erogazione in tutti i luoghi di cura, quali il domicilio, la struttura ospedaliera, l'ambulatorio, l'hospice e i servizi residenziali, nonché il diritto alla pianificazione condivisa delle cure (n. 3) affinché il soggetto interessato esprima la propria autodeterminazione rispetto ai trattamenti cui desidera o meno essere sottoposto, anche tramite il suo fiduciario o chi lo rappresenta legalmente.

Per quanto concerne le attività ivi indicate, si precisa che le stesse sono svolte nell'ambito delle risorse già stanziate a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Per quanto concerne la diposizione di cui al numero 3), si rappresenta che tale disposizione ha carattere ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico delle finanze pubbliche, in considerazione che la stessa si inserisce tra gli adempimenti correlati alle disposizioni adottate in materia di consenso informato, di cui alla legge 22 dicembre 2017, n. 219, che disciplina, tra l'altro, la pianificazione delle cure condivisa tra il paziente e il medico, alla quale il medico e l'équipe sanitaria sono tenuti ad attenersi.

Alla lett. p) è prevista la promozione dell'offerta di interventi complementari di sostegno, anche con il sostegno del servizio civile universale. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, provvedendosi nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Riveste notevole importanza anche la lettera r) ossia la previsione, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, dell'aggiornamento e della semplificazione dei criteri minimi di autorizzazione e di accreditamento strutturale, organizzativo e di congruità del personale, cui applicare i trattamenti economici e normativi dei contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto



legislativo 15 giugno 2015, n. 81, nei limiti delle compatibilità finanziarie di cui alla presente legge, dei soggetti erogatori pubblici e privati, anche del Terzo settore e del servizio civile universale, per i servizi di rete, domiciliari, diurni, residenziali e centri multiservizi socio assistenziali, sociosanitari e sanitari.

Per i profili di competenza sanitaria, si osserva che anche tale intervento può essere ricondotto nell'ambito delle iniziative già previste dal menzionato regolamento n. 77 del 2022. Pertanto, l'attuazione delle misure di natura sanitaria sarà garantita nei limiti della capienza e della destinazione delle risorse finanziare già stanziate a legislazione vigente, e non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Inoltre, per quanto concerne la previsione della presenza di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso, la stessa non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tenuto conto che l'installazione di tali sistemi a tutela delle persone ospitate nelle strutture sociosanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità, è già prevista e finanziata dall'articolo 5-septies del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n.55.

L'articolo 5 prevede, al numero 1) della lettera a), del comma 2 l'introduzione, in via sperimentale e progressiva, di una prestazione universale – quindi non correlata alla prova dei mezzi come già previsto dalla vigente legislazione in materia di indennità di accompagnamento (capacità economica del beneficiario) – destinata alle persone anziane non autosufficienti.

La previsione risponde all'esigenza di procedere ad un progressivo riequilibrio tra erogazioni monetarie e prestazioni di servizi rivolte agli anziani non autosufficienti.

In via sperimentale, la misura è destinata ai soli anziani non autosufficienti che risultino già percettori dell'indennità d'accompagnamento i quali hanno la facoltà di optare in maniera espressa per la nuova prestazione, che sostituisce la mera erogazione monetaria con un pacchetto di prestazioni pecuniarie e di servizi.

È di fondamentale importanza chiarire che la disciplina dell'indennità di accompagnamento rimane invariata, sicché i presupposti sanitari per l'accesso alla stessa non mutano.

La prestazione universale, qualora scelta dal beneficiario dell'indennità di accompagnamento di cui alla legge 11 febbraio 1980, n.18, assorbe quest'ultima e le ulteriori prestazioni di cui all'articolo 1, comma 164, della legge 30 dicembre 2021, n.234 e non potrà essere di valore inferiore ad esse.

La misura è finanziata nell'ambito delle risorse individuate dall'articolo 8.

Si prevede, altresì, la facoltà del legislatore delegato di procedere ad una operazione di ricognizione e riordino delle agevolazioni contributive e fiscali esistenti, nell'ambito delle risorse finanziarie



disponibili a legislazione vigente, per favorire la regolarizzazione del lavoro di cura e l'occupazione di qualità nel settore dei servizi socioassistenziali.

Nel 2021 il numero dei lavoratori domestici regolarmente registrati (comprensivi dei colf che non effettuano lavoro di cura e di assistenza agli anziani) ammonta a circa 961.358, di cui badanti 451.371 (47% circa). Di questi ultimi, 410.476 sono donne (91% circa).

Secondo stime Istat il settore presenta una percentuale di irregolarità del 57%, sicché allo stato vi sarebbe un numero di lavoratori domestici irregolari pari a circa 548.000, di cui, applicando la medesima percentuale dei lavoratori regolari, 257.600 circa badanti (47%). Dei badanti non regolari 234.500 sono donne (91%).

La norma prevede, quindi, che attraverso la ricognizione e il riordino delle agevolazioni contributive e fiscali esistenti, anche mediante la rimodulazione delle aliquote e dei termini di durata delle agevolazioni predette, comunque nell'ambito delle risorse finanziarie esistenti a legislazione vigente, si possa procedere a favorire il lavoro di cura e assistenza regolare e, quindi, la qualità dello stesso. La successiva lettera b) prevede:

- al n. 1 la definizione di percorsi formativi per lo svolgimento dell'attività di cura ed assistenza delle persone anziane non autosufficienti presso i servizi del territorio, a domicilio e nei centri semiresidenziali integrati e residenziali;
- al n. 2 la definizione di standard formativi per gli assistenti familiari impegnati nel supporto e nell'assistenza delle persone anziane nel loro domicilio, al fine della qualificazione professionale e senza la previsione di requisiti di accesso per l'esercizio della professione stessa, mediante linee guida nazionali da adottare con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che definiscano i contenuti delle competenze degli assistenti familiari e i riferimenti univoci per l'individuazione, la validazione e la certificazione delle competenze pregresse, comunque acquisite, in linea con i livelli di inquadramento presenti nella contrattazione collettiva nazionale di lavoro sulla disciplina del rapporto di lavoro domestico comparativamente più rappresentativa.

La presente disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto alle attività previste al presente numero le amministrazioni pubbliche interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

al n. 3 l'identificazione dei fabbisogni regionali per le professioni e i professionisti afferenti al modello di salute bio-psico-sociale per tutte le figure professionali occupate presso le organizzazioni pubbliche e private coinvolte nelle azioni previste dalla presente legge. La



disposizione, avente natura ordinamentale, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tenuto conto che si limita a sostituire il riferimento alla figura degli assistenti sociali e pedagogisti con quella generica delle professioni e dei professionisti afferenti al modello di salute bio-psico-sociale.

L'articolo 6 si limita a definire il procedimento per l'adozione dei decreti legislativi mentre l'articolo 7 dispone una clausola di salvaguardia in favore delle autonomie speciali.

L'articolo 8 individua le disponibilità finanziarie attualmente esistenti che concorrono alla realizzazione della riforma, prevedendo che all'attuazione degli articoli 2, 3, 4 e 5 si provveda mediante le risorse provenienti dal riordino e la modificazione delle misure nell'ambito dei Fondi che di seguito si riepilogano:

- 1) Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20 della legge 8 novembre 2000, n. 328 e del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, limitatamente alle risorse disponibili previste per le prestazioni in favore delle persone anziane e anziane non autosufficienti;
- 2) Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare di cui all'articolo 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come incrementato ad opera dell'articolo 1, comma 483, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 limitatamente alle risorse disponibili previste per le prestazioni in favore delle persone anziane e anziane non autosufficienti;
- 3) Fondo di cui all'articolo 1, commi 1250, 1251 e 1252 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per il finanziamento delle attività di informazione e comunicazione a sostegno alla componente anziana dei nuclei familiari.

Concorrono, in via programmatica, le risorse disponibili nel PNRR per il sostegno alle persone vulnerabili e per la prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti di cui alla Missione 5, componente 2, investimento 1.1, per la realizzazione delle Case di comunità e la presa in carico della persona, per il potenziamento dei servizi domiciliari e della telemedicina, nonché per il rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di comunità) di cui alla Missione 6, componente 1, investimenti 1.1, 1.2 e 1.3 - compatibilmente con le procedure previste per l'attivazione delle risorse del PNRR e fermo restando il conseguimento dei relativi obiettivi e traguardi, e le risorse previste nell'ambito del Programma Nazionale "Inclusione e lotta alla povertà" della programmazione 2021/2027, compatibilmente con le procedure previste per l'attivazione delle risorse della programmazione 2021/2027 dalla normativa europea di settore.



E' stabilito inoltre che all'erogazione delle prestazioni sanitarie si provveda mediante le risorse previste a legislazione vigente derivanti dal trasferimento alle regioni e alle province autonome delle relative quote del Fondo sanitario nazionale nell'ambito dei livelli essenziali dell'assistenza sanitaria. Attesa la complessità della materia trattata e non essendo possibile procedere alla puntuale determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi di attuazione, la quantificazione degli stessi potrà essere effettuata esclusivamente al momento dell'attuazione degli stessi decreti. Infatti, tali decreti dovranno essere corredati di nuova relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.





dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

## VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente



# VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

#### SOMMARIO

#### SEDE REFERENTE:

79

#### SEDE REFERENTE

Martedì 21 marzo 2023. — Presidenza del presidente Federico MOLLICONE.

#### La seduta comincia alle 12.50.

Istituzione della Settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche.

C. 854 Schifone.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Gerolamo CANGIANO (FDI) relatore. riferisce che la Commissione avvia oggi l'esame, in sede referente, della proposta di legge C. 854 Schifone recante « Istituzione della Settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche ». Specifica che finalità della proposta - composta di due articoli - è quella di promuovere l'orientamento, l'apprendimento, la formazione e l'acquisizione di competenze nelle discipline scientifiche quali la scienza, la tecnologia, l'ingegneria e la matematica, note con la sigla inglese STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics), istituendo una settimana nazionale dedicata alla realizzazione di iniziative volte a promuovere la conoscenza e l'accesso allo studio delle discipline STEM da parte degli studenti.

Ricorda che alla promozione delle discipline STEM in ambito scolastico sono dedicati alcuni investimenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza di competenza del Ministero dell'Istruzione e del Merito. Mi riferisco, in particolare, all'investimento 3.1 « Nuove competenze e nuovi linguaggi » della Missione 4 per il quale sono previste sovvenzioni per complessivi 1,1 miliardi di euro per promuovere l'integrazione all'interno dei curricula di tutti i cicli scolastici, di attività, metodologie e contenuti volti a sviluppare le competenze STEM, digitali e di innovazione. In particolare, l'intervento mira a garantire pari opportunità e la parità di genere in termini di approccio metodologico e di attività di orientamento STEM. È previsto un primo obiettivo, al 30 giugno 2025, che permetterà ad almeno 8.000 scuole di attivare progetti di orientamento STEM nel 2024/2025 e un secondo obiettivo, sempre al 30 giugno 2025, per realizzare almeno 1.000 corsi annuali di lingua e metodologia erogati a insegnanti.

Inoltre, l'articolo 1, commi 548-554, della legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio 2023) in attuazione del PNRR, Missione 4 « Istruzione e ricerca » – Componente 1 « Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università », introduce una serie di misure volte a promuovere e potenziare le competenze e le discipline STEM in tutti i livelli del sistema educativo di istruzione e formazione, con particolare attenzione nel favorire il riequilibrio di genere.

Passando al contenuto della proposta in esame, fa presente che l'articolo 1 dispone che la Repubblica riconosce i giorni dal 5 all'11 febbraio di ciascun anno quale « Settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche » al fine di sensibilizzare e di stimolare l'interesse, la scelta e l'apprendimento di tali discipline. Ciò non determinerà riduzioni dell'orario di lavoro negli uffici pubblici né, dei giorni feriali che lo compongono, ma costituiranno giorni di vacanza o comporteranno la riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado. In occasione della Settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche sono organizzate cerimonie, incontri e ogni altra iniziativa utile, anche da parte delle amministrazioni pubbliche, nelle scuole e nelle università. Si prevede che dall'attuazione delle norme non dovranno derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 2 disciplina le finalità della Settimana nazionale e delle iniziative da realizzare nel corso del suo svolgimento, ovvero:

- a) attivare percorsi stabili di orientamento post-scolastico che coinvolgano i discenti e le istituzioni pubbliche, comprese le università, le imprese private e gli ordini professionali, volti a favorire la conoscenza le discipline STEM e che indirizzino, in modo consapevole, la scelta degli stessi discenti verso tali discipline;
- *b)* valorizzare e consolidare il curriculum vitae scolastico ed extrascolastico:
- c) promuovere campagne di sensibilizzazione allo scopo di stimolare l'interesse, la scelta e l'apprendimento delle discipline STEM le quali offrono, nel contesto attuale, maggiori opportunità lavorative;

- d) indirizzare maggiormente la didattica, sin dai primi gradi di istruzione, verso l'acquisizione di competenze nelle discipline STEM;
- e) promuovere corsi di formazione con modalità innovative sulle materie STEM per il personale docente al fine di favorire la trasmissione di tali nozioni ai discenti;
- *f)* valorizzare gli strumenti di collaborazione tra il settore pubblico e il settore privato attraverso la costituzione e lo sviluppo di start-up innovative;
- g) sostenere iniziative, anche extrascolastiche, per i discenti della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado volte a stimolare l'apprendimento delle discipline STEM;
- h) promuovere l'organizzazione di incontri, giornate di orientamento e altre attività similari per i discenti della scuola secondaria di secondo grado indirizzate all'approfondimento delle conoscenze e delle competenze nelle discipline STEM;
- *i)* prevedere l'istituzione di borse di studio per i discenti che decidano di intraprendere percorsi di studio, formazione o ricerca nelle discipline STEM;
- attivare percorsi formativi per favorire, attraverso l'acquisizione di adeguate competenze in ambito scientifico, il reinserimento nel mercato del lavoro dei soggetti che ne sono usciti;
- m) prevedere incentivi e premialità per le aziende e i soggetti privati che operano nel campo scientifico, tecnologico, ingegneristico e matematico e nel campo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT);
- *n)* promuovere iniziative finalizzate all'applicazione delle competenze STEM in ambito giuridico.

Federico MOLLICONE, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.

# VIII COMMISSIONE PERMANENTE

# (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

#### SOMMARIO

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente realizzazione del collegamento intermodale Roma-Latina, tratta autostradale Roma (Tor de' Cenci)-Latina nord (Borgo Piave) e nomina del relativo commissario straordinario, di rappresentanti del Comitato « No bretella Cisterna Valmontone », del Comitato « No corridoio Roma-Latina », di Italia Nostra e di Antonio Mallamo, Amministratore Unico di Astral Spa	81
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente realizzazione del collegamento intermodale Roma-Latina, tratta autostradale Roma (Tor de' Cenci)-Latina nord (Borgo Piave) e nomina del relativo commissario straordinario. Atto n. 29 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio)	81
RISOLUZIONI:	
7-00064 Foti: Modifica della disciplina transitoria riguardante la qualificazione delle stazioni appaltanti (Discussione e rinvio)	82
ERRATA CORRIGE	83

#### AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 21 marzo 2023.

Audizioni, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente realizzazione del collegamento intermodale Roma-Latina, tratta autostradale Roma (Tor de' Cenci)-Latina nord (Borgo Piave) e nomina del relativo commissario straordinario, di rappresentanti del Comitato « No bretella Cisterna Valmontone », del Comitato « No corridoio Roma-Latina », di Italia Nostra e di Antonio Mallamo, Amministratore Unico di Astral Spa.

Le audizioni informali sono state svolte dalle 11.50 alle 12.50.

#### ATTI DEL GOVERNO

Martedì 21 marzo 2023. — Presidenza del vicepresidente Francesco BATTISTONI. Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Tullio Ferrante.

### La seduta comincia alle 12.55.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente realizzazione del collegamento intermodale Roma-Latina, tratta autostradale Roma (Tor de' Cenci)-Latina nord (Borgo Piave) e nomina del relativo commissario straordinario.

Atto n. 29.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 14 marzo 2023.

Francesco BATTISTONI, presidente, ricorda che il termine per l'espressione del parere da parte della Commissione scade nella giornata odierna. Avverte che è stata acquisita in via informale dal Governo la disponibilità ad attendere fino alla giornata di domani l'espressione del parere da parte della Commissione.

Il sottosegretario Tullio FERRANTE conferma la disponibilità del Governo ad attendere il parere della Commissione fino alla giornata di domani.

Francesco BATTISTONI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già prevista per domani, nella quale si procederà alla votazione della proposta di parere.

#### La seduta termina alle 13.

## **RISOLUZIONI**

Martedì 21 marzo 2023. — Presidenza del vicepresidente Francesco BATTISTONI. Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Tullio Ferrante.

#### La seduta comincia alle 13.

7-00064 Foti: Modifica della disciplina transitoria riguardante la qualificazione delle stazioni appaltanti.

(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione.

Tommaso FOTI (FDI), nell'illustrare la risoluzione di cui è primo firmatario, osserva che essa nasce dall'esigenza di permettere agli uffici del Ministero della giustizia, attualmente sprovvisti di personale con qualifica di responsabile unico del procedimento, di svolgere il ruolo di stazioni appaltanti, ottemperando a quanto previsto dal codice dei contratti pubblici, in via di

approvazione definitiva da parte del Consiglio dei Ministri. A tal fine è opportuno che si intervenga allungando la durata della disciplina transitoria, pari a sei mesi, per permettere a tali enti di dotarsi di personale che assuma la qualifica di responsabile unico del procedimento e di esperire le gare, assolutamente necessarie come dimostra la disastrosa situazione di tribunali e carceri. Sottolinea che la risoluzione chiede pertanto al Governo di adottare le opportune iniziative normative volte a modificare la disciplina transitoria per consentire agli uffici del Ministero della giustizia di risolvere la problematica sopra illustrata.

Chiara BRAGA (PD-IDP), come anticipato nella scorsa riunione dell'Ufficio di presidenza, chiede ai presentatori quali valutazioni hanno indotto le forze di maggioranza a presentare una risoluzione su questo tema. Paventa, inoltre, che quanto proposto non valga solo per gli uffici del Ministero della giustizia, bensì rappresenti una modifica di carattere generale e peraltro di non poco conto. Chiede in ogni caso che possa essere svolto un approfondimento sul tema, anche attraverso un breve ciclo di audizioni di alcuni soggetti, tra cui i rappresentanti dello stesso Ministero della giustizia.

Il sottosegretario Tullio FERRANTE esprime parere favorevole sull'impegno recato nella risoluzione, a condizione che venga riformulato aggiungendo, dopo la parola: « normative », le seguenti: « da inserire nel decreto correttivo ».

Chiara BRAGA (PD-IDP) osserva che si sarebbe aspettata dal rappresentante del Governo una risposta di merito relativamente al quesito da lei posto, che quindi ribadisce.

Il sottosegretario Tullio FERRANTE comunica che la riformulazione è stata concordata con i competenti uffici del Ministero della giustizia.

Tommaso FOTI (FDI) sottolinea che nella premessa della risoluzione è chiaramente

indicato che la problematica oggetto della stessa investe solo gli uffici giudiziari. Osserva che l'entrata in vigore della nuova disciplina contenuta nel codice dei contratti pubblici determinerà le gravi criticità precedentemente evidenziate per gli uffici giudiziari. Ribadisce pertanto la necessità di quanto contenuto nel dispositivo della risoluzione, in considerazione delle esigenze rappresentate dal Ministero della giustizia riguardanti l'adeguamento alla nuova disciplina.

Francesco BATTISTONI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata domani per la votazione della risoluzione.

La seduta termina alle 13.10.

#### ERRATA CORRIGE

Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 73 del 6 marzo 2023, a pagina 11:

alla prima colonna, alla tredicesima riga, dopo la parola: «Raffa » è aggiunta la seguente: «, Simiani. »;

alla seconda colonna, alla quarta riga, dopo la parola: «Ferrari » è aggiunta la seguente: «, Ilaria Fontana. ».

Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 78 del 15 marzo 2023:

a pagina 71, seconda colonna, alla trentaseiesima riga, dopo la parola: « programma » sono aggiunte le seguenti: « (vedi allegato 7) »;

dopo l'allegato 6 è aggiunto il seguente:

ALLEGATO 7

# INDAGINE CONOSCITIVA SULL'IMPATTO AMBIENTALE DEGLI INCENTIVI IN MATERIA EDILIZIA

#### **PROGRAMMA**

Le detrazioni fiscali per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, per l'adeguamento antisismico e quelle per la riqualificazione energetica hanno rivestito un ruolo via via crescente nel mercato delle costruzioni. Nel 2020 gli interventi agevolati detenevano una quota di oltre la metà degli investimenti nel rinnovo residenziale. Dalla loro introduzione, nel 1998 fino al dicembre 2020, essi hanno veicolato una spesa per investimenti di quasi 348 miliardi di euro. Secondo le stime del CRESME dal 2013 al 2020, ogni anno, con l'eccezione del 2015 e del 2020, sono stati investiti mediamente 28 miliardi di euro, 24 dei quali negli interventi di recupero edilizio e circa 4 miliardi negli interventi di riqualificazione energetica. Nel 2021 i lavori incentivati sono stati pari a 66 miliardi di euro.

Le predette misure di incentivazione, introdotte anche con l'obiettivo di far emergere il lavoro irregolare nel settore dell'edilizia, si sono caratterizzate come misure anticongiunturali e, successivamente, di stimolo al risparmio energetico attraverso il finanziamento di interventi per migliorare l'efficienza energetica (cosiddetto ecobonus). Le modifiche introdotte nel tempo hanno inoltre riguardato l'agevolazione di interventi relativi all'adozione di misure antisismiche (cosiddetto sismabonus), tenuto conto della vetustà del patrimonio edilizio e della fragilità e vulnerabilità del territorio, e, fino al 2022, anche di interventi volti a favorire il decoro delle facciate dei fabbricati nelle aree centrali dei comuni.

A maggio 2020, il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, ha introdotto il cosiddetto

« superbonus », ossia una detrazione del 110 per cento per alcune tipologie di interventi, e la possibilità di cedere i crediti d'imposta (cessione del credito e sconto in fattura) per quasi tutti gli interventi di manutenzione e ristrutturazione incentivati. A tale agevolazione il PNRR (Missione 2, componente 3, Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici) destina complessivamente 13,95 miliardi di euro, unitamente ad altri 4,56 miliardi di euro stanziati con il Fondo Complementare al PNRR, al fine di incentivare interventi che contribuiscano all'incremento del livello di efficienza energetica degli edifici. In particolare, il PNRR fissa già per il secondo trimestre del 2023 l'obiettivo del completamento della ristrutturazione di edifici per almeno 12.000.000 mq, che si traduca in risparmi di energia primaria di almeno il 40 per cento e nel miglioramento di almeno due classi energetiche nell'attestato di prestazione energetica, nonché della ristrutturazione di almeno 1.400.000 metri quadri per scopi antisismici.

In questa prospettiva, anche alla luce dell'evoluzione della normativa europea in materia di prestazioni energetiche degli edifici per il raggiungimento dell'obiettivo di azzeramento delle emissioni al 2030 e al 2050, appare importante valutare l'efficacia degli incentivi fiscali in materia edilizia, compreso il « superbonus », in relazione al raggiungimento degli obiettivi climatici, al risparmio energetico, alla promozione dell'autonomia energetica da fonti rinnovabili, nonché alla messa in sicurezza sismica del patrimonio edilizio. In tale contesto, appare importante valutare anche l'efficacia degli strumenti regolatori degli incentivi edilizi, con particolare riferimento agli adempimenti burocratici richiesti, ai fini di una migliore fruibilità delle agevolazioni e del bilanciamento tra esigenze di controllo e necessità di semplificazione.

In questo quadro, e tenuto conto della necessità di cittadini e imprese di operare in un quadro normativo coerente e stabile nel tempo, la Commissione ambiente ha convenuto sull'opportunità di svolgere un'indagine conoscitiva sull'impatto ambientale degli incentivi in materia edilizia. Scopo

dell'indagine è quello di valutare gli effetti delle predette agevolazioni, con particolare riguardo anche al cosiddetto *superbonus*:

sull'efficienza energetica e sulla sostenibilità ambientale, in termini di riduzione del consumo di energia da fonti fossili e delle emissioni di CO<sub>2</sub>, nonché di promozione dell'autonomia energetica da fonti rinnovabili, anche alla luce della distribuzione territoriale degli incentivi e della distinzione tra le abitazioni principali e le altre per quanto concerne l'edilizia residenziale; in tale ambito, si collocherebbe inoltre una prima verifica dello stato di attuazione delle misure in materia di riqualificazione energetica degli edifici previste dal PNRR, con particolare riferimento alle stime relative al loro impatto ambientale in termini di riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas serra;

sul raggiungimento degli obiettivi di ristrutturazione e di miglioramento dell'efficienza energetica del parco immobiliare nazionale, in vista dell'obiettivo di neutralità climatica al 2050, anche al fine di approfondire le prospettive di sviluppo degli strumenti incentivanti alla luce altresì del dibattito a livello europeo sulla proposta di revisione della direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia;

sulla messa in sicurezza sismica del patrimonio edilizio, anche al fine di stimare eventuali risparmi che potrebbero derivare per la realizzazione degli interventi di ricostruzione a fronte di eventi calamitosi:

sul miglioramento dell'efficienza energetica per gli interventi riguardanti gli edifici pubblici e l'edilizia residenziale pubblica, anche al fine di valutare se e in che misura gli strumenti di incentivazione (fiscale ma anche di altro tipo) già contemplati per gli interventi di recupero e ristrutturazione edilizia ed energetica di natura puntuale possano essere oggetto di revisione ovvero costituire un modello applicabile anche ad operazioni di rigenerazione urbana di più vasta portata;

sull'aumento dei prezzi dei materiali e delle materie prime, anche tenuto conto delle esperienze degli altri Paesi europei.

L'indagine si articolerà in una serie di audizioni che coinvolgerà i seguenti soggetti:

rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

rappresentanti degli enti territoriali;

rappresentanti dell'Agenzia delle entrate;

rappresentanti dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA):

rappresentanti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL);

rappresentanti del Gestore dei servizi energetici (GSE) e di Terna;

rappresentanti dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), dell'Istituto superiore | dersi entro il 30 giugno 2023.

per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e di altri istituti di ricerca del settore:

rappresentanti di imprese e di altri soggetti operanti nel settore;

organizzazioni rappresentative del mondo delle imprese e della cooperazione, nonché dei proprietari delle abitazioni;

rappresentanti di associazioni ambientaliste;

rappresentanti degli ordini e delle categorie professionali;

rappresentanti delle organizzazioni sindacali;

esperti della materia.

L'indagine conoscitiva dovrebbe conclu-

# IX COMMISSIONE PERMANENTE

# (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

## SOMMARIO

1	ΓN	ľΤ	LE.	D I	P	OG	Δ7	IOI	VIT.	Δ	D	TC	PC	121	ГΔ	TΛ	Λħ	/FI	ŊΤ	ΔΤ	٦Δ.
П	H I	N I		ĸ	ĸ	ιλιτ	AL	TO I	VΙ	A	ĸ	10	rt.		I A	111	111		.,,	AI	A

### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Tullio Ferrante.

Martedì 21 marzo 2023. — Presidenza del vicepresidente Flavio TOSI. – Interviene il

La seduta comincia alle 11.30.

Flavio TOSI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

5-00539 Morassut: Realizzazione e tracciato effettivo della linea ferroviaria Cintura merci sud a Roma.

Roberto MORASSUT (PD-IDP) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Tullio FERRANTE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

Roberto MORASSUT (PD-IDP), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta che non chiarisce le intenzioni di RFI rispetto all'attraversamento del Parco degli Acquedotti, sezione delicatissima del Parco dell'Appia, rimarcando come il sottosegretario abbia anche citato la stazione di Roma Casilina, appunto vera e propria porta del Parco dell'Appia. Considera positiva la menzione del quadruplicamento della linea Ponte Galeria-Fiumicino Aeroporto, ma poi non vi è alcun effettivo chiarimento sulla tratta che va da Fiumicino Aeroporto a Campoleone. Resta dunque aperto il grande problema della programmazione delle opere del Nodo merci, tenendo presente che il Parco degli Acquedotti è una zona vincolata da un punto di vista archeologicoambientale e piena di insediamenti già esistenti.

5-00533 Caroppo: Ottenimento di targa e libretto di circolazione di prima iscrizione al P.R.A. in caso di nuova iscrizione di veicoli già cancellati.

Andrea CAROPPO (FI-PPE) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Tullio FERRANTE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

Andrea CAROPPO (FI-PPE), replicando, prende atto favorevolmente della trasmissione da parte del MIT dello schema di decreto al MEF, auspicando al contempo che quest'ultimo rilasci tempestivamente il parere previsto dal codice della strada. Ciò, conclude, offrirà una bella opportunità agli appassionati di veicoli storici, che generano fra l'altro una realtà economica di rilievo.

5-00534 Raimondo: Risoluzione delle criticità di circolazione stradale e sicurezza della rotatoria della « Faustina » (Lodi).

Carmine Fabio RAIMONDO (FDI) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Tullio FERRANTE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

Carmine Fabio RAIMONDO (FDI), replicando, ringrazia il sottosegretario e il Governo per l'attenzione posta nell'affrontare il problema, attenzione che viene incontro alle richieste del territorio di Lodi. Considera poi positivamente la convocazione di un tavolo fra i soggetti interessati, fra cui ANAS.

5-00535 Ghirra: Realizzazione di una tensostruttura nello scalo portuale di Porto Torres e valorizzazione dell'area.

Francesca GHIRRA (AVS) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Tullio FERRANTE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).

Francesca GHIRRA (AVS), replicando, dichiara che si potrà considerare effettivamente soddisfatta solo nel momento in cui il cantiere riprenderà la sua attività e verrà portata a termine la struttura, che è davvero fondamentale per lo sviluppo di Porto Torres, dell'area del Parco nazionale dell'Asinara e di tutto il Nord Sardegna, non solo per i traffici passeggeri ma anche per quelli commerciali. Si tratta di un territorio con grandi possibilità, che merita davvero risposte che dal Ministero.

5-00536 Furgiuele: Manutenzione e abbattimento di barriere architettoniche nella stazione ferroviaria di Lamezia Terme.

Domenico FURGIUELE (LEGA) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Tullio FERRANTE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 5).

Domenico FURGIUELE (LEGA), replicando, ringrazia il sottosegretario per la sensibilità dimostrata nella risposta. Sottolinea però che appare fortissima l'esigenza di velocizzare i tempi, per consentire alla stazione di Lamezia Terme di pervenire al ruolo che le compete. Considera dunque con favore la realizzazione delle opere relative ai binari 2 e 3, come pure di un altro sottopasso; l'auspicio è però che i lavori possano essere anticipati rispetto alle attuali previsioni, anche perché i primi operai che sono entrati in quella struttura lo hanno fatto più di cinque anni fa. Conclude ribadendo che è importante garantire in generale la mobilità per tutti i cittadini: si tratta di un diritto fondamentale che prescinde dalle condizioni di salute o dalle condizioni fisiche di ciascuno.

5-00537 Iaria: Realizzazione della nuova linea tranviaria 12 nella città di Torino.

Antonino IARIA (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Tullio FERRANTE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 6).

Antonino IARIA (M5S), replicando, si dichiara insoddisfatto perché la risposta ha esattamente riprodotto il progetto già conosciuto: la situazione è la medesima dello scorso novembre, quando non era ancora stato deciso se esso fosse finanziabile o meno. Ricorda che la realizzazione dell'opera richiederà dai tre ai cinque anni e il recupero del tracciato ferroviario rischia di diventare un problema importante. Spe-

rava invece di avere, con l'interrogazione a riposta immediata odierna, l'assicurazione della priorità del progetto e un orizzonte di finanziamento, in modo da prefigurare anche un cronoprogramma di realizzazione.

5-00538 Pastorella: Chiarimenti in merito alla vigenza dell'Allegato Infrastrutture, mobilità e logistica al DEF 2022.

Giulia PASTORELLA (A-IV-RE) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Tullio FERRANTE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 7).

Giulia PASTORELLA (A-IV-RE), replicando, obietta che la risposta si è concentrata sulla realizzazione del ponte sullo Stretto, opera a proposito della quale tra l'altro il suo gruppo parlamentare è favorevole. Dichiara che le sembra di capire che la revisione dell'Allegato infrastrutture avverrà in parte in continuità, in parte in discontinuità; si riserva dunque di esprimere un parere sulla nuova lista di opere prioritarie quando essa sarà disponibile e pubblicata.

Flavio TOSI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 12.10.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 21 marzo 2023.

Audizione dell'amministratrice delegata di Rete Ferroviaria Italiana (RFI SpA), Vera Fiorani, nell'ambito dell'esame, in sede di relazioni al Parlamento, dei contratti di programma stipulati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con la società Rete Ferroviaria Italiana SpA per il periodo regolatorio 2022-2026 – parte servizi e parte investimenti (Doc.

CXCIX, n. 1).

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.10 alle 13.20.

# 5-00539 Morassut: Realizzazione e tracciato effettivo della linea ferroviaria Cintura merci sud a Roma.

#### TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

In merito al quesito posto sui programmi per la realizzazione della Cintura merci sud di Roma, Rete Ferroviaria Italiana ha rappresentato quanto segue.

Nell'ambito del vigente Contratto di Programma MIT – RFI 2022/2026 parte Investimenti è previsto il programma « *Upgrading* infrastrutturale e tecnologico Nodo di Roma », che creerà le condizioni per la separazione dei flussi merci e viaggiatori.

In particolare, l'intervento PRG Roma Tuscolana garantirà l'indipendenza degli itinerari di stazione mediante la sostituzione delle attuali interferenze a raso con complesse opere che sottopasseranno a livelli sfalsati le diverse linee, ciò a beneficio di regolarità del traffico e capacità degli impianti ferroviari.

Tale progetto si inserisce nel più ampio quadro di opere finalizzate all'adeguamento dell'infrastruttura ferroviaria del Nodo di Roma agli *standard* della rete transeuropea previsti dai Corridoi TEN-T, nella fattispecie quello Scandinavo-Mediterraneo.

Al contempo, sono previsti investimenti per il potenziamento dei corridoi merci TEN-T attraverso l'adeguamento alle Specifiche Tecniche di Interoperabilità (STI) lungo gli itinerari Grosseto – Roma Casilina – Pomezia via Formia e Grosseto – Roma Casilina – Nola Interporto/Maddaloni Marcianise smistamento via Cassino, e il quadruplicamento della linea Ponte Galeria – Fiumicino Aeroporto nel quadrante sudovest di Roma.

L'obiettivo, pertanto, è quello di realizzare un itinerario merci che metta in comunicazione le più importanti direttrici convergenti sul Nodo di Roma e che costituisca un importante elemento per il raccordo diretto tra i centri merci esistenti e programmati.

5-00533 Caroppo: Ottenimento di targa e libretto di circolazione di prima iscrizione al P.R.A. in caso di nuova iscrizione di veicoli già cancellati.

#### TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

Il decreto oggetto dell'atto di sindacato ispettivo persegue la finalità di dare attuazione alle nuove disposizioni in materia di immatricolazione di veicoli di interesse storico e collezionistico, come previsto dall'articolo 93, comma 4, del Codice della strada, come modificato dalla legge di bilancio 2021. Nello specifico, prevede che il richiedente ha facoltà di ottenere le targhe e il libretto di circolazione della prima iscrizione al Pubblico Registro Automobilistico, ovvero di ottenere una targa del periodo storico di costruzione o di circolazione del veicolo, conformi alla grafica originale.

Lo schema di decreto elaborato dal MIT stabilisce le modalità, la documentazione necessaria e il contributo previsto per il rilascio delle targhe storiche per i veicoli di interesse storico e collezionistico. La pro-

cedura di attribuzione è disciplinata a seconda della situazione del veicolo, ossia se precedentemente radiato dal PRA, reimmatricolato o di origine sconosciuta.

Detto provvedimento è stato trasmesso il 2 marzo scorso al Ministero dell'economia e delle finanze.

Non appena il MEF avrà emesso il prescritto parere di cui all'articolo 101, comma 1, del citato Codice, il MIT provvederà celermente ai successivi adempimenti e alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Attraverso questo provvedimento viene inserita una disposizione di valorizzazione e tutela dei veicoli storici di interesse storico e collezionistico che costituiscono un patrimonio nazionale di grande valore storico-culturale.

# 5-00534 Raimondo: Risoluzione delle criticità di circolazione stradale e sicurezza della rotatoria della « Faustina » (Lodi).

#### TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

Il nodo viabilistico dello svincolo della tangenziale sud di Lodi in località Faustina è attualmente regolato da una rotatoria in corrispondenza dell'intersezione tra la tangenziale Sud (SS 9), gestita da ANAS, via San Colombano in Lodi e la provinciale per Borghetto (SP 23). Per risolvere le criticità di congestionamento e innalzare il livello di sicurezza, la società ANAS ha in corso di progettazione la realizzazione di un cavalcavia con una configurazione di svincolo a livelli sfalsati, in corrispondenza dell'esistente intersezione a rotatoria nel comune di Lodi. L'intervento consentirà di regolarizzare e adeguare l'intersezione tra la SS 9 e la SP 23, migliorando i livelli di servizio e di sicurezza della circolazione sia sulla viabilità statale sia su quella locale.

Con l'aggiornamento 2019 del Contratto di programma MIT – ANAS 2016/2020 è stata autorizzata la spesa per la progettazione di un intervento risolutivo delle criticità di tale nodo stradale, inserendolo nell'Elenco degli interventi per i quali vengono finalizzate prioritariamente le risorse destinate ad attività di progettazione per investimenti da inserire nei successivi aggiornamenti contrattuali ovvero nel prossimo contratto di Programma.

ANAS ha sviluppato, quindi, un progetto per la realizzazione di un cavalcavia in corrispondenza dell'esistente interse-

zione a rotatoria tra la SS 9 e la SP 23 al fine di configurare uno svincolo a livelli sfalsati in sostituzione di quello a raso.

A gennaio scorso sono state avviate le attività per la redazione del Progetto definitivo; al momento, è in corso di esecuzione la campagna delle indagini geognostiche-ambientali. Conclusa questa ultima fase, verrà completata la progettazione dell'intervento e avviato l'iter approvativo. L'importo complessivo dell'investimento è attualmente stimato in circa 20 milioni di euro.

Il MIT, in considerazione delle istanze pervenute dal territorio, avvierà a breve un tavolo tecnico con Comune di Lodi, Provincia, Regione Lombardia e ANAS al fine di individuare la migliore soluzione tecnica di riconfigurazione dell'intero nodo stradale, il reperimento delle risorse necessarie per la completa realizzazione dell'intervento e la definizione delle forme e delle modalità di collaborazione tra i diversi soggetti coinvolti.

Il tavolo avrà anche il compito di analizzare eventuali proposte di interventi temporanei di messa in sicurezza, da avviare in tempi rapidi, nelle more della definizione e approvazione dell'intervento così da fornire una definitiva soluzione per la fluidità della circolazione e garantire la sicurezza degli utenti della strada.

5-00535 Ghirra: Realizzazione di una tensostruttura nello scalo portuale di Porto Torres e valorizzazione dell'area.

#### TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

Lo scalo portuale di Porto Torres rappresenta una infrastruttura strategica per lo sviluppo della città turritana e dell'intero comprensorio del golfo dell'Asinara, considerati i flussi turistici e commerciali registrati negli ultimi anni.

La realizzazione della tensostruttura rappresenta un intervento prioritario, sul quale tuttavia si sono registrati dei rallentamenti che, come ricostruito anche dall'onorevole interrogante, ne hanno al momento ostacolato il completamento.

In merito alla richiesta di coordinamento tra tutti gli enti interessati, il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna ha promosso un tavolo di confronto con la Regione Sardegna, l'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna, l'Agenzia del Demanio, il Comune di Porto Torres e la Direzione Marittima di Olbia – Capitaneria di Porto Torres per individuare una rapida soluzione per completare l'opera e renderla fruibile nel più breve tempo possibile.

A seguito dei diversi incontri tra i soggetti coinvolti, sono stati effettuati dei sopralluoghi presso il cantiere oggetto dell'intervento, prendendo atto dello stato dell'opera e degli interventi e dei finanziamenti necessari per portare a compimento i lavori residui.

Conseguentemente, il citato Provveditorato ha inserito nel Sistema di Monitoraggio delle Opere Marittime – SIMOM la proposta di finanziamento per un importo complessivo di 600 mila euro che consentirebbe di procedere ad un nuovo affidamento per completare i lavori dell'edificio da adibire a servizi dei vettori industriali da destinare provvisoriamente a Terminale Portuale. Nel contempo, con provvedimento di somma urgenza, sono stati messi in sicurezza gli accessi al cantiere.

Il confronto prosegue per giungere ad una soluzione efficace e condivisa per il completamento dell'opera e per reperire i finanziamenti necessari.

# 5-00536 Furgiuele: Manutenzione e abbattimento di barriere architettoniche nella stazione ferroviaria di Lamezia Terme.

#### TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

In merito agli interventi di miglioramento dell'accessibilità nella stazione ferroviaria di Lamezia Terme, la società Rete Ferroviaria Italiana ha rappresentato che sono stati completati i lavori sui marciapiedi 3 e 4, con innalzamento a 55 centimetri e messa in opera di pavimentazione tattile e sono in corso di completamento i lavori sul marciapiede 1, mentre il 2 è già a norma.

Anche il sottopasso è stato riqualificato con inserimento di percorsi tattili e illuminazione.

Inoltre, sui marciapiedi 3 e 4 sono stati inseriti gli ascensori, mentre quello sul marciapiede 1 è in corso di realizzazione. Per il marciapiede 2 – considerato il previsto aumento di utenza viaggiatori a seguito delle analisi dei flussi – sarà realizzato un secondo sottopasso, dotato sia di un ascensore che di una scala fissa, mantenendo comunque il sottopasso esistente con entrambe le due scale fisse.

Con l'inserimento del secondo sottopasso – per un investimento di circa 10 milioni di euro e la cui progettazione è già in corso – saranno garantiti gli *standard* di sicurezza per l'accesso ai treni; le lavorazioni non altereranno la continuità del servizio ferroviario.

RFI segnala inoltre che sono in corso di avvio i lavori di riqualificazione architettonica e strutturale del fabbricato viaggiatori di stazione, compresi gli interventi di miglioramento sismico, per un importo di circa 5 milioni di euro.

Infine, sulle aree esterne insiste un progetto di riqualificazione e miglioramento dell'accessibilità, anche intermodale, con il ridisegno di spazi e di percorsi, co-finanziato con regione Calabria e del valore di circa 2 milioni di euro. Il relativo *iter* autorizzativo si è recentemente concluso ed è in corso la predisposizione della documentazione per le attività negoziali.

# 5-00537 Iaria: Realizzazione della nuova linea tranviaria 12 nella città di Torino.

#### TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

I sistemi di trasporto pubblico locale quali le infrastrutture del trasporto rapido di massa delle città rappresentano un'attività di preminente interesse per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

La linea tranviaria 12 a Torino è una nuova linea che consentirà il collegamento tra corso Lepanto e l'Allianz Stadium mediante la realizzazione di una nuova infrastruttura di circa 5,80 km, al 95 per cento in sede propria in quanto prevede il riutilizzo del sedime ferroviario della linea Torino – Ceres, dismessa a seguito dell'instradamento sul passante ferroviario.

Il Comune di Torino ha presentato istanza di finanziamento nel gennaio 2021 ai sensi dell'Avviso n. 2 per la presentazione

di istanze per accesso alle risorse destinate al Trasporto Rapido di Massa ad Impianti Fissi; l'intervento è stato valutato positivamente dai competenti uffici tecnici del MIT e dunque inserito nella graduatoria di merito tra i progetti idonei ma non finanziabili per indisponibilità di risorse.

Con legge di bilancio 2023 si sono rese disponibili ulteriori risorse, che consentono il finanziamento di nuovi interventi.

Al riguardo, sono in corso le verifiche sull'intero pacchetto degli interventi realizzabili, tra cui anche il prolungamento della linea tranviaria 12 di Torino per un contributo corrispondente all'intero costo di realizzazione, pari a 221.721.410 euro.

# 5-00538 Pastorella: Chiarimenti in merito alla vigenza dell'Allegato Infrastrutture, mobilità e logistica al DEF 2022.

#### TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

Il collegamento stabile viario e ferroviario tra Sicilia e continente è un'opera che contribuirà a rilanciare il Paese attraverso il completamento della rete infrastrutturale primaria e della rete transeuropea dei trasporti nell'ambito del Corridoio Scandinavo-Mediterraneo e avrà un impatto significativo sotto il profilo della politica europea di coesione, in quanto capace di « ridurre il divario fra le diverse regioni e il ritardo delle regioni meno favorite ».

La legge di bilancio 2023, articolo 1, comma 487, ha qualificato il collegamento stabile viario e ferroviario tra Sicilia e continente ed opere connesse quale infrastruttura prioritaria e di preminente interesse nazionale.

Come previsto dalla legge di contabilità pubblica, a maggio 2023 sarà adottato il nuovo Documento di Economia e Finanza che comporterà un aggiornamento dell'Allegato infrastrutture con l'indicazione delle

opere prioritarie, tra cui l'inclusione del ponte sullo Stretto di Messina.

Tale procedura, tra l'altro, è in linea con le disposizioni in materia contenute nello schema del nuovo Codice dei contratti pubblici, attualmente all'esame delle Camere. L'articolo 39 individua, infatti, le procedure di pianificazione, programmazione e progettazione delle opere di preminente interesse nazionale, prevedendone l'inserimento nel DEF con l'indicazione dei criteri di rendimento attesi, tra i quali la sostenibilità ambientale e l'adeguamento della strategia nazionale a quella della rete europea delle infrastrutture.

L'approvazione del decreto sul ponte sullo Stretto consente l'immediato riavvio del percorso di progettazione e realizzazione dell'opera e rappresenta, pertanto, un tassello prioritario di una programmazione infrastrutturale volta alla modernizzazione e allo sviluppo della Nazione.

# X COMMISSIONE PERMANENTE

# (Attività produttive, commercio e turismo)

### SOMMARIO

INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sulla pubblicità dei lavori	96
Indagine conoscitiva sul <i>Made in Italy</i> : valorizzazione e sviluppo dell'impresa italiana nei suoi diversi ambiti produttivi.	
Audizione di rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome (Svolgimento e conclusione)	96
Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Confindustria moda (Svolgimento e conclusione)	97
Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di ENIT – Agenzia nazionale del turismo (Svolgimento e conclusione)	97
Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Italia nostra (Svolgimento e conclusione) .	97
SEDE CONSULTIVA:	
DL 11/2023: Misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. C. 889 Governo (Parere alla VI Commissione) (Esame e rinvio)	97

#### INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 21 marzo 2023. — Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI indi della vicepresidente Ilaria CAVO.

### La seduta comincia alle 12.10.

### Sulla pubblicità dei lavori.

Alberto Luigi GUSMEROLI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la resocontazione stenografica e la trasmissione attraverso la web-tv della Camera dei deputati.

Indagine conoscitiva sul *Made in Italy*: valorizzazione e sviluppo dell'impresa italiana nei suoi diversi ambiti produttivi.

Audizione di rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome.

(Svolgimento e conclusione).

Alberto Luigi GUSMEROLI, presidente, introduce l'audizione.

Alessandro GALELLA, coordinatore vicario della Commissione sviluppo economico, con delega permanente materie internazionalizzazione delle imprese e attrazione investimenti esteri, assessore della regione Basilicata e Canio Alfieri SABIA, direttore Generale per lo Sviluppo economico della regione Basilicata, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Ilaria CAVO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire ringrazia gli auditi per il loro intervento.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

# Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Confindustria moda.

(Svolgimento e conclusione).

Ilaria CAVO, presidente, introduce l'audizione.

Ercole BOTTO POALA, presidente Confindustria moda, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Ilaria CAVO, presidente, a causa di alcuni problemi tecnici nel collegamento in videoconferenza sospende brevemente la seduta.

# La seduta, sospesa alle 12.30, riprende alle 12.35.

Ercole BOTTO POALA, presidente Confindustria moda, prosegue lo svolgimento della relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene la presidente Ilaria CAVO per formulare quesiti e osservazioni.

Ercole BOTTO POALA, presidente Confindustria moda, risponde ai quesiti posti.

Ilaria CAVO, *presidente*, ringrazia l'audito per il suo intervento.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

# Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di ENIT – Agenzia nazionale del turismo.

(Svolgimento e conclusione).

Ilaria CAVO, presidente, introduce l'audizione.

Ivana JELINIC, presidente facente funzioni e Amministratore delegato di ENIT – Agenzia nazionale del turismo, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene la presidente Ilaria CAVO per formulare quesiti e osservazioni.

Ivana JELINIC, presidente facente funzioni e Amministratore delegato di ENIT – Agenzia nazionale del turismo, risponde ai quesiti posti.

Ilaria CAVO, *presidente*, ringrazia l'audita per il suo intervento.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

# Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Italia nostra.

(Svolgimento e conclusione).

Ilaria CAVO, *presidente*, introduce l'audizione.

Oreste RUTIGLIANO, consigliere nazionale Italia nostra, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Ilaria CAVO, *presidente*, ringrazia l'audito per il suo intervento.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

#### La seduta termina alle 13.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

#### SEDE CONSULTIVA

Martedì 21 marzo 2023. — Presidenza della vicepresidente Ilaria CAVO.

### La seduta comincia alle 13.55.

DL 11/2023: Misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

C. 889 Governo.

(Parere alla VI Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Emma PAVANELLI (M5S) intervenendo sull'ordine dei lavori fa presente che a breve dovrebbero iniziare i lavori dell'Assemblea. Chiede quindi se ci sia il tempo necessario per l'esame del provvedimento in sede consultiva da parte della Commissione.

Ilaria CAVO, *presidente*, avverte che la seduta dell'Assemblea non è ancora iniziata e che quindi la Commissione può proseguire i suoi lavori. Invita quindi l'on. Barabotti a svolgere la relazione.

Andrea BARABOTTI (LEGA), relatore, ricorda che il provvedimento in esame reca alcune modifiche urgenti alla disciplina relativa all'opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali di cui all'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, disposizione che ha introdotto la possibilità per il contribuente di avvalersi dell'opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura per larga parte degli interventi edilizi per cui è riconosciuto un credito di imposta.

Fa preliminarmente presente che il decreto-legge è composto di tre articoli e interviene, sostanzialmente, su due specifici ambiti riguardanti i crediti d'imposta nel settore edilizio ed energetico, attraverso l'introduzione: di misure volte ad escludere la cedibilità dei crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni e a sopprimere la possibilità di fruire di tali crediti d'imposta attraverso la cessione del credito e lo sconto in fattura; di disposizioni volte a definire il perimetro della responsabilità derivante dal meccanismo della cessione dei crediti ad essa connessa.

Rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici per ogni ulteriore approfondimento e illustra sinteticamente il contenuto del provvedimento ricordando, in primo luogo, che l'articolo 1, comma 1, lettera *a*), introduce il comma 1-quinquies nel citato articolo 121, stabilendo il divieto per le pubbliche amministrazioni di essere cessionari dei crediti di imposta derivanti dal-

l'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e dello sconto in fattura escludendo quindi per esse la possibilità di acquistare i crediti di imposta derivanti dagli interventi edilizi citati nel comma 2 del citato articolo 121. Sottolinea che si tratta di una disposizione volta a scongiurare che tali operazioni possano determinare l'aumento del debito pubblico.

Evidenzia poi che il medesimo articolo 1, comma 1, lettera b), introduce i commi da 6-bis a 6-quater nel citato articolo 121, circoscrivendo il perimetro della responsabilità solidale del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari, nel caso di operazioni di cessione di agevolazioni indebitamente fruite. Con il primo dei commi aggiunti, il nuovo comma 6-bis, si prevede che, ferme le ipotesi di dolo, il concorso nella violazione che determina la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari è in ogni caso escluso qualora dimostrino di aver acquisito il credito di imposta e, contemporaneamente, siano in possesso di una specifica documentazione, riguardante le opere da cui origina il credito di imposta. Rientrano in tali documenti, tra l'altro, i titoli edilizi, la notifica preliminare dell'avvio dei lavori all'ASL, la visura catastale ante operam dell'immobile; i documenti comprovanti le spese sostenute, le asseverazioni tecniche quando obbligatorie per legge, la delibera condominiale di approvazione dei lavori e la relativa tabella di riparto nel caso di interventi su parti comuni di edifici condominiali, il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione rilasciato dai soggetti abilitati, un'attestazione, rilasciata dai soggetti sottoposti alla disciplina antiriciclaggio che intervengono nelle cessioni. Nel caso di interventi di efficienza energetica, la documentazione prevista a tal fine dal decreto del Ministro dello sviluppo economico, oppure, nel caso di interventi per i quali uno o più dei predetti documenti non risultino dovuti in base alla normativa vigente, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che attesti tale circostanza.

Rimarca che il nuovo comma 6-ter prevede che l'esclusione di responsabilità si applichi anche ai soggetti, diversi dai consumatori o utenti, che acquistano i crediti di imposta da banche e gruppi bancari, con cui abbiano stipulato un contratto di conto corrente, mediante il rilascio di una attestazione di possesso, da parte della banca o della diversa società del gruppo cedente, di tutta la documentazione rilevante elencata al comma 6-bis.

Segnala quindi che, ai sensi del nuovo comma 6-quater, il mancato possesso di parte della documentazione rilevante non costituisce, da solo, causa di responsabilità solidale per dolo o colpa grave del cessionario. Tale soggetto può dunque fornire, con ogni mezzo, prova della propria diligenza o non gravità della negligenza. Si chiarisce che l'onere della prova della sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave del cessionario grava sull'ente impositore ai fini della contestazione del concorso del cessionario nella violazione e della sua responsabilità solidale.

Sottolinea che l'articolo 2, comma 1, sancisce il divieto di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per alcuni interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, adozione di misure antisismiche, recupero o restauro delle facciate, installazione di impianti fotovoltaici e di colonnine di ricarica e abbattimento delle barriere architettoniche.

Evidenzia, tuttavia, che il comma 2 riconosce una serie di condizioni in presenza delle quali, ad alcuni interventi già in corso, non si applica la nuova disciplina. In particolare, il citato divieto non si applica alle opzioni relative alle spese sostenute, in data antecedente al 17 febbraio 2023, per i seguenti interventi rientranti nella disciplina del «superbonus», e segnatamente: per gli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini qualora risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA); per gli interventi effettuati dai condomini qualora risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori e risulti presentata la CILA; per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici qualora risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo.

Evidenzia poi che il comma 3 introduce ulteriori deroghe ma per interventi non rientranti nella disciplina del «superbonus » e per i quali in data antecedente al 17 febbraio 2023: risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario; non sia prevista la presentazione di un titolo abilitativo e siano già iniziati i lavori; risulti regolarmente registrato il contratto preliminare ovvero stipulato il contratto definitivo di compravendita dell'immobile nel caso di acquisto di unità immobiliari per interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia riguardanti interi fabbricati o per interventi realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurne il rischio sismico.

Fa quindi presente che il comma 4 abroga inoltre una serie di norme che, nella disciplina previgente all'articolo 121, già riconoscevano la possibilità di cessione del credito per interventi di riqualificazione energetica e di ristrutturazione importante di primo livello (prestazione energetica) per le parti comuni degli edifici condominiali, nonché di ristrutturazione edilizia antisismica. In specie ricorda che tali norme (articolo 14, commi 2-ter, 2-sexies e 3.1, e articolo 16, commi 1-quinquies, terzo, quarto e quinto periodo, e 1-septies, secondo e terzo periodo, del decreto-legge n. 63 del 2013) prevedevano che i soggetti beneficiari delle detrazioni potessero optare, in luogo della detrazione, per la cessione del corrispondente credito alle imprese che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito, esclusa comunque la cessione a istituti di credito e intermediari finanziari.

Ricorda, infine, che l'articolo 3 disciplina l'entrata in vigore del provvedimento, prevista per il 17 febbraio 2023, e cioè il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Enrico CAPPELLETTI (M5S) fa presente che questa mattina sulle pagine di un importante quotidiano nazionale è stata pubblicata una notizia secondo la quale il relatore del provvedimento in titolo si troverebbe in una posizione di conflitto di interessi essendo la sua attività professionale connessa a possibili atti di compravendita dei crediti fiscali oggetto del provvedimento in esame.

Sarebbe opportuno, a suo avviso, verificare, ai fini del prosieguo dei lavori, la veridicità del contenuto dell'articolo.

Andrea BARABOTTI (LEGA), relatore, chiede al collega Cappelletti, per il tramite della Presidenza, a quale relatore facesse riferimento escludendo che potesse essere stato fatto riferimento alla sua persona considerato che la sua attività lavorativa niente ha a che vedere con le questioni oggetto del provvedimento.

Enrico CAPPELLETTI (M5S) precisa al collega Barabotti, per il tramite della Presidenza, che intendeva riferirsi al relatore del provvedimento in sede referente presso la VI Commissione e non certamente al relatore del provvedimento all'esame in sede consultiva presso la X Commissione.

Quanto al contenuto del testo all'esame, desidera sottolineare le molte falsità che sono state da più parti ripetute e che sono state strumentalmente utilizzate per giustificare un provvedimento come quello in titolo che invece, a suo avviso, è ingiustificabile.

In tal senso intende innanzitutto sfatare il mito dell'eccessiva onerosità sulla finanza pubblica del credito di imposta cosiddetto « superbonus » nonché del buco di bilancio che questo avrebbe creato la cui concreta esistenza, nonché misura, il Ministro dell'economia e delle finanze non avrebbe ancora comunicato ufficialmente al Parlamento.

Considera inoltre privo di senso continuare ad affermare che il « superbonus » costerebbe duemila euro pro capite agli italiani, neonati compresi. Sottolinea che tale modo di stimare il peso economico di quella misura non solo è assai criticabile ma anche falso in quanto, in primo luogo, solo una parte della cifra in questione è riferibile al « superbonus », circa il 50 per cento (la parte restante riguarda il complesso dei « bonus »), e poi perché non si considera che la sua incidenza deve essere distribuita su cinque anni e non su un anno solo.

Evidenzia poi che dovrebbero essere tenuti in considerazione anche gli effetti prodotti dai lavori ad esso collegati, che per l'economia italiana in generale sono in realtà virtuosi. In tal senso ricorda che il Censis afferma che circa il 70 per cento di quanto investito grazie al « superbonus » torna allo Stato sotto forma di tasse e imposte ciò che, a suo avviso, consente di concludere che il peso sul cittadino, percosso per la parte residua, dovrebbe ammontare a circa 70/80 euro.

Ilaria CAVO, *presidente*, avverte che l'Assemblea è in procinto di iniziare i suoi lavori e che, pertanto, la Commissione deve sospendere i propri lavori.

Emma PAVANELLI (M5S) intervenendo sull'ordine dei lavori fa presente che in apertura di seduta aveva evidenziato che l'inizio dei lavori dell'Assemblea era imminente.

Ilaria CAVO, *presidente*, fa presente che il deputato Cappelletti potrà proseguire e terminare il proprio intervento nel corso della prossima seduta dedicata al seguito dell'esame del provvedimento già convocata per domani.

La seduta termina alle 14.15.

101

# XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

SOMMARIO

### COMITATO DEI NOVE:

Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane. C. 977 Governo, approvato dal Senato ......

## COMITATO DEI NOVE

Martedì 21 marzo 2023.

Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane.

C. 977 Governo, approvato dal Senato.

Il Comitato si è riunito dalle 13.45 alle 13.50.

# XIII COMMISSIONE PERMANENTE

# (Agricoltura)

### SOMMARIO

AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Agrinsieme e Coldiretti nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 752 Carloni recante « Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo »	102
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Agrinsieme e Coldiretti nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 170 Cattoi, C. 565 Nevi, C. 616 Simiani e C. 754 Caretta recanti « Disposizioni per la castanicoltura »	102
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Agrinsieme e Coldiretti nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 746 Carloni recante « Disposizioni in materia di denominazione dei prodotti alimentari contenenti proteine vegetali »	103
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Agrinsieme e Coldiretti nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 161 Cattoi e C. 706 Ciaburro recanti « Disposizioni per lo sviluppo del settore apistico »	103
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Agrinsieme e Coldiretti nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 389 Molinari e altri recante « Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico »	103
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico. C. 389 Molinari (Esame e rinvio)	103

### **AUDIZIONI INFORMALI**

Martedì 21 marzo 2023.

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Agrinsieme e Coldiretti nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 752 Carloni recante « Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 11 alle 11.25.

### AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 21 marzo 2023.

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Agrinsieme e Coldiretti nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 170 Cattoi, C. 565 Nevi, C. 616 Simiani e C. 754 Caretta recanti « Disposizioni per la castanicoltura ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.30 alle 11.50.

#### **AUDIZIONI INFORMALI**

Martedì 21 marzo 2023.

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Agrinsieme e Coldiretti nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 746 Carloni recante « Disposizioni in materia di denominazione dei prodotti alimentari contenenti proteine vegetali ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.00 alle 12.35.

#### AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 21 marzo 2023.

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Agrinsieme e Coldiretti nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 161 Cattoi e C. 706 Ciaburro recanti « Disposizioni per lo sviluppo del settore apistico ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.35 alle 13.05.

## AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 21 marzo 2023.

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Agrinsieme e Coldiretti nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 389 Molinari e altri recante « Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.05 alle 13.45.

#### SEDE REFERENTE

Martedì 21 marzo 2023. — Presidenza della vicepresidente Maria Cristina CA-RETTA.

La seduta comincia alle 13.45.

Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico. C. 389 Molinari.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Maria Cristina CARETTA, presidente, ricorda che la Commissione avvia oggi l'esame, in sede referente, della proposta di legge C. 389, recante disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico, di cui è stata dichiarata l'urgenza ai sensi dell'articolo 107, comma 1 del Regolamento nella seduta dell'Assemblea del 15 marzo ultimo scorso.

Ricorda che il termine per la presentazione di proposte emendative è stato fissato per le ore 15 di domani, mercoledì 22 marzo e che si sono appena concluse le audizioni informali dei rappresentanti di Agrinsieme e Coldiretti sul provvedimento in esame.

Chiede, quindi, alla relatrice, onorevole Gadda, di introdurre la discussione.

Maria Chiara GADDA (A-IV-RE), relatrice, riferisce che il provvedimento si compone di 19 articoli e, come esposto nella Relazione Illustrativa ad essa allegato, riproduce il testo della proposta di legge C. 1824, recante disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico, approvato dalla Camera dei deputati il 4 novembre 2020, dopo una lunga istruttoria svolta in Commissione Agricoltura, anche attraverso un ciclo di audizioni nel quale sono stati ascoltati i rappresentanti di Agrinsieme e Coldiretti, del Crea, del Consiglio dell'Ordine nazionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali (CONAF), del Collegio nazionale degli agrotecnici, del Collegio nazionale dei periti agrari, di Federfiori-Confcommercio, dell'Associazione italiana professionisti del verde (AIPV), dell'Associazione nazionale imprese di difesa e tutela dell'ambiente (ASSO.IMPRE.DI.A.), dell'Associazione italiana costruttori del verde

(ASSOVERDE), dell'Associazione italiana centri giardinaggio (AICG), di ASSOFLORO, dell'Associazione florovivaisti veneti, dell'Associazione nazionale vivaisti esportatori (ANVE). Il provvedimento è stato poi trasmesso al Senato (S. 2009). L'iter di approvazione definitiva non si è, poi, potuto concludere a causa dello scioglimento anticipato delle Camere.

Passando al contenuto dell'articolato, segnala che l'articolo 1, comma 1, definisce le attività del settore florovivaistico e della relativa filiera. In particolare l'oggetto della proposta di legge concerne la coltivazione, la promozione, la valorizzazione, la comunicazione, la commercializzazione, la qualità e l'utilizzo dei prodotti florovivaistici. Il comma 2 precisa che il settore florovivaistico comprende la produzione di prodotti vegetali e di materiale di propagazione. In entrambi i casi, i prodotti possono avere carattere ornamentale e non ornamentale. Il comma 3 individua i seguenti cinque macro-comparti produttivi: floricoltura (fiori, foglie, piante invaso); produzione di organi di propagazione gamica o a gamica (ad esempio semi, bulbi e tuberi); vivaismo ornamentale (produzione di piante intere); vivaismo frutticolo; vivaismo forestale (produzione di piante e semi forestali e da bosco).

Ai sensi del comma 4, la filiera florovivaistica comprende le attività di tipo agricolo e le attività di supporto, quali quelle di tipo industriale e di servizi e, in particolare: i costitutori e i moltiplicatori di materiale di produzione, le industrie che producono i mezzi di produzione e che costruiscono apprestamenti di protezione, locali climatizzati, impiantistica e macchinari specializzati; i grossisti e altri intermediari e le industrie che producono materiali per il confezionamento e la distribuzione al dettaglio (mercati, progettisti del verde, giardinieri, fioristi, punti di vendita, centri di giardinaggio, grande distribuzione, ambulanti, rivenditori e impiantisti).

Nell'ambito della filiera sono inclusi, ai sensi del comma 5, i servizi relativi alla logistica e ai trasporti, le società coinvolte nella creazione di nuove varietà vegetali, i professionisti che svolgono attività di progettazione e realizzazione del verde ornamentale urbano, extraurbano e forestale e i manutentori del verde e degli impianti.

L'articolo 2 prevede che il MIPAAF (ora MASAF), nell'ambito del Piano nazionale del settore florovivaistico di cui all'articolo 9, bandisca concorsi di idee destinati ad aziende e a giovani diplomati in discipline attinenti al florovivaismo per la realizzazione di prodotti tecnologici utili alla produzione florovivaistica ecosostenibile, ed istituisca premi per la realizzazione di pareti vegetali urbane per interventi ecosostenibili o di miglioramento estetico dei luoghi, nonché a creare aree d'ombra con finalità di contenimento della spesa energetica.

L'articolo 3 prevede interventi per il settore distributivo florovivaistico. In particolare, si dispone che all'interno del suddetto Piano nazionale possano essere individuati, d'intesa con la Conferenza Unificata, i siti regionali destinati ad ospitare le piattaforme logistiche per il settore florovivaistico, distinte per aree nord, centro, sud, isole maggiori e zone svantaggiate, nonché dei mercati all'ingrosso di snodo, e i collegamenti infrastrutturali necessari (comma 1). Alle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano è data facoltà di prevedere norme semplificate - entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge – per il mutamento della destinazione d'uso di manufatti quali i chioschi su strada per l'esercizio delle attività di rivendita di giornali, di somministrazione di alimenti e bevande e di rivendita di souvenir, al fine della loro trasformazione in rivendite di fiori e di piante (comma 2).

L'articolo 4 definisce l'attività agricola florovivaistica. In particolare, il comma 1 specifica che essa è esercitata dall'imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del codice civile – incluso l'agricoltore agricolo professionale – con qualsiasi tecnica e con l'eventuale utilizzo di strutture fisse o mobili.

L'attività consiste, ai sensi del comma 2, nella produzione o nella manipolazione del vegetale, nonché nella sua commercializzazione, ove quest'ultima risulti connessa alle precedenti. Sono considerate prestazioni accessorie rispetto alla produzione e vendita di piante e fiori coltivati in vivaio la stipula di contratti di coltivazione degli esemplari arborei, il trasporto e la messa a dimora. Sono, inoltre, considerate attività di pertinenza agricola le operazioni colturali che riguardano la manutenzione degli spazi a verde nel territorio urbano pubblico o privato (comma 3).

Ai sensi del comma 4, le aziende vivaistiche già autorizzate alla coltivazione di specie forestali possono stipulare accordi con le amministrazioni per contribuire alla produzione di materiale forestale certificato.

Il comma 5 stabilisce che con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, ora Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, emanato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, ora Ministro delle imprese e del *made in Italy*, e d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, sono stabiliti gli aspetti tecnici relativi all'insediamento delle strutture di protezione nonché le figure professionali principali che operano nell'ambito della produzione, della manutenzione e della commercializzazione della medesima struttura di protezione.

L'articolo 5 disciplina i distretti florovivaistici.

Il comma 1 prevede che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possano individuare tali distretti in ambiti territoriali, zone vocate o storicamente dedicate, al fine di beneficiare di premialità in funzione della programmazione dello sviluppo rurale. Possono, altresì, prevedere interventi, con particolare riguardo agli aspetti fitosanitari, per la salvaguardia delle aziende florovivaistiche. Ai sensi del comma 2, nelle aree agricole destinate alle attività florovivaistiche, è consentito svolgere interventi per rimuovere situazioni di criticità dal punto di vista funzionale e ambientale, con particolare riguardo al corretto assetto idraulico e idrogeologico. Secondo il comma 3, nei distretti in esame possono essere favorite attività connesse all'agricoltura, quali gli agriturismi. Il comma 4, prevede che una volta costituiti i distretti, le regioni saranno chiamate ad adeguare i contenuti dei piani di gestione del territorio locali.

L'articolo 6 istituisce il Tavolo tecnico del settore florovivaistico, con compiti di coordinamento delle attività di filiera, di promozione e di sviluppo dell'internazionalizzazione del settore, nonché di monitoraggio dei dati economici, con particolare riguardo all'evoluzione del vivaismo ornamentale, di studio delle varietà storiche, di attività consultiva, di promozione di progetti innovativi e di elaborazione di progetti specifici, nonché di indicazioni guida omogenee, da declinare in ambito locale, relative alla gestione del verde pubblico. Il comma 3 prevede che i componenti del Tavolo siano nominati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Il comma 4 disciplina la composizione del tavolo (è prevista la partecipazione dei rappresentanti di diversi Ministeri tra i quali il Ministero dell'agricoltura, quello della salute, quello delle imprese e il made in Italy, della transizione ecologica, dell'economia nonché dei rappresentanti delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, delle organizzazioni professionali agricole, delle associazioni del settore florovivaistico, dei rappresentanti della cooperazione e delle categorie del commercio, dei collegi e degli ordini professionali). Il comma 5 statuisce che il Tavolo può estendere la partecipazione ai propri lavori, in qualità di osservatori, ai rappresentanti di: consorzi, mercati, distretti nazionali, sindacati, Agea, ISMEA, ISTAT, CREA, CNR, ENEA, Università e della Società di ortoflorofrutticoltura italiana. In base al comma 6, il Tavolo può avvalersi anche di esperti di settore. Nell'ambito del Tavolo è istituito l'Osservatorio per i dati statistici ed economici che è chiamato a raccogliere i dati relativi a monitoraggio dei dati economici del settore florovivaistico, con particolare riguardo alle importazioni e alle esportazioni tra l'Unione europea e i Paesi terzi. Nell'ambito del Tavolo è, altresì, istituito l'Osservatorio del vivaismo ornamentale, frutticolo e del verde urbano e forestale, con il compito di esprimere pareri e di promuovere la qualità dei materiali vivaistici. Il comma 12 prevede che il Tavolo svolga un ruolo consultivo per il Servizio fitosanitario centrale del ministero e sia chiamato a formulare pareri ed esprimere proposte sulla gestione delle emergenze sanitarie.

L'articolo 7 modifica la denominazione dell'ufficio dirigenziale non generale del Ministero delle politiche agricole che si occuperà della filiera del florovivaismo.

L'articolo 8 istituisce un coordinamento permanente di indirizzo e orientamento per il florovivaismo e lo sviluppo della Green economy. Si prevede che l'organo venga istituito con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, della salute, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico e che sia composto da rappresentanti dei medesimi Ministeri (comma 1). L'organo in questione è chiamato a promuovere lo sviluppo della filiera florovivaistica in relazione alle prospettive di evoluzione del mercato e all'inserimento del valore del verde nella transizione. L'organo di coordinamento è istituito presso il MIPAAF e ai relativi componenti non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti, comunque, denominati.

L'articolo 9 prevede che con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali sia adottato, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, il Piano nazionale del settore florovivaistico (comma 1). Il Piano individua le misure per il settore, anche al fine del recepimento da parte delle regioni nei singoli piani di sviluppo rurale (PSR) (comma 2). Enuclea, in particolare, le politiche da attuare in materia di: aggiornamento normativo, formazione professionale, valorizzazione e qualificazione delle produzioni, ricerca e sperimentazione, innovazione tecnologica, gestione ottimizzata dei fattori produttivi, certificazione di processo e di prodotto, comunicazione, promozione, internazionalizzazione, logistica, informazione a livello europeo; il Piano ha durata triennale (comma 3). Esso può, altresì, definire le strategie di realizzazione del verde urbano, fissando criteri e linee guida per la promozione di aree verdi o foreste (urbane e periurbane), con l'obiettivo di ridurre le superfici asfaltate, sostituendole con spazi verdi (comma 4). Il comma 5 autorizza la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 per il finanziamento della ricerca nel campo delle nuove varietà ornamentali e di progetti di ricerca e sviluppo del settore florovivaistico proposti dal Tavolo tecnico del settore florovivaistico e previsti dal Piano.

L'articolo 10, in materia di qualità delle produzioni e marchi, prevede che le regioni possano istituire, d'intesa con il MASAF, marchi per certificare il rispetto di *standard* di prodotto o di processo dei prodotti florovivaistici. Il Dicastero agricolo è chiamato a promuovere predetti marchi e a favorire la stipula di specifici protocolli nonché la redazione di disciplinari di coltivazione biologica. Ai sensi del comma 4, il Ministero promuove, altresì, l'adesione a sistemi di certificazione internazionalmente riconosciuti.

L'articolo 11 prevede che il MASAF predisponga un « Piano di comunicazione e promozione » che comprenda tutte le azioni di valorizzazione del settore, autorizzando, a tal fine, la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

L'articolo 12 disciplina l'utilizzo di risorse da parte dei comuni per investimenti nelle aree verdi urbane. I comuni possono utilizzare una quota delle risorse non vincolate, disponibili per spese di investimento nei propri bilanci, allo scopo di sostenere spese della medesima natura volte a favorire lo sviluppo del verde urbano e a migliorare le aree verdi urbane esistenti (comma 1), applicando tali disposizioni nel rispetto dell'equilibrio dei rispettivi bilanci e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (comma 2).

L'articolo 13 disciplina i centri per il giardinaggio, i quali – ai sensi del comma 1 – assumono la qualifica di aziende agricole qualora rispettino i requisiti dell'articolo 2135 del codice civile. Tali centri operano nel settore del giardinaggio e del florovivaismo; sono luoghi aperti al pubblico, dotati di punti vendita impegnati in attività di vendita al dettaglio e sono

forniti di serre e di vivai. Sempre in base al comma 1, i centri sono predisposti per la produzione e per la vendita di un'elevata varietà di piante e di fiori, alle quali è affiancata un'offerta di prodotti connessi, complementari e strumentali al settore, per i quali si applicano le regole fiscali individuate da un regolamento, sulla base della disciplina fiscale vigente che sarà trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario.

L'articolo 14 disciplina l'attività di manutentore del verde. A tal fine, viene richiamato l'accordo del 22 febbraio 2018, sancito in sede di Conferenza Statoregioni, sul Documento relativo allo « Standard professionale e formativo di manutentore del verde », del quale si deve tener conto per l'emanazione di un regolamento per l'attuazione del comma 2 dell'articolo 12 della legge n. 154 del 2016, che disciplina l'esercizio dell'attività di manutenzione del verde.

L'articolo 15 prevede che le amministrazioni, nell'ambito di accordi quadro della durata massima di sette anni, possano stipulare contratti di coltivazione con aziende florovivaistiche che si occupino della coltivazione, della preparazione della pianta, della fornitura, della sistemazione del sito di impianto, della messa a dimora della pianta e della sua cura fino al momento dell'attecchimento (comma 1). Il comma 2 prevede che costituisca titolo preferenziale per la stipula degli accordi quadro la presentazione di progetti di realizzazione del verde urbano capaci di favorire il valore multifunzionale del verde. Il comma 3 riguarda l'eventualità di sostenere gli oneri del contratto di coltivazione anche mediante sponsorizzazione sia da parte delle aziende florovivaistiche, per talune delle aree ad esse affidate, sia da parte di soggetti terzi privati. Con riferimento alle predette sponsorizzazioni, le amministrazioni individuano con propri atti, anche su istanza delle parti private interessate, le aree potenzialmente sponsorizzabili.

L'articolo 16 concerne la partecipazione dei cittadini alla cura del verde urbano. A tal fine i comuni possono adottare misure volte a favorire la partecipazione volontaria di associazioni di cittadini alla cura del verde urbano o rurale, su loro specifica istanza. Con propri atti, i comuni provvedono, altresì, a semplificare le disposizioni che consentono l'accesso a tali attività, individuandone forme di regolamentazione e limiti.

L'articolo 17 prevede che il Dicastero agricolo incentivi la costituzione di organizzazioni di produttori del settore florovivaistico anche a livello interregionale, ai sensi del regolamento UE n. 1308 del 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, al fine di consentire la riduzione dei passaggi intermedi tra produttore e consumatore, aumentando il potere contrattuale in particolare delle aziende di piccole dimensioni.

L'articolo 18, in materia di criteri di premialità nell'ambito dei PSR, dispone che il MASAF, acquisito il parere del Tavolo e in base alle indicazioni del Piano, d'intesa con le regioni, individui criteri di premialità e misure dedicate alle aziende florovivaistiche, nell'ambito dei Piani di sviluppo rurale e dei Piani strategici, a favore delle organizzazioni dei produttori florovivaisti riconosciute in base alla normativa nazionale e dell'Unione europea.

L'articolo 19, infine, contiene la clausola di salvaguardia, in base alla quale le disposizioni del provvedimento in esame sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

In conclusione ribadisce come il provvedimento in esame sia stato approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati all'unanimità, al termine di un lungo lavoro istruttorio.

Ritiene pertanto che la Commissione possa, anche alla luce della documentazione che i soggetti auditi faranno pervenire, apportare tutte le modifiche che si riterranno opportune, anche relative alle disposizioni finanziarie, allo scopo di migliorare il testo in esame.

Maria Cristina CARETTA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia

quindi il seguito dell'esame alla seduta già prevista per la giornata di domani alle ore 8.45, nella quale è prevista la conclusione dell'esame preliminare del provvedimento.

La seduta termina alle 14.

# XIV COMMISSIONE PERMANENTE

## (Politiche dell'Unione europea)

### SOMMARIO

A	UDILIC	INI INI OKI	VIA	LI.										
Αı	udizion	e dell'Avvoc	ato	Generale	dell	o Stato Gab	riel	la	Palmi	eri Sandı	ulli nel	l'ambit	o d	ell'esame
	della	$ m  ilde{ iny Richiesta}$	di	modifica	al	protocollo	n.	3	sullo	statuto	della	Corte	di	giustizia

109

#### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Comunicazione congiunta della Commissione europea e dell'Alto rappresentante dell'Unio	ne
per gli affari esteri e la politica di sicurezza al Parlamento europeo e al Consiglio -	La
politica di ciberdifesa dell'UE JOIN(2022)49 final (Parere alle Commissioni IV e IX) (Esan	пе
e rinvio)	

dell'Unione europea » (15936/22) .....

109

## ERRATA CORRIGE .....

113

### AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 21 marzo 2023.

Audizione dell'Avvocato Generale dello Stato Gabriella Palmieri Sandulli nell'ambito dell'esame della « Richiesta di modifica al protocollo n. 3 sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea » (15936/22).

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.05 alle 13.30.

### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Martedì 21 marzo 2023. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

#### La seduta comincia alle 13.30.

Comunicazione congiunta della Commissione europea e dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza al Parlamento europeo e al Consiglio – La politica di ciberdifesa dell'UE JOIN(2022)49 final.

(Parere alle Commissioni IV e IX).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Antonio GIORDANO (FDI), relatore, riferisce che l'azione dell'Unione europea in materia di ciberdifesa risponde all'esigenza avvertita nel contesto internazionale di garantire un ciberspazio globale, stabile e sicuro in quanto ritenuto indispensabile per favorire una trasformazione digitale sicura dell'economia e per affrontare le nuove sfide poste dai servizi e prodotti digitali, quali i *Cloud*, il 5G e l'intelligenza artificiale.

Sottolinea come, a fronte delle profonde vulnerabilità tecnologiche di sistemi e reti dell'informazione e della comunicazione, il legislatore europeo abbia previsto un quadro di azioni coerenti relative agli aspetti normativi, operativi, diplomatici e di difesa della cibersicurezza. Tale cornice è volta a garantire il funzionamento del Mercato unico e la protezione della sovranità digitale anche alla luce dei crescenti investimenti degli Stati – membri e terzi – nelle cibercapacità offensive, realizzati non solo per scopi militari.

Evidenzia che la finalità perseguita dall'Unione è la strutturazione di una risposta rapida, efficiente ed efficace alle azioni offensive da attuare sulla base di un coordinamento politico, tecnico e operativo e attraverso strumenti innovativi, tra i quali spicca la proposta di istituire un'Unità congiunta sul ciberspazio. Infatti, nelle Conclusioni dell'8 ottobre 2021 su « Esplorare il potenziale dell'iniziativa concernente un'unità congiunta per il ciberspazio a integrazione della risposta coordinata dell'UE agli incidenti e alle crisi di cibersicurezza su vasta scala », il Consiglio dell'UE partendo dalla condivisione del quadro giuridico proposto dall'ONU sul comportamento responsabile degli Stati nel ciberspazio, ha iniziato a elaborare una propria linea di cyber defense.

Fa presente che l'Unione europea, già a partire dal 2001, ha elaborato una politica di sicurezza delle reti e dell'informazione, che è uno degli obiettivi realizzati sia con l'istituzione dell'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA), sia con la prima Strategia sulla cibersicurezza nel 2013. Le priorità strategiche ivi individuate - a tutt'oggi attuali – riguardano lo sviluppo di capacità industriali e tecnologiche; la creazione di una politica internazionale coerente sul ciberspazio e lo sviluppo di una politica e di una capacità di resilienza e di ciberdifesa incardinata nella Politica di sicurezza e di difesa comune dell'Unione.

Ricorda che nel 2016, l'Unione ha proceduto all'adozione della direttiva sulla sicurezza delle reti e dei sistemi informativi (direttiva NIS) al fine di garantire un elevato livello comune di cibersicurezza nell'UE. Tale direttiva rappresenta il punto di partenza nella gestione del rischio perché introduce requisiti di sicurezza obbligatori per i principali operatori

economici che forniscono servizi essenziali e per i fornitori di alcuni dei principali servizi digitali.

Rileva che la crescente diffusione del cosiddetto «internet degli oggetti» (IoT), da intendersi come rete collettiva di dispositivi, che facilità la comunicazione tra gli stessi, anche di uso quotidiano (che possono utilizzare sensori per raccogliere dati e rispondere agli utenti in modo intelligente) ha spinto recentemente il legislatore europeo a proporre la direttiva « NIS2 » (sostitutiva della NIS) volta a favorire la resilienza in tutti i settori esclusi dalla precedente versione. Contestualmente, stante il mutato ecosistema della cibersicurezza, nel dicembre 2020 la Commissione europea e l'Alto rappresentante per gli affari esteri e la politica della sicurezza hanno presentato una nuova Strategia dell'UE per la cibersicurezza, inclusiva di strumenti normativi, strategici e di investimento per costruire un'Europa resiliente e digitale.

Osserva che gli obiettivi fondamentali della Strategia in parola sono il raggiungimento dell'autonomia strategica, intesa quale capacità di compiere scelte autonome nel settore mantenendo un'economia aperta, il potenziamento della leadership digitale e il rafforzamento delle capacità strategiche dell'UE.

Segnala inoltre che le recenti iniziative volte a rafforzare la ciberdifesa si collocano nel contesto più ampio delle iniziative già avviate dall'Unione volte a rafforzare la cibersicurezza e resilienza delle infrastrutture critiche nell'UE. Gli attacchi informatici e la criminalità informatica stanno infatti aumentando in tutta Europa in termini sia di quantità che di sofisticazione, una tendenza destinata a crescere in futuro, visto che si prevede che 22,3 miliardi di dispositivi in tutto il mondo saranno collegati al richiamato «internet degli oggetti » entro il 2024,

Nel dicembre 2020 la Commissione europea ed il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) hanno presentato una nuova strategia per la cibersicurezza, il cui obiettivo principale è quello di rafforzare la resilienza dell'Europa a fronte delle mi-

nacce informatiche e garantire che tutti i cittadini e le imprese possano beneficiare pienamente di servizi e strumenti digitali affidabili e attendibili. La nuova strategia include proposte concrete per l'introduzione di strumenti normativi, strategici e di investimento.

Il Consiglio ha ulteriormente precisato i settori d'intervento dell'attuale decennio digitale tra i quali – oltre alla revisione della direttiva sulla resilienza dei soggetti critici e del regolamento relativo alla resilienza operativa digitale – particolare attenzione è dedicata alla creazione dell'Unità congiunta per il ciberspazio.

A tal fine, nelle citate Conclusioni di ottobre 2021 è stato ricostruito il quadro normativo di riferimento richiamando i principî di sussidiarietà, proporzionalità, complementarità, non duplicazione e riservatezza nonché la natura esclusiva della competenza statale in materia di sicurezza nazionale (art. 4, par. 2, TUE). Ad ogni buon conto, è fatta salva la competenza degli organi dell'UE qualora si tratti di incidenti e crisi di cibersicurezza su vasta scala che ledano il corretto funzionamento del Mercato unico e la sicurezza interna dell'UE.

Precisa che la comunicazione all'esame della Commissione, presentata dalla Commissione europea e dall'Alto Rappresentante il 10 novembre scorso, propone una serie di iniziative volte alla creazione di una capacità di ciberdifesa dell'UE a tutto spettro, dalla ricerca al rilevamento, alla protezione ed alla risposta agli attacchi condotti da soggetti statali e non statali nell'ambito del ciberspazio, sulla base del mandato ricevuto dal Consiglio dell'UE nelle conclusioni del 23 maggio scorso sulla deterrenza informatica dell'UE. La creazione di una capacità di ciberdifesa dell'UE è infatti una delle priorità indicate dalla «Bussola strategica» dell'UE, approvata dal Consiglio del 21 marzo 2022.

Fa presente che il Consiglio europeo nella riunione del 15 dicembre 2022 ha adottato delle conclusioni nelle quali, in particolare, ha chiesto la definizione di una politica forte dell'UE in materia di ciberdifesa; investimenti per la cibersicurezza e la connettività spaziale, nonché per la resilienza delle infrastrutture critiche.

Condivide le quattro linee di azione prioritarie delineate dalla Comunicazione e segnatamente: promuovere un'azione comune per rafforzare la ciberdifesa dell'UE rafforzando i meccanismi di coordinamento fra attori nazionali e dell'UE; mettere in sicurezza l'ecosistema di difesa dell'UE; aumentare gli investimenti in capacità di ciberdifesa; promuovere partenariati con Paesi terzi per superare le sfide comuni.

Venendo alla posizione espressa dall'Italia, rileva che il nostro Paese gioca un ruolo importante nella ciberdifesa dell'Unione europea, sia come parte integrante del sistema di sicurezza informatica dell'UE sia come membro attivo dell'Alleanza atlantica.

Sottolinea come l'Italia partecipi attivamente a queste iniziative multilaterali ed abbia istituito un proprio sistema di difesa cibernetica, il Centro Interforze per la Sicurezza Cibernetica (CISC), responsabile della protezione delle infrastrutture critiche nazionali e del coordinamento della risposta alle minacce informatiche. Inoltre, partecipa alle attività di ciberdifesa dell'Alleanza.

Ricorda altresì che la NATO ha creato il Centro di eccellenza per la difesa cibernetica cooperativa (CCDCOE) in Estonia, che è il centro di riferimento della NATO per le questioni relative alla sicurezza cibernetica. L'Italia contribuisce alle attività del CCDCOE, fornendo esperti e partecipando a esercitazioni e attività di formazione.

In relazione agli scenari di sviluppo della ciberdifesa europea, sottolinea come le prospettive appaiano estremamente complesse e dipendano da molteplici fattori.

Una delle sfide principali è indubbiamente rappresentata dalla carenza di una maggiore integrazione tra gli Stati membri: l'Unione europea, a partire dal 2017, ha infatti cercato di affrontare il nodo dell'integrazione in questo ambito attraverso l'istituzione di una cooperazione strutturata permanente nel settore della difesa (Pesco) che prevede una maggiore integrazione tra i paesi dell'UE anche nell'ambito della difesa cibernetica e ha iniziato ad investire in nuove tecnologie come l'intelligenza artificiale e la *blockchain*, incoraggiando una maggiore collaborazione tra il settore pubblico e quello privato.

Segnala che l'Italia al momento non ha aderito ad alcuni progetti specificamente riguardanti la ciberdifesa e la cibersicurezza in ambito PESCO. Si tratta, in particolare, dei gruppi di risposta rapida agli incidenti informatici e mutua assistenza in materia di cibersicurezza (Cyber Rapid Response Teams - CRRT), un progetto coordinato dalla Lituania; dell'istituzione di un centro di coordinamento nel settore informatico e dell'informazione (Cyber and Information Domain Coordination Center - CIDCC), un progetto coordinato dalla Germania; dell'istituzione di un'Accademia e polo di innovazione dell'UE nel settore dell'informatica (EU CAIH), un progetto coordinato dal Portogallo e della produzione di uno studio di fattibilità sulle attuali capacità di guerra elettronica dell'UE e delle lacune che devono essere colmate, un progetto coordinato dalla Repubblica ceca.

Rileva che un altro importante sviluppo in questo campo è la creazione del Fondo europeo per la difesa, che fornirà finanziamenti per progetti di ricerca e sviluppo di tecnologie per la sicurezza e la difesa dell'UE, tra cui la ciberdifesa.

Rammenta che l'UE sta lavorando per rafforzare la sua capacità di risposta alle minacce informatiche attraverso la creazione di una rete di team di risposta alle emergenze informatiche e la promozione di una maggiore cooperazione tra le agenzie di intelligence dei paesi membri dell'UE.

Conclusivamente, in vista della formulazione del parere di nostra competenza da rendere alle Commissioni IV e IX, ritiene che in esso vada evidenziato come la ciberdifesa abbia una dimensione sia militare che civile e richieda pertanto maggiore cooperazione, sinergie e coerenza tra gli strumenti, sottolineando la necessità di analizzare e discutere, innanzitutto, i problemi di cooperazione e coordinamento, ma anche le lacune riguardanti le risorse umane e tecniche a livello sia nazionale sia dell'UE.

Inoltre, rileva che il miglioramento delle capacità di ciberdifesa, dato il loro frequente carattere «a duplice uso», esige anche competenze civili nel campo della sicurezza delle reti e dell'informazione, dal momento che la proliferazione di sistemi a duplice uso disponibili in commercio può presentare sfide in termini di sfruttamento dei sistemi da parte di un numero crescente di attori ostili statali e non statali.

Per questo è necessario mettere a punto una valutazione complessiva delle nuove tecnologie sviluppate contro le minacce emergenti per sostenere le decisioni di investimento a lungo termine, individuando sinergie e possibilità di collaborazione in merito alle rispettive priorità per le tecnologie di difesa e a duplice uso in ambito civile.

Contestualmente sottolinea la necessità definire, nel corso del 2023, una tabella di marcia per le tecnologie da parte della Commissione europea, che individui le tecnologie critiche per la sovranità tecnologica dell'UE, sia sul versante della ciberdifesa sia su quello della cibersicurezza.

Rileva come occorra una maggiore cooperazione UE-NATO, in particolare per quanto riguarda i requisiti di interoperabilità in materia di ciberdifesa, cercando possibili complementarità e possibilità di rafforzare le capacità in modo reciprocamente vantaggioso, evitando duplicazioni e riconoscendo le rispettive responsabilità. Parallelamente è necessario coinvolgere, in stretta collaborazione con l'Alleanza atlantica, gli Stati partner dei Balcani occidentali e del Partenariato orientale in vista di un contrasto ancora più ampio ed efficace agli attacchi informatici ed alla guerra ibrida.

Sottolinea infine l'importanza per il nostro Paese di valutare l'opportunità di considerare quei progetti PESCO ai quali attualmente non ha aderito, tra i quali la partecipazione ad un'accademia europea delle competenze informatiche ed al connesso polo d'innovazione tecnologica, attesa la perdurante carenza di competenze specifiche nei diversi profili professionali nel settore che condiziona l'Italia.

Alessandro GIGLIO VIGNA, presidente, dopo avere ringraziato l'on. Giordano per la qualità della sua relazione, sottolinea la rilevanza dei temi connessi alla difesa in ambito europeo e nel contesto atlantico che costituiscono uno dei principali versanti sui quali il nostro Paese è chiamato ad incidere maggiormente.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

### La seduta termina alle 13.45.

#### ERRATA CORRIGE

Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 79 del 16 marzo 2023, a pagina 25, all'ottava riga del sommario e alla seconda colonna, quarta riga, le parole: « 15936/22 » sono sostituite dalle seguenti: « 15936/22 ».

# **INDICE GENERALE**

GIUNTA DELLE ELEZIONI	
GIUNTA PLENARIA:	
Seguito dell'esame dei criteri per la valutazione di validità o nullità dei voti	3
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	6
COMMISSIONI RIUNITE (II e VI)	
COMITATO DEI NOVE:	
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di David Rossi. Doc. XXII, n. 7-A Rizzetto	7
COMMISSIONI RIUNITE (II e XII)	
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo, del cyberbullismo e di misure rieducative dei minori. C. 536 Dori, C. 891 Pittalis e C. 910 Maschio (Seguito dell'esame e rinvio)	8
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	9
COMMISSIONI RIUNITE (VII e IX)	
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione informale, in videoconferenza, di Massimiliano Smeriglio e Vincenzo Sofo, componenti italiani del Parlamento europeo, nell'ambito dell'esame della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro comune per i servizi di media nell'ambito del mercato interno (Legge europea per la libertà dei <i>media</i> ) e modifica la direttiva 2010/13/UE (COM(2022)457 final)	10
COMITATO DEI NOVE:	
Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica. Emendamenti C. 217-648/A	10

# **COMMISSIONI RIUNITE** (VII e XI)

# INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle tematiche afferenti al lavoro sportivo.

Audizione di rappresentanti dell'associazione Special Olympics Italia, dell'associazione Sport e Società-Progetto Filippide e dell'associazione italiana allenatori calcio e preparatori atletici-AIAC (Svolgimento e conclusione)	11
COMMISSIONI RIUNITE (X e XI)	
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione informale di rappresentanti del Collettivo di fabbrica dei lavoratori di Gkn nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00003 Barabotti e 7-00014 Gnassi riguardanti l'individuazione di soluzioni di salvaguardia dei livelli occupazionali e di reindustrializzazione aziendale con riferimento allo stabilimento di Campi Bisenzio (Firenze) della Gkn	12
I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni	
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione informale, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 23 cost. Enrico Costa, C. 434 cost. Giachetti, C. 806 cost. Calderone e C. 824 cost. Morrone, recanti modifiche all'articolo 87 e al titolo IV della parte II della Costituzione in materia di separazione delle carriere giudicante e requirente della magistratura, di: Sergio Fienga, professore di istituzioni di diritto pubblico presso l'Università degli studi «Link Campus University» di Roma; Massimo Villone, professore emerito di diritto costituzionale presso l'Università Federico II di Napoli; Vincenzo Maiello, professore di diritto penale presso l'Università Federico II di Napoli	14
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni in materia di conflitti di interessi e delega al Governo per l'adeguamento della disciplina relativa ai titolari delle cariche di governo locali e ai componenti delle autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, nonché disposizioni concernenti il divieto di percezione di erogazioni provenienti da stati esteri da parte dei titolari di cariche pubbliche. C. 304 Conte (Seguito esame e rinvio)	14
Modifica all'articolo 135 della costituzione, in materia di rappresentanza delle minoranze linguistiche nella composizione della Corte costituzionale. C. 6 cost. Schullian (Seguito esame e rinvio)	15
DL 16/2023: Disposizioni urgenti di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina. C. 939 Governo (Seguito esame e rinvio)	16
ALLEGATO 1 (Proposte emendative presentate)	26
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane. C. 977, Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (Esame e conclusione – Nulla osta)	17
Proposta di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla morte di David Rossi. Doc. XXII, n. 7-A (Parere all'Assemblea) (Esame e conclusione – Nulla osta)	17
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: <i>a)</i> Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, <i>b)</i> Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. C. 859, approvato, in un testo unificato, dal Senato (Parere alle Commissioni III e VI) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> )	17
ALLEGATO 2 (Parere approvato)	30
Ratifica ed esecuzione del Protocollo emendativo dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Armenia sull'autotrasporto internazionale di	

passeggeri e di merci, firmato il 7 agosto 1999, fatto a Jerevan il 31 luglio 2018. C. 913, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole)	20
ALLEGATO 3 (Parere approvato)	32
Ratifica ed esecuzione delle seguenti Convenzioni: <i>a)</i> Convenzione sulla salute e la sicurezza dei lavoratori, n. 155, fatta a Ginevra il 22 giugno 1981, e relativo Protocollo, fatto a Ginevra il 20 giugno 2002; <i>b)</i> Convenzione sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, n. 187, fatta a Ginevra il 15 giugno 2006. C. 914, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> )	21
ALLEGATO 4 (Parere approvato)	33
Adesione al Protocollo addizionale alla Carta europea dell'autonomia locale sul diritto di partecipare agli affari delle collettività locali, fatto a Utrecht il 16 novembre 2009. C. 916, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole)	23
ALLEGATO 5 (Parere approvato)	34
COMITATO DEI NOVE:	
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie. Testo unificato DOC XXII n. 11 Battilocchio, n. 14 Zaratti, n. 16 De Maria, n. 19 Colucci, n. 20 Lupi, n. 21 De Corato e n. 22 Rampelli	25
II Giustizia	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	35
III Affari esteri e comunitari	
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione dell'Ambasciatore di Cipro, Yiorgos Christofides, dell'Ambasciatrice di Grecia, Elena Sourani, e dell'Ambasciatore di Israele, Alon Bar, nell'ambito della discussione della risoluzione 7-00009 Formentini sulle possibili iniziative e interlocuzioni del Governo italiano nei confronti dei Paesi aderenti al progetto <i>Eastmed</i>	36
IV Difesa	
AUDIZIONI:	
Audizione del Comandante Generale della Guardia di Finanza, Gen. C. A. Giuseppe Zafarana, sui programmi di attività del Corpo per i temi di interesse della Commissione (Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione)	37
V Bilancio, tesoro e programmazione	
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica. C. 217 e abbA (Parere all'Assemblea) (Esame e rinvio)	38

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di David Rossi. Doc. XXII n. 7-A (Parere all'Assemblea) (Parere su emendamenti).	39
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e di Mirella Gregori. C. 665 e abbA (Parere all'Assemblea) (Esame e conclusione – Nulla osta)	39
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie. Doc. XXII, n. 11 e abbA (Parere all'Assemblea) (Parere su emendamenti).	40
DL 16/2023: Disposizioni urgenti di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina. C. 939 Governo (Parere alla I Commissione) (Esame e rinvio)	40
Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane. C. 977 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti)	44
ALLEGATO (Relazione tecnica aggiornata)	62
VII Cultura, scienza e istruzione	
SEDE REFERENTE:	
Istituzione della Settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche. C. 854 Schifone (Esame e rinvio)	79
VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici	
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizioni, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente realizzazione del collegamento intermodale Roma-Latina, tratta autostradale Roma (Tor de' Cenci)-Latina nord (Borgo Piave) e nomina del relativo commissario straordinario, di rappresentanti del Comitato « No bretella Cisterna Valmontone », del Comitato « No corridoio Roma-Latina », di Italia Nostra e di Antonio Mallamo, Amministratore Unico di Astral Spa	81
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente realizzazione del collegamento intermodale Roma-Latina, tratta autostradale Roma (Tor de' Cenci)-Latina nord (Borgo Piave) e nomina del relativo commissario straordinario. Atto n. 29 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio)	81
RISOLUZIONI:	
7-00064 Foti: Modifica della disciplina transitoria riguardante la qualificazione delle stazioni appaltanti (Discussione e rinvio)	82
ERRATA CORRIGE	83
IX Trasporti, poste e telecomunicazioni	
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-00539 Morassut: Realizzazione e tracciato effettivo della linea ferroviaria Cintura merci sud	
a Roma	87
ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta)	89
5-00533 Caroppo: Ottenimento di targa e libretto di circolazione di prima iscrizione al P.R.A. in caso di nuova iscrizione di veicoli già cancellati	87
ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta)	90
5-00534 Raimondo: Risoluzione delle criticità di circolazione stradale e sicurezza della rotatoria della « Faustina » (Lodi)	87
ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta)	91

5-00535 Ghirra: Realizzazione di una tensostruttura nello scalo portuale di Porto Torres e valorizzazione dell'area	
ALLEGATO 4 (Testo integrale della risposta)	
5-00536 Furgiuele: Manutenzione e abbattimento di barriere architettoniche nella stazione ferroviaria di Lamezia Terme	
ALLEGATO 5 (Testo integrale della risposta)	
5-00537 Iaria: Realizzazione della nuova linea tranviaria 12 nella città di Torino	
ALLEGATO 6 (Testo integrale della risposta)	
5-00538 Pastorella: Chiarimenti in merito alla vigenza dell'Allegato Infrastrutture, mobilità e logistica al DEF 2022	
ALLEGATO 7 (Testo integrale della risposta)	
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione dell'amministratrice delegata di Rete Ferroviaria Italiana (RFI SpA), Vera Fiorani, nell'ambito dell'esame, in sede di relazioni al Parlamento, dei contratti di programma stipulati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con la società Rete Ferroviaria Italiana SpA per il periodo regolatorio 2022-2026 – parte servizi e parte investimenti (Doc. CXCIX, n. 1)	
X Attività produttive, commercio e turismo	
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sulla pubblicità dei lavori	
Indagine conoscitiva sul <i>Made in Italy</i> : valorizzazione e sviluppo dell'impresa italiana nei suoi diversi ambiti produttivi.	
Audizione di rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome (Svolgimento e conclusione)	
Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Confindustria moda (Svolgimento e conclusione)	
Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di ENIT – Agenzia nazionale del turismo (Svolgimento e conclusione)	
$\label{eq:audizione} \mbox{Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Italia nostra (Svolgimento e conclusione)} \;.$	
SEDE CONSULTIVA:	
DL 11/2023: Misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. C. 889 Governo (Parere alla VI Commissione) (Esame e rinvio)	
XII Affari sociali	
COMITATO DEI NOVE:	
Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane. C. 977 Governo, approvato dal Senato	
XIII Agricoltura	
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Agrinsieme e Coldiretti nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 752 Carloni recante « Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo »	

AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Agrinsieme e Coldiretti nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 170 Cattoi, C. 565 Nevi, C. 616 Simiani e C. 754 Caretta recanti « Disposizioni per la castanicoltura »	102
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Agrinsieme e Coldiretti nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 746 Carloni recante « Disposizioni in materia di denominazione dei prodotti alimentari contenenti proteine vegetali »	103
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Agrinsieme e Coldiretti nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 161 Cattoi e C. 706 Ciaburro recanti « Disposizioni per lo sviluppo del settore apistico »	103
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Agrinsieme e Coldiretti nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 389 Molinari e altri recante « Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico »	103
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico. C. 389 Molinari (Esame e rinvio)	103
XIV Politiche dell'Unione europea	
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione dell'Avvocato Generale dello Stato Gabriella Palmieri Sandulli nell'ambito dell'esame della « Richiesta di modifica al protocollo n. 3 sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea » (15936/22)	109
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:	
Comunicazione congiunta della Commissione europea e dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza al Parlamento europeo e al Consiglio – La politica di ciberdifesa dell'UE JOIN(2022)49 final (Parere alle Commissioni IV e IX) (Esame	
e rinvio)	109
ERRATA CORRIGE	113

Stabilimenti Tipografici Carlo Colombo S. p. A.



\*19SMC0028970\*